



Camera di Commercio  
Salerno

# RACCOLTA DEGLI USI

VIGENTI  
NELLA PROVINCIA DI SALERNO

Approvata dalla Giunta camerale  
con delibera n. 115 del 30 luglio 2012

Pubblicazione fuori commercio  
*È vietata la riproduzione, anche parziale,  
con qualsiasi mezzo effettuata,  
non espressamente autorizzata*

Direttore della revisione  
**Dott. Raffaele De Sio**  
Segretario Generale  
Camera di Commercio di Salerno

Coordinamento e Segreteria  
**Sig.ra Angiolina Liguori**  
Ufficio Albi e Ruoli

grafica f&cameracommercio

## *Presentazione*

A distanza di circa venti anni dall'ultima pubblicazione, la Camera di Commercio di Salerno ha il piacere di presentare la nuova "Raccolta provinciale degli usi", aggiornata all'anno 2010, in quello che è il testo conclusivo approvato dalla Giunta camerale ai sensi del R. D. del 20/9/1934 n. 2011.

Con la pubblicazione della nuova raccolta, derivata da un complesso e scrupoloso lavoro svolto dalla Commissione provinciale per la revisione degli usi, egregiamente presieduta dal Dott. Antonio Bassi, coadiuvata da dieci Comitati tecnici appositamente costituiti, si è inteso fornire un attuale e valido strumento per la regolazione dei rapporti economici locali e la tutela degli interessi generali del mercato.

Come è noto, gli usi sono quei comportamenti osservati in modo costante ed uniforme da una collettività di operatori, a seconda dei diversi settori economici di riferimento, nella convinzione di attenersi ad una prescrizione giuridicamente vincolante. Sono fonti di diritto terziario e possono essere fatti valere nelle materie non regolate da disposizioni normative, ovvero quando siano richiamati da leggi e regolamenti.

Il testo, redatto sulla base delle disposizioni ministeriali in materia, è stato aggiornato con il supporto di diverse aziende - alle quali è doveroso un particolare ringraziamento - che sono state coinvolte dai Comitati tecnici per la compilazione di appositi questionari predisposti

per le varie categorie economiche interessate e attraverso i quali è stato possibile accertare sul campo le variazioni intervenute rispetto agli usi registrati nella precedente pubblicazione. La perfetta sinergia instauratasi tra Commissione, Comitati tecnici e aziende, ha consentito, nel corso di un anno e mezzo, di rinnovare le informazioni inerenti l'applicazione degli usi nella provincia di Salerno.

La nuova raccolta, adeguata ai dettami normativi nazionali e comunitari, conserva, al contempo, alcuni antichi comportamenti e terminologie che tengono vive la tradizione e la storia economica della nostra provincia. La pubblicazione sarà consultabile on line sul sito della Camera di Commercio di Salerno.

Al Presidente della Commissione, Dott. Antonio Bassi, al Vice Presidente, Dott. Raffaele Cirillo, ai componenti della Commissione, ai Presidenti ed ai membri dei Comitati tecnici, un vivo ringraziamento per l'impegno profuso nel portare a termine, con grande professionalità e dedizione, il difficile lavoro di revisione degli usi.

Un particolare riconoscimento va, infine, al Dott. Giovanni Rusticale, già Segretario Generale della Camera di Commercio, il quale, con l'assenso del precedente Organo politico, ha ritenuto opportuno avviare le procedure necessarie alla redazione della nuova raccolta consentendo, così, all'attuale amministrazione di proseguire l'iter per portare a termine il lavoro e di presentare il testo aggiornato della "Raccolta degli usi vigenti nella provincia di Salerno" dopo, ormai, un ventennio dall'ultimo aggiornamento.

**Guido Arzano**

Presidente

Camera di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura  
di Salerno

***Relazione conclusiva  
della Commissione Provinciale Usi***

A circa due anni dal suo insediamento, questa Commissione istituita per la revisione degli usi vigenti in provincia di Salerno è in grado di trasmettere alla Giunta camerale - tramite l'inesauribile e laboriosa segretaria Liguori - lo schema della nuova Raccolta degli usi per la relativa approvazione e pubblicazione.

L'aggiornamento degli usi ha comportato un lavoro non indifferente, impegnando i Comitati tecnici ad una ricerca continua e capillare sulle modifiche intervenute nell'ultimo ventennio.

L'aggiornamento e la revisione sono stati effettuati con criteri strettamente tecnici allo scopo di evitare che venissero recepiti come usi aspettative o richieste settoriali o di categoria che sono estranee al concetto di uso o di consuetudine.

Naturalmente il tutto è stato svolto nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel testo unico del 20/09/34 n. 2011 e successive modifiche e circolari.

Il lavoro è stato molto complesso. Da esso è sorto un nuovo testo, in materia di usi vigenti nella provincia di Salerno, che appare il più rispondente agli effettivi comportamenti praticati sulle varie piazze e nei vari settori produttivi.

Vi sono state varie innovazioni ma, comunque, questa Commissione non ha voluto mutare (senza per questo interferire negativamente sul

problema revisione) alcune attività comportamentali che in materia di commercio, in provincia di Salerno, rappresentano ormai un pezzo di storia della nostra gente salernitana e della provincia che sono troppo radicate e sentite. Infatti, il comportamento di cui si è parlato fa parte della convinzione di rispettare una norma. Ciò rappresenta proprio i principi che reggono gli usi.

In materia si possono ricordare le attività collegate ai prodotti dell'agricoltura, della pesca e dell'industria del legno della nostra provincia.

È rilevante ricordare che nell'ambito dell'attività connessa ad alcuni prodotti di vario genere sono state eliminate delle voci inadeguate ai tempi e sono state sostituite con altre voci appropriate, come si può leggere dalla stesura del nuovo testo degli usi.

È d'obbligo rimarcare che questa Commissione ha creato una sezione molto ampia dedicata al "credito, assicurazioni e borse valori", di cui il vecchio testo parlava in pochissime righe. Anche questo è un segno del cambiamento dei tempi al quale questa Commissione si è dovuta adeguare nel suo lavoro.

Infine, il Presidente ringrazia i membri della Commissione e dei vari Comitati tecnici per il prezioso lavoro di collaborazione svolto e soprattutto la sig.ra Angiolina Liguori, segretaria di questa Commissione, che ha contribuito con le sue preziose ricerche, la sua puntualità ed il suo attaccamento al lavoro alla conclusione di questo notevole impegno che ha creato il nuovo testo della Raccolta degli usi vigenti nella provincia di Salerno.

Salerno, 26 giugno 2012

**Dott. Antonio Bassi**

Presidente Commissione Provinciale Usi  
Presidente Onorario aggiunto  
della Corte di Cassazione

## COMMISSIONE PROVINCIALE USI

### **Presidente:**

Dott. Antonio Bassi  
Presidente Onorario aggiunto della Corte di Cassazione

### **Vice Presidente:**

Dott. Raffaele Cirillo  
Presidente Onorario aggiunto della Corte di Cassazione

### **Componenti:**

Prof. Pasquale Stanzone - Esperto giuridico  
Avv. Antonio Amabile - Esperto giuridico  
Dott. Vincenzo Tropiano - Rappresentante settore agricoltura  
Dott. Vincenzo Galdi - Rappresentante settore agricoltura  
Sig.ra Camilla Palumbo - Rappresentante settore artigianato  
Dott.ssa Ester Andreola - Rappresentante settore artigianato  
Ing. Lorenzo Palmieri - Rappresentante settore industriale  
Dott. Oreste Pastore - Rappresentante settore industriale  
Dott.ssa Agnesina Ambrosio - Rappresentante settore commercio  
Dott. Vincenzo Ferro - Rappresentante settore commercio  
Dott. Domenico Sorgente - Rappresentante settore commercio  
Sig. Massimo Vitale - Rappresentante settore commercio  
Avv. Rodolfo Pierri - Rappresentante settore creditizio

### **Segretario:**

Sig.ra Angiolina Liguori - Funzionario CCIAA

## **COMITATO TECNICO N. 1**

*Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere  
e comunioni tacite familiari*

### **Presidente:**

Prof. Avv. Roberto Rosapepe

### **Componenti:**

Dott. Ferdinando Spirito  
Avv. Giacomina Fragetti  
Prof. Antonio Musio  
Dott. Gerardo Pisano

## **COMITATO TECNICO N. 2**

*Immobili urbani e fondi rustici*

### **Presidente:**

Avv. Costantino Montesanto

### **Componenti:**

Avv. Maurizio Rossi  
Dott.ssa Paola Zoccoli  
Dott. Luigi Lamberti  
Prof. Domenico Apicella

### **COMITATO TECNICO N. 3**

*Prodotti della zootecnia, dell'agricoltura, della silvicoltura,  
della caccia e pesca*

**Presidente:**

Avv. Pasquale Pizzuti

**Componenti:**

Dott. Antonio Leo

Avv. Elio Polito

Dott. Antonio Pinto

Dott. Antonio Iasiello

### **COMITATO TECNICO N. 4**

*Prodotti dell'industria alimentare*

**Presidente:**

Prof. Aldo Montaudou

**Componenti:**

Avv. Giorgio Ruggiero

Dott.ssa Anna Balbi

Dott. Massimo Marino

Rag Comm. Alessio D'Urso

## **COMITATO TECNICO N. 5**

*Prodotti delle industrie delle pelli, dell'abbigliamento,  
dell'arredamento e delle industrie tessili*

### **Presidente:**

Avv. Antonio Manzione

### **Componenti:**

Dott. Pierluigi Chiarito

Prof.ssa Elisena Coppola

Sig. Felice Gnazzo

## **COMITATO TECNICO N. 6**

*Prodotti delle industrie del legno, della carta,  
poligrafiche e fotofonocinematografiche*

### **Presidente:**

Avv. Mario Scuccimarra

### **Componenti:**

Avv. Rosario Manzo

Dott.ssa Marina Cioffi

Sig. Pasquale Mango

## **COMITATO TECNICO N. 7**

*Prodotti delle industrie estrattive, chimiche,  
della gomma elastica e delle industrie varie*

### **Presidente:**

Prof. Giuseppe Di Genio

### **Componenti:**

Avv. Annamaria Esposito

Avv. Alessandra Battista

Avv. Veronica Acone

Dott. Enrico Memmolo

## **COMITATO TECNICO N. 8**

*Prodotti delle industrie metallurgiche, meccaniche  
e della trasformazione di minerali non metalliferi*

### **Presidente:**

Avv. Francesco Cartolano

### **Componenti:**

Ing. Nicola Falcone

Avv. Dario d' Aragona

Avv. Francesco Spiezia

Dott. Salvatore Angione

**COMITATO TECNICO N. 9**  
*Credito, assicurazioni, borse valori*

**Presidente:**

Dott. Francesco Albano

**Componenti:**

Prof. Avv. Giovanni Sciancalepore

Prof.ssa Maria Proto

Dott. Adriano Bortolone

**COMITATO TECNICO N. 10**  
*Prestazioni varie d'opera e di servizi, usi marittimi,  
terrestri, aerei e della cinematografia*

**Presidente:**

Prof. Avv. Giuseppe Fauceglia

**Componenti:**

Prof.ssa Ester Andreola

Arch. Francesco Capaldo

Sig. Giovanni Panaccione

Dott. Alfonso Amendola

**Segretario dei Comitati tecnici:**

Sig.ra Angiolina Liguori

# INDICE



<b>Titolo I</b>		
<b>Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere</b>		23
	Qualifiche e denominazioni	
	Clausole principali	
	Mediazioni in genere	
	Provvigioni e sconti	
	Termini	
	Contratti in fiera	
 <b>Titolo II</b>		
<b>Comunioni tacite e familiari</b>		29
 <b>Titolo III</b>		
<b>Compravendita e locazione di beni immobili urbani</b>		
Cap. I	Compravendita	33
Cap. II	Locazione	34
 <b>Titolo IV</b>		
<b>Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici</b>		
Cap. I	Compravendita	39
Cap. II	Affitto e conduzione	40
	Regione agraria 1ª Versante meridionale dei Picentini	
	“ “ 2ª Montagna tra Alto Sele e Platano	

Regione agraria 3 <sup>a</sup> Monte Alburno	
“ “ 4 <sup>a</sup> Alto Calore	
“ “ 5 <sup>a</sup> Alto Mingardo e Alto Bussento	
“ “ 6 <sup>a</sup> Colline Orientali dei Picentini	
“ “ 7 <sup>a</sup> Medio Sele	
“ “ 8 <sup>a</sup> Medio Calore	
“ “ 9 <sup>a</sup> Colline del Vallo di Diano	
“ “ 10 <sup>a</sup> Colline del Cilento Occidentale	
“ “ 11 <sup>a</sup> Colline del Cilento Orientale	
“ “ 12 <sup>a</sup> Colline del Bussento	
“ “ 13 <sup>a</sup> Colline litoranee di Salerno	
“ “ 14 <sup>a</sup> Colline litoranee del Cilento	
“ “ 15 <sup>a</sup> Colline litoranee del Golfo di Policastro	
“ “ 16 <sup>a</sup> Agro nocerino	
“ “ 17 <sup>a</sup> Piana del Sele	
Coltivazione del tabacco	

## ***Titolo V***

### ***Compravendita di prodotti***

<b><i>Cap. I</i></b>	<b><i>Prodotti della zootecnia e relativi prodotti grezzi</i></b>	<b>61</b>
	a) Bovini da vita, da latte e da macello	
	b) Equini	
	c) Suini	
	d) Ovini e caprini	
	e) Avicoltura	
	f) Latte	
	g) Uova	
	h) Letame	
	i) Pelli grezze	
	l) Lana	
<b><i>Cap. II</i></b>	<b><i>Prodotti dell'agricoltura</i></b>	<b>79</b>
	a) Frumento	
	b) Granturco	
	c) Riso	
	d) Cereali minori	
	e) Patate	
	f) Ortaggi	
	Pomodoro, Cavoli, Carciofi, Insalata	

	g) Uva e mosto	
	h) Olive	
	i) Agrumi	
	l) Frutta fresca	
	m) Frutta secca	
	Castagne, Noci, Nocciuole, Fichi secchi	
	n <sup>1</sup> ) Erbe e sementi	
	n <sup>2</sup> ) Foraggi	
	Paglia, Fieno, Cascami di cereali, Mangimi	
	o) Fiori e piante ornamentali	
	p) Piante da vivaio e da trapianto	
	q) Piante officinali e coloniali	
	r) Droghe e spezie	
<i>Cap. III</i>	<i>Prodotti della silvicoltura</i>	131
	Legna da ardere	
	Carbone vegetale	
	Legname rozzo	
<i>Cap. IV</i>	<i>Prodotti della pesca e della caccia</i>	137
	a) Pesce fresco e congelato	
	b) Cacciagione	
	c) Pelli da pellicceria	
<i>Cap. V</i>	<i>Prodotti delle industrie estrattive</i>	143
<i>Cap. VI</i>	<i>Prodotti delle industrie alimentari</i>	145
	a) Riso brillato	
	b) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione	
	c) Paste alimentari	
	d) Prodotti della panetteria	
	e) Zucchero e prodotti dolciari	
	f) Carni fresche	
	g) Pesci preparati	
	h) Prodotti surgelati	
	i) Conserve alimentari	
	Conserve di pomodoro, Estratto di pomodoro, Marmellate e confetture, Frutta allo sciroppo, Macedonia di frutta allo sciroppo, Contenitori per conserve	
	l) Derivati del latte	
	Mozzarella, Fiordilatte, Provola, Burro, Ricotta, Caciocavallo	
	m) Olio di oliva	
	n) Oli vegetali per uso alimentare	
	o) Oli e grassi animali	

	p) Pelli grezze e residui della macellazione	
	q) Vini	
	r) Alcool e liquori	
	s) Birra	
	t) Acque minerali e bibite	
<i>Cap. VII</i>	<i>Prodotti dell'industria del tabacco</i>	165
<i>Cap. VIII</i>	<i>Prodotti dell'industria delle pelli</i>	167
	a) Pelli conciate ovine e caprine	
	b) Suola	
<i>Cap. IX</i>	<i>Prodotti delle industrie tessili</i>	169
	a) Filati di cotone, lana, seta	
	b) Tessuti di cotone, lana, seta	
<i>Cap. X</i>	<i>Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento</i>	175
	a) Cappelli	
	b) Abbigliamento e biancheria	
	c) Calzature	
	d) Guanti, ombrelli, accessori	
<i>Cap. XI</i>	<i>Prodotti delle industrie del legno</i>	179
	Legno comune	
	Abete, Pino e legnami resinosi, Pino silano, Castagno, Ontano, Faggio, Pioppo, Noce, Ciocco d'erica, Imballaggi, Legname tropicale	
	Compensati	
	Mobili e infissi	
<i>Cap. XII</i>	<i>Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche</i>	217
	a <sup>1</sup> ) Carta	
	a <sup>2</sup> ) Cartoni	
	b) Prodotti tipografici	
	c) Materiale fotocinematografico	
<i>Cap. XIII</i>	<i>Prodotti delle industrie metallurgiche</i>	233
	Fonderie - 2 <sup>a</sup> fusione ghisa	
	Ferro - carpenterie metalliche	
<i>Cap. XIV</i>	<i>Prodotti delle industrie meccaniche</i>	237
	Mezzi di trasporto	
	1) autoveicoli nuovi	
	2) Autoveicoli usati	
	3) Cantieristica navale	

<i>Cap. XV</i>	<i>Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi</i>	247
	Marmi e pietre	
	Calce, cemento, gesso	
	Materiali da costruzione	
	Piastrelle di gres e maiolica e listelle di cotto o di gres in opera	
	Bitume e similari	
	Sabbia, ghiaia e pietrisco	
	Calcestruzzo preconfezionato	
<i>Cap. XVI</i>	<i>Prodotti delle industrie chimiche</i>	257
	a) Concimi chimici	
	b) Anticrittogamici e antiparassitari	
	c) Saponi, glicerina, profumeria	
	d) Prodotti farmaceutici	
	e) Colori e vernici	
	f) Materie plastiche	
	g) Derivati dalla distillazione del petrolio e carbone	
	h) Gas compressi e liquefatti	
<i>Cap. XVII</i>	<i>Prodotti delle industrie della gomma</i>	269
	a) Pneumatici	
	b) Gomme rivestite	
	c) Tubi di gomma	
<i>Cap. XVIII</i>	<i>Prodotti delle industrie varie</i>	273
	a) Lampade e cavi elettrici	
	b) Impianti frigoriferi	

## ***Titolo VI***

### ***Credito, Assicurazioni, Borse valori***

<i>Cap. I</i>	<i>Usi bancari</i>	277
<i>Cap. II</i>	<i>Usi in materia di leasing</i>	281
	Leasing mobiliare	
	Leasing del fornitore o diretto	
	Leasing immobiliare	
<i>Cap. III</i>	<i>Usi in materia di factoring</i>	285
<i>Cap. IV</i>	<i>Usi in materia di assicurazioni</i>	289
	Sezione I Assicurazioni	
	Sezione II Broker assicurativi	
<i>Cap. V</i>	<i>Usi in materia di borse valori</i>	291

## ***Titolo VII***

### ***Altri usi***

<i>Cap. I</i>	<i>Prestazioni varie d'opera e di servizi</i>	295
	a) Lavatura di biancheria	
	b) Lavatura e pulitura a secco e ad umido, tintura di abiti ed indumenti	
	c) Tinteggiatura di stanze e verniciatura di infissi	
	d) Lavori di tappezzeria in carta da parati	
	e) Posteggio in autorimessa di autoveicoli e motoveicoli	
<i>Cap. II</i>	<i>Usi marittimi</i>	301
	a) Sbarco e imbarco merci	
	b) Stallie e controstallie	
	c) Cali	
	d) Noli e mediazione	
	e) Clausole marittime	
<i>Cap. III</i>	<i>Trasporti terrestri</i>	305
<i>Cap. IV</i>	<i>Trasporti aerei</i>	307
<i>Cap. V</i>	<i>Porti turistici</i>	309
	Contratti di ormeggio	
<i>Cap. VI</i>	<i>Usi nel settore cinematografico</i>	311

### ***Appendice***

<i>I</i>	<i>Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure ancora in uso nella provincia di Salerno coi pesi e le misure del Sistema metrico decimale</i>	315
<i>II</i>	<i>Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione</i>	317
<i>III</i>	<i>Dizionario di vocaboli e di clausole aventi significato consuetudinario</i>	325
<i>IV</i>	<i>Tabella delle misure locali delle superfici agrarie della provincia di Salerno</i>	331



TITOLO PRIMO

**USI RICORRENTI  
NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE**



## QUALIFICHE E DENOMINAZIONI



Nella Provincia di Salerno per gli usi non si riscontrano particolari qualifiche e denominazioni.

## CLAUSOLE PRINCIPALI

Salvo l'applicazione delle norme del Codice Civile, si praticano usi relativi a particolari oggetti di contrattazione.

In alcune contrattazioni, specialmente per i prodotti agrari e per il bestiame, all'atto della conclusione dell'affare, l'acquirente versa una somma a titolo di **caparra**: in conseguenza, nel caso di mancata consegna del bene contrattato, l'acquirente ha diritto al doppio della somma versata; nel caso, invece, di mancato ritiro da parte dell'acquirente nei termini convenuti, il venditore ha diritto di trattenere la somma ricevuta, ritenendosi in entrambi i casi risolto il contratto.

Per le altre contrattazioni viene talvolta versata dal compratore una somma a titolo di acconto, o di anticipo sul maggior prezzo stabilito.

La clausola “**salvo approvazione della casa**” significa che il contratto si perfeziona solo dopo che il venditore ha manifestato la sua approvazione.

Le clausole “**per quanto in tempo**” e “**salvo venduto**” non obbligano a tener ferma la proposta di vendita: nel caso di accettazione di tale proposta da parte del compratore, il venditore deve dare conferma definitiva.

La clausola “**circa**” comporta la consegna, in più od in meno, di un quantitativo non superiore al 10% rispetto alla quantità pattuita.

Per la compravendita del bestiame e di prodotti agrari è in uso “**la stretta di mano**” che sancisce la conclusione del contratto. 

La clausola “**schiaiva dogana**” trasferisce all’acquirente definitivo il pagamento degli oneri doganali, relativi alla merce importata, viaggiante od in banchina.

Per la clausola “**augmentando aumentate**” - nei contratti a consegna differita - nel caso di aumento del prezzo della materia prima è in facoltà del venditore di aumentare, proporzionalmente, il prezzo del prodotto venduto.

La clausola “**buona media dell’annata**” indica che la qualità del prodotto da consegnare deve essere quella media in riferimento alla zona di produzione ed all’annata in corso.

La clausola “**spedizione pronta**” indica che la spedizione deve essere effettuata all’arrivo dei vuoti ed entro un termine massimo di giorni sette dalla ricezione degli stessi.

La clausola “**pagamento contro documenti**”, inserita in contratto di compravendita, obbliga il compratore ad eseguire il pagamento al momento della presentazione dei documenti, anche se questa viene effettuata prima dell’arrivo della nave che trasporta la merce.

La clausola “**merce resa franco vagone partenza**” obbliga il venditore a provvedere al vagone e ad effettuarne il caricamento a proprie spese ed a suo rischio.

La clausola “**franco su automezzo od altro veicolo**” indica che - mentre il venditore, in caso di trasporto per ferrovia, è tenuto a provvedere al vagone e ad effettuarne il caricamento a proprie spese ed a suo rischio - il compratore è tenuto a fornire automezzo o altro veicolo. Se la merce è “**venduta nazionalizzata**”, il venditore deve provvedere al suo sdoganamento fornendo a proprie spese la relativa documentazione.

La clausola “**franco vagone merce estera**” obbliga il venditore a fornire tutta la documentazione di origine necessaria allo svolgimento delle operazioni doganali.

La contrattazione commerciale avente per oggetto “**merce viaggiante**” s’intende riferita a merce effettivamente già consegnata dal venditore

al vettore incaricato del trasporto e per la quale quest'ultimo ha già rilasciato il documento comprovante l'inizio del trasporto. 

La clausola “**Freight or carriage paid to**” indica che il nolo o porto è pagato fino a ...

**Reso a...** = Merce resa al luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione.

**Reso frontiera** = Merce resa al luogo di consegna convenuto alla frontiera.

## MEDIAZIONI IN GENERE

Al mediatore autorizzato spetta la provvigione solo quando la contrattazione sia conclusa, indipendentemente dall'esecuzione del contratto.

Nella compravendita di immobili, la mediazione è dovuta anche quando le parti non procedano alla redazione di atto scritto, ritenendosi per il mediatore concluso l'affare.

Il compenso per la mediazione cede a carico di entrambe le parti contraenti nella misura del 50% ciascuna, salvo uso particolare o patto diverso. Detto compenso è a carico di una sola delle parti quando l'altra espressamente dichiara di non obbligarsi al versamento del compenso, oppure quando la contrattazione contenga la clausola “**franco di mediazione**” od altra similare.

Nel caso di permuta, il compenso spettante al mediatore autorizzato viene computato sul bene di maggior valore.

Quando l'affare non sia concluso, il mediatore autorizzato non ha diritto al rimborso delle spese da lui sostenute.

Se nella contrattazione di un determinato affare intervengono più mediatori autorizzati, spetta, ad affare concluso, un unico compenso come se ne fosse intervenuto uno solo. Detto compenso sarà dai mediatori stessi ripartito tra loro in proporzione all'attività svolta.

Se il mediatore autorizzato, oltre ad aver messo in contatto le parti per la conclusione dell'affare, presta la sua opera di assistenza a favore di una di esse per la consegna od il ritiro della merce contrattata, ha diritto,

oltre al rimborso delle spese sostenute, ad un ulteriore compenso che è a carico esclusivamente della parte che gli affidò l'incarico. 

## **PROVVIGIONI E SCONTI**

Al rappresentante è dovuta, da parte del rappresentato, provvigione comprensiva di tutte le spese sostenute.

Il rappresentante con deposito detiene in deposito la merce del mandante, a nome e per conto del quale tratta affari commerciali, provvedendo direttamente alla consegna della merce.

All'agente che propone e conclude affari, specialmente se in rapporti internazionali, è dovuta provvigione da parte del venditore, senza rimborso per le spese sostenute.

Gli sconti vengono praticati dal venditore a favore dell'acquirente.

È previsto sconto per pagamento in contanti.

## **TERMINI**

La proposta di compravendita va confermata dalla parte interessata, entro 48 ore dal ricevimento della proposta stessa.

La consegna ed il ritiro avvengono entro otto giorni dalla conclusione dell'affare e, salvo diversa pattuizione, nel domicilio del venditore.

Eventuali contestazioni e reclami devono essere sollevati, per le merci deperibili, entro ventiquattro ore, e per altre merci, secondo gli usi particolari.

## **CONTRATTI IN FIERA**

Il contratto, posto in essere in occasione di fiere, mercati, mostre, ecc.  
- ha per oggetto, di solito, bestiame, prodotti agricoli ed attrezzature

relative. Ha carattere fiduciario: viene concluso verbalmente e sancito con la “**stretta di mano**”.

Per quanto concerne il bestiame, i capi prescelti vengono marcati o contrassegnati dall'acquirente



## TITOLO SECONDO



## COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Nella provincia di Salerno non si riscontrano usi inerenti alle comunioni tacite familiari



TITOLO TERZO

**COMPRAVENDITA  
E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI**



## Cap. I



### COMPRAVENDITA

Per quanto concerne gli atti di compravendita di immobili urbani, nella provincia di Salerno non si rinvencono usi particolari.

#### **Mediazione**

Nelle compravendite di immobili urbani al mediatore autorizzato nelle forme di legge compete:

sul prezzo fino ad € 500.000,00	il 4%
oltre € 500.000,00	il 3%

In ogni caso, l'ammontare della provvigione non potrà essere inferiore ad € 50,00.

Salvo diversa pattuizione, la provvigione è pagata nella misura del 50% da ciascuna delle parti.

Per i mutui - ipotecari e non - stipulati tra privati, al mediatore compete la metà del compenso di cui sopra, a carico della parte che richiede l'opera del mediatore stesso.



### LOCAZIONE

#### **Forma**

La normativa vigente esige la forma scritta, sia per le abitazioni locative ordinarie che per quelle non abitative ordinarie.

La forma verbale può ricorrere nei casi di locazioni turistiche non superiori a trenta giorni.

#### **Decorrenza e scadenza**

Fermo quanto previsto dal codice civile e dalle leggi sulla durata delle locazioni e dei rinnovi, essendo ormai desueti e scomparsi dalla memoria collettiva gli usi specifici esistiti in tempi remoti in ogni singolo Comune, le date d'inizio e di scadenza attualmente in uso nella intera provincia di Salerno coincidono con quelle della città capoluogo e, pertanto, si individuano, rispettivamente, nel 1° settembre e nel 31 agosto; anche per l'intimazione della disdetta, nei casi in cui non trovino applicazioni le disposizioni di portata generale previste dalle leggi, coincide con quello, in uso nella città capoluogo, del 15 marzo.

#### **Obbligazioni contrattuali**

Anche in mancanza di previsioni contrattuali, a partire dalla ricezione della disdetta o del diniego di rinnovo il conduttore è tenuto a consentire la visita dell'immobile locato ad aspiranti locatari espressamente indicati dal locatore, o da questi accompagnati, nel giorno della settimana e nell'orario concordati.

Salvo patto diverso, il pagamento del canone si esegue mensilmente, in via anticipata entro il giorno cinque del mese.

Nell'ambito delle locazioni urbane (abitative e non abitative) va segnalato l'uso in base al quale l'adempimento di registrare il contratto (e di provvedere annualmente al pagamento della relativa quota di

imposta), in mancanza di diverso patto, dev'essere assolto dal locatore, che ha diritto di ripetere dal conduttore la metà del costo. 

### **Locazioni di alloggi ammobiliati**

La concessione di appartamenti totalmente o parzialmente arredati, di per sé, non basta a qualificare la locazione come transitoria e ad escluderla dall'ambito delle locazioni abitative ordinarie.

In ogni caso, in mancanza di patto specifico, la concessione in godimento dei mobili di arredo dell'alloggio, non influisce sulla misura del canone convenuto.

### **Locazioni transitorie**

Non si riscontrano usi.

### **Locazioni stagionali turistiche**

Le locazioni di appartamenti (generalmente ammobiliati) per villeggiatura si intendono stipulate per un mese o per due mesi (anche se negli ultimi anni sono sempre più frequenti le locazioni di durata settimanale o quindicinale). In ogni caso, in simili contratti, il pagamento del corrispettivo è sempre anticipato e va integralmente eseguito al momento della consegna delle chiavi al conduttore. Il canone, in mancanza di patto contrario, comprende i costi dei consumi di acqua, energia elettrica e gas.

Il rapporto di affittacamere è connotato dalla somministrazione di servizi personali (come la fornitura e la manutenzione della biancheria da letto e da bagno, il riassetto dei locali ecc.), che costituisce prestazione accessoria imprescindibile e qualificante dell'attività di affittacamere, accanto a quella principale consistente nella concessione in godimento dell'immobile ammobiliato, arredato e provvisto delle necessarie somministrazioni di luce, acqua (ed eventualmente di altre).

### **Mediazione**

Nelle locazioni di immobili urbani di durata non stagionale la provvigione del mediatore è pari ad una mensilità di canone, oppure al

10% della prima annualità. Nelle locazioni stagionali la provvigione è pari al 10% di una sola mensilità di canone. 

In ogni caso l'importo non è inferiore ad € 10,00. La provvigione è per metà a carico del locatore e per metà del conduttore.

TITOLO QUARTO

**COMPRAVENDITA, AFFITTO  
E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI**  
*(Usi distinti secondo le Regioni Agrarie)*



## Cap. I



### COMPRAVENDITA

Anche per quanto concerne gli atti di compravendita di fondi rustici, nella provincia di Salerno non si rinvencono usi particolari.

#### **Mediazione**

Nella compravendita di terreni e fabbricati rurali al mediatore autorizzato nelle forme di legge compete:

sul prezzo fino ad € 500.000,00	il 4%
oltre € 500.000,00	il 3%

In ogni caso, l'ammontare della provvigione non potrà essere inferiore ad € 50,00.

Salvo diversa pattuizione, la provvigione è pagata nella misura del 50% da ciascuna delle parti.

Per i mutui - ipotecari e non - stipulati tra privati, al mediatore compete la metà del compenso di cui sopra, a carico della parte che richiede l'opera del mediatore stesso.

## Cap. II



### AFFITTO E CONDUZIONE

Tutta la materia è regolata dalla legge.  
Tuttavia sono tuttora in vigore gli usi riportati nel seguente capo.

### MONTAGNA INTERNA

#### REGIONE AGRARIA 1<sup>^</sup>

“VERSANTE MERIDIONALE DEI PICENTINI”

Comuni compresi nella regione: *Acerno, Giffoni Sei Casali - Giffoni Valle Piana.*

#### FORMA DEI CONTRATTI AGRARI

La proprietà terriera è molto razionata e prevale la conduzione diretta.  
Si riscontrano contratti di affitto ordinario.

#### Misura dei terreni

La misura locale dei terreni è il tomolo.  
I terreni vengono locati a corpo e non a misura.

#### Irrigazione e bonifica

I canoni d'irrigazione gravano sul conduttore, mentre il contributo di bonifica è a carico del proprietario, salvo diversa pattuizione.  
Le elettropompe, le motopompe, ecc., di proprietà del conduttore, vengono asportate alla cessazione del contratto, restando a favore del fondo le parti fisse ed immobili, salvo convenzione contraria.

#### Tutori delle piante

I pali di sostegno delle piante fruttifere sono inamovibili e costituiscono dotazione stabile del fondo.

I pali secondari o puntelli (terze, terzine, ecc.) sono di proprietà del conduttore dal quale vengono asportati all'epoca del rilascio del fondo, unitamente ai pali ed alle canne di sostegno per le coltivazioni erbacee. 

### **Piante secche od abbattute**

Il tronco ed i rami grossi oltre i 10 cm di diametro delle piante secche od abbattute spettano al proprietario, mentre le restanti parti (radici, rami piccoli e fogliame) sono di spettanza dell'affittuario, al quale fanno carico le spese di abbattimento.

## **REGIONE AGRARIA 2<sup>^</sup>**

### **“MONTAGNA TRA ALTO SELE E PLATANO”**

Comuni compresi nella regione: *Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Ricigliano, San Gregorio Magno, Santomenna, Valva.*

### **FORMA DEI CONTRATTI AGRARI**

La proprietà terriera è molto frazionata e prevale la conduzione diretta. L'enfiteusi è scarsamente presente.

Si riscontrano prevalentemente contratti di fitto ordinario, mentre residuano contratti di colonia parziaria vietati dalla legge.

### **Misura dei terreni**

La misura dei terreni è il tomolo.

I terreni vengono locati a corpo e non a misura.

### **Tutori delle piante**

I pali di sostegno delle piante fruttifere sono inamovibili e costituiscono dotazione stabile del fondo.

I pali secondari o puntelli (terze, terzine, ecc.), i pali e le canne di sostegno per le coltivazioni erbacee sono di pertinenza del conduttore del fondo.

### **Piante secche od abbattute**

Il ricavato delle piante secche od abbattute spetta al proprietario al quale fanno carico le spese di abbattimento. 

### **Scorte**

Le scorte vive e morte, in dotazione del fondo, vengono valutate, da perito o da esperto, all'epoca del rilascio e prima della consegna al nuovo fittuario.

## **REGIONE AGRARIA 3<sup>^</sup>**

### **“MONTE ALBURNO”**

Comuni compresi nella regione: *Castelcivita, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Sant'Angelo a Fasanella.*

### **FORMA DEI CONTRATTI AGRARI**

Si riscontrano prevalentemente contratti di fitto ordinario, mentre residuano contratti di colonia parziaria vietati dalla legge.

### **Misura dei terreni**

La misura dei terreni è il tomolo.

I terreni vengono locati a corpo e non a misura.

### **Irrigazioni**

Quando vengono praticate irrigazioni, le spese relative sono ad esclusivo carico del proprietario.

### **Tutori delle piante**

I pali di sostegno delle piante fruttifere, come pure i pali secondari o puntelli (terze, terzigne, ecc.), i pali e le canne di sostegno per le colture erbacee costituiscono dotazione stabile del fondo.

### **Piante secche od abbattute**

Nella maggioranza dei casi, le piante secche od abbattute spettano unicamente al proprietario al quale fanno carico tutte le spese di abbattimento. 

Ove, invece, le spese di abbattimento dovessero gravare sul conduttore, questi ha diritto a prelevare i rami piccoli, le radici ed il fogliame delle piante predette.

### **REGIONE AGRARIA 4<sup>^</sup>**

#### **“ALTO CALORE”**

Comuni compresi nella regione: *Campora, Laurino, Monte San Giacomo, Piaggine, Sacco, Valle dell'Angelo.*

### **FORMA DEI CONTRATTI AGRARI**

Si riscontrano prevalentemente contratti di fitto ordinario, mentre residuano contratti di colonia parziaria vietati dalla legge.

### **Misura dei terreni**

La misura dei terreni è il tomolo.

I terreni vengono locati a corpo e non a misura.

### **Irrigazioni**

Quando vengono praticate irrigazioni, le spese relative sono ad esclusivo carico del proprietario.

### **Tutori delle piante**

I pali di sostegno delle piante fruttifere, come pure i pali secondari o puntelli (terze, terzine, ecc.), i pali e le canne di sostegno per le colture erbacee costituiscono dotazione stabile del fondo.

### **Piante secche od abbattute**

Nella maggioranza dei casi le piante secche od abbattute spettano unicamente al proprietario al quale fanno carico tutte le spese di abbattimento.

Ove, invece, le spese di abbattimento dovessero gravare sul conduttore, questi ha diritto a prelevare i rami piccoli, le radici ed il fogliame delle piante predette. 

### **REGIONE AGRARIA 5<sup>^</sup>**

#### **“ALTO MINGARDO E ALTO BUSSENTO”**

Comuni compresi nella regione: *Cannalonga, Casaleto Spartano, Caselle in Pittari, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Novi Velia, Rofrano, Sanza, Tortorella.*

### **FORMA DEI CONTRATTI AGRARI**

Si riscontrano prevalentemente contratti di fitto ordinario, mentre residuano contratti di colonia parziaria vietati dalla legge

Per il raccolto delle castagne, delle ghiande e delle olive vige il sistema, secondo il quale, il proprietario ingaggia operai ai quali affida il lavoro di raccolta. Il raccolto stesso viene, poi, ripartito per un terzo al raccoglitore e per due terzi al proprietario.

I pascoli permanenti invernali vengono ceduti in fitto per il periodo settembre-maggio a greggi o mandrie provenienti dal Vallo di Diano.

### **Misure dei terreni**

La misura dei terreni è il tomolo.

I terreni vengono locati a corpo e non a misura.

### **Irrigazioni**

Dove viene praticata l'irrigazione, il canone relativo grava sui proprietari; nei casi di fitto esso grava unicamente sull'affittuario. Le elettropompe, le motopompe, ecc., di proprietà del conduttore, vengono asportate alla cessazione del contratto, restando a favore del fondo le parti fisse ed immobili degli impianti irrigui.

### **Tutori delle piante**

I pali di sostegno delle piante fruttifere, così come i pali secondari o

puntelli (terze, terzine, ecc.), costituiscono dotazione stabile del fondo. 

### **Piante secche od abbattute**

Tutto il materiale legnoso ricavato dalle piante secche od abbattute è di spettanza del proprietario al quale fanno carico le spese di abbattimento. Vengono lasciati al conduttore i rami piccoli, le radici ed il fogliame delle piante predette.

## **COLLINA INTERNA**

### **REGIONE AGRARIA 6<sup>^</sup>**

#### **“COLLINE ORIENTALI DEI PICENTINI”**

Comuni compresi nella regione: *Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Fisciano, Mercato San Severino, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Siano.*

### **FORMA DEI CONTRATTI AGRARI**

Non si riscontrano usi.

### **Misura dei terreni**

La misura dei terreni è il moggio, ad eccezione del Comune di Castiglione del Genovesi nel quale è il tomolo.

Nei Comuni di San Cipriano Picentino e San Mango Piemonte sono in uso sia il moggio che il tomolo.

I terreni vengono locati a corpo e non a misura.

### **Irrigazione e bonifica**

I canoni d'irrigazione gravano sul conduttore, mentre il contributo di bonifica è a carico del proprietario, salvo diversa pattuizione.

Le elettropompe, le motopompe, ecc., di proprietà del conduttore,

vengono asportate alla cessazione del contratto, restando a favore del fondo le parti fisse ed immobili, salvo diversa pattuizione. 

### **Tutori delle piante**

I pali di sostegno delle piante fruttifere costituiscono dotazione stabile del fondo.

I pali secondari o puntelli (terze, terzine, ecc.) nonché i pali e le canne di sostegno per le coltivazioni erbacee, sono di proprietà del conduttore che può asportarli.

### **Piante secche od abbattute**

Il tronco ed i rami grossi oltre i 10 cm di diametro delle piante secche od abbattute spettano al proprietario del fondo, mentre le restanti parti (radici, rami piccoli e fogliame) sono di spettanza del conduttore al quale fanno carico le spese di abbattimento.

## **REGIONE AGRARIA 7<sup>^</sup>**

### **“MEDIO SELE”**

Comuni compresi nella regione: *Albanella, Altavilla Silentina, Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, Controne, Contursi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Palomonte, Pertosa, Postiglione, Romagnano al Monte, Salvitelle, Sicignano degli Alburni.*

### **FORMA DEI CONTRATTI AGRARI**

Si riscontrano prevalentemente contratti di fitto ordinario, mentre residuano contratti di colonia parziaria vietati dalla legge.

### **Misura dei terreni**

La misura locale dei terreni è il tomolo.

### **Irrigazione e bonifica**

Nei Comuni dove esiste l'irrigazione, i canoni relativi gravano sul

conduttore, mentre il contributo di bonifica è a carico del proprietario,  salvo diversa pattuizione.

Le elettropompe e le motopompe, di proprietà del conduttore, vengono asportate alla cessazione del contratto, restando a favore del fondo le parti fisse ed immobili, salvo diversa pattuizione.

### **Tutori delle piante**

I tutori delle piante costituiscono dotazione stabile del fondo se forniti dal proprietario.

I pali secondari o puntelli (terze, terzigne, ecc.), nonché i pali e le canne di sostegno per le coltivazioni erbacee, sono di proprietà del conduttore dal quale vengono asportati all'epoca del rilascio del fondo. Salvo diversa pattuizione, le steconate impiantate dal conduttore vengono da questi asportate alla scadenza del contratto.

### **Piante secche od abbattute**

Il tronco ed i rami grossi oltre i 10 cm di diametro delle piante secche od abbattute spettano al proprietario, mentre le restanti parti (radici, rami piccoli e fogliame) sono di spettanza dell'affittuario al quale fanno carico le spese di abbattimento.

## **REGIONE AGRARIA 8<sup>^</sup>**

### **“MEDIO CALORE”**

Comuni compresi nella regione: *Aquara, Bellosguardo, Castel San Lorenzo, Cicerale, Felitto, Giungano, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Roccaspide, Roscigno, Trentinara.*

### **FORMA DEI CONTRATTI AGRARI**

Si riscontrano conduzione diretta e contratti di fitto ordinario, mentre residuano contratti di colonia parziaria vietati dalla legge.

### **Misura dei terreni**

La misura locale dei terreni è il tomolo.

I terreni vengono locati a corpo e non a misura.



### **Irrigazione e bonifica**

Nei comuni in cui si pratica l'irrigazione, i canoni relativi gravano sul conduttore, mentre il contributo di bonifica è a carico del proprietario, salvo diversa pattuizione.

Le elettropompe e le motopompe di proprietà del conduttore vengono asportate alla cessazione del contratto, restando a favore del fondo le parti fisse ed immobili.

### **Tutori delle piante**

I pali di sostegno delle piante fruttifere, come pure i pali secondari o puntelli (terze, terzigne), i pali e le canne di sostegno per le colture erbacee costituiscono dotazione stabile del fondo.

### **Piante secche od abbattute**

Le piante secche od abbattute spettano unicamente al proprietario al quale fanno carico tutte le spese di abbattimento.

Qualora, invece, le spese di abbattimento dovessero gravare sul conduttore, questi ha diritto a prelevare i rami piccoli, (al di sotto dei 10 cm di diametro), le radici ed il fogliame delle piante predette.

## **REGIONE AGRARIA 9<sup>^</sup>**

### **“COLLINE DEL VALLO DI DIANO”**

Comuni compresi nella regione: *Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sassano, Teggiano.*

## **FORMA DEI CONTRATTI AGRARI**

Prevale la conduzione diretta del proprietario.

### **Misura dei terreni**

La misura locale dei terreni è il tomolo.

I terreni vengono locati a corpo e non a misura.

La misura reale viene usata quando il fondo fa parte di superficie di maggiore estensione.



### **Tutori delle piante**

I pali di sostegno delle piante fruttifere sono inamovibili per destinazione e costituiscono dotazione stabile del fondo e così dicasi anche per i pali secondari o puntelli (terze, terzigne, ecc.).

I pali e le canne di sostegno per le coltivazioni erbacee sono di proprietà del conduttore dal quale vengono asportati all'epoca del rilascio del fondo.

### **Piante secche od abbattute**

Il tronco ed i rami grossi oltre i 10 cm di diametro delle piante secche od abbattute spettano al proprietario del fondo.

Anche le radici, i rami piccoli ed il fogliame spettano al proprietario, salvo che l'abbattimento, il deprezzamento, l'affascinamento ed il trasporto al domicilio del proprietario non vengano commessi al colono, nel qual caso egli ha diritto alla metà.

## **REGIONE AGRARIA 10<sup>^</sup>**

### **“COLLINE DEL CILENTO OCCIDENTALE”**

Comuni compresi nella regione: *Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara.*

### **FORMA DEI CONTRATTI AGRARI**

Prevale la conduzione diretta del proprietario del fondo.

Si riscontrano contratti di fitto ordinario, mentre residuano contratti di colonia parziaria vietati dalla legge.

### **Misura dei terreni**

La misura dei terreni è il tomolo.

I terreni vengono locati a corpo, ad eccezione del Comune di Ogliastro Cilento nel quale vengono locati a misura.



### **Tutori delle piante**

I pali di sostegno delle piante fruttifere, i pali secondari o puntelli (terze, terzigne, ecc.), ed i pali e le canne di sostegno per le colture erbacee costituiscono dotazione stabile del fondo se forniti dal proprietario di esso.

### **Piante secche od abbattute**

Il ricavato delle piante secche od abbattute è di spettanza del proprietario il quale sopporta le spese di abbattimento. Quando, invece, tali spese sono sopportate dall'affittuario, questi ha diritto alla metà della legna ricavata.

## **REGIONE AGRARIA 11<sup>^</sup>**

### **“COLLINE DEL CILENTO ORIENTALE”**

Comuni compresi nella regione: *Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Orria, Perito, Salento, Stio, Vallo della Lucania.*

### **FORMA DEI CONTRATTI AGRARI**

Prevale la conduzione diretta del proprietario.

Si riscontrano contratti di fitto ordinario, mentre residuano contratti di colonia parziaria vietati dalla legge.

### **Misura dei terreni**

La misura dei terreni è il tomolo.

I terreni vengono locati a corpo e non a misura.

L'affittuario è tenuto a lasciare il fondo nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto.

### **Irrigazioni**

I canoni d'irrigazione gravano sull'affittuario; vengono sostenuti da ciascuna delle parti negli altri sistemi di conduzione. 

### **Tutori delle piante**

I pali di sostegno delle piante fruttifere, i pali secondari o puntelli (terze, terzigne, ecc.), ed i pali e le canne di sostegno per le colture erbacee costituiscono dotazione stabile del fondo.

### **Piante secche od abbattute**

Il tronco ed i rami grossi delle piante secche od abbattute spettano al proprietario al quale fanno carico le spese di abbattimento, mentre i rami piccoli, le radici ed il fogliame sono di pertinenza del conduttore.

## **REGIONE AGRARIA 12<sup>^</sup> "COLLINE DEL BUSSENTO"**

Comuni compresi nella regione: *Alfano, Celle di Bulgheria, Morigerati, Roccagloriosa, Torre Orsaia.*

### **FORMA DEI CONTRATTI AGRARI**

Si riscontra la conduzione diretta del proprietario del fondo. Residuano contratti di colonia parziaria vietati dalla legge.

### **Misura dei terreni**

La misura dei terreni è il tomolo.

I terreni vengono locati a corpo e non a misura.

### **Irrigazioni**

I canoni di irrigazione sono a carico del conduttore del fondo.

### **Tutori delle piante**

I tutori delle piante (pali di sostegno delle piante fruttifere, pali

secondari o puntelli, pali e canne di sostegno per le colture erbacee) sono inamovibili e costituiscono dotazione stabile del fondo. 

### **Piante secche od abbattute**

Tutto il materiale legnoso ricavato dalle piante secche od abbattute è di spettanza del proprietario al quale fanno carico le spese di abbattimento.

## **COLLINA LITORANEA**

### **REGIONE AGRARIA 13<sup>^</sup>**

#### **“COLLINE LITORANEE DI SALERNO”**

Comuni compresi nella regione: *Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Nocera Superiore, Pellezzano, Positano, Praiano, Ravello, Salerno, Scala, Tramonti, Vietri sul mare.*

### **FORMA DEI CONTRATTI AGRARI**

Prevalgono la conduzione diretta e l'affitto.

Per i vigneti e per il limoneti in fitto, la palatura è a carico del proprietario e va compiuta all'atto della consegna del fondo, così pure la dotazione di frasche od altri sistemi di copertura dei limoni, mentre la “rifosa” (integrazione) annuale è a carico del fittuario.

### **Misura dei terreni**

Nel Comune di Tramonti è in uso una misura locale detta “giornata” che equivale ad una o due are secondo la natura del terreno (terreno compatto, oppure terreno sciolto).

I terreni vengono locati a corpo e non a misura.

### **Irrigazione e bonifica**

I canoni d'irrigazione gravano sul conduttore, mentre i contributi di bonifica sono a carico del proprietario, salvo diversa pattuizione.

Le elettropompe, le motopompe, ecc. di proprietà dell'affittuario, vengono asportate alla cessazione del contratto, restando a favore del fondo le parti fisse ed immobili, salvo diversa pattuizione. 

### **Tutori delle piante**

I pali sostegno delle piante fruttifere costituiscono dotazione stabile del fondo.

I pali secondari o puntelli (terze, terzine, ecc.), quando sono di proprietà del conduttore, possono essere da questi asportati, oppure venduti all'affittuario entrante.

I pali e le canne di sostegno per le coltivazioni erbacee sono di proprietà dell'affittuario dal quale vengono asportati all'epoca del rilascio del fondo.

### **Piante secche od abbattute**

Il tronco ed i rami grossi delle piante secche od abbattute spettano al proprietario del fondo; le restanti parti (radici, rami piccoli e fogliame) sono di spettanza dell'affittuario al quale fanno carico le spese di abbattimento.

## **REGIONE AGRARIA 14<sup>^</sup>**

### **“COLLINE LITORANEE DEL CILENTO”**

Comuni compresi nella regione: *Agropoli, Ascea, Casalvelino, Castellabate, Centola, Montecorice, Pisciotta, Pollica, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana.*

### **FORMA DEI CONTRATTI AGRARI**

Prevale la conduzione diretta del proprietario del fondo.

Si riscontrano contratti di fitto ordinario, mentre residuano contratti di colonia parziaria vietati dalla legge.

### **Misura dei terreni**

La misura dei terreni è il tomolo.

Fanno eccezione i Comuni di San Mauro Cilento e Pollica ove la misura in uso è l'ettaro. 

I terreni vengono locati a corpo e non a misura.

### **Irrigazioni**

I canoni di irrigazione gravano sull'affittuario del fondo oppure vengono sostenuti per metà da ciascuna delle parti, secondo la natura del contratto.

### **Tutori delle piante**

I pali di sostegno delle piante fruttifere, i pali secondari o puntelli (terze, terzigne, ecc.), i pali e le canne di sostegno per le colture erbacee costituiscono dotazione stabile del fondo.

### **Piante secche od abbattute**

Tutto il materiale legnoso ricavato dalle piante secche od abbattute è di spettanza del proprietario al quale fanno carico le spese di abbattimento; spettano al conduttore i rami piccoli, le radici ed il fogliame delle piante predette.

## **REGIONE AGRARIA 15<sup>^</sup>**

“COLLINE LITORANEE DEL GOLFO DI POLICASTRO”

Comuni compresi nella regione: *Camerota, Ispani, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Sapri, Torraca, Vibonati.*

### **FORMA DEI CONTRATTI AGRARI**

Nella zona prevale la conduzione diretta.

Residuano contratti di colonia parziaria vietati dalla legge.

### **Misura dei terreni**

La misura dei terreni è il tomolo.

I terreni vengono locati a corpo e non a misura.

### **Irrigazioni**

I canoni d'irrigazione gravano sul conduttore.

Le elettropompe, le motopompe, ecc., di proprietà del conduttore, vengono asportate alla scadenza del contratto, restando a favore del fondo le parti fisse ed immobili degli impianti irrigui.



### **Tutori delle piante**

I pali di sostegno delle piante fruttifere, così come i pali secondari o puntelli (terze, terzine, ecc.), e le canne di sostegno per le colture erbacee costituiscono dotazione del fondo.

### **Piante secche od abbattute**

Tutto il materiale legnoso ricavato dalla piante secche od abbattute è di spettanza del proprietario al quale fanno carico le spese di abbattimento; al conduttore spettano i rami piccoli, le radici ed il fogliame delle piante predette.

## **PIANURA**

### **REGIONE AGRARIA 16<sup>^</sup>**

#### **“AGRO NOCERINO”**

Comuni compresi nella regione: *Angri, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati.*

### **FORME DEI CONTRATTI AGRARI**

Prevalgono la conduzione diretta dei piccoli fondi rustici e l'affittanza.

### **Misura dei terreni**

La misura dei terreni è il moggio.

I terreni vengono locati a corpo e non a misura.

### **Irrigazione e bonifica**

I canoni d'irrigazione gravano sul conduttore mentre i contributi di bonifica sono a carico del proprietario, salvo diversa pattuizione.

Le elettropompe e le motopompe, di proprietà del conduttore, vengono asportate alla scadenza del contratto, restando a favore del fondo le parti fisse ed immobili degli impianti irrigui.

### **Piante vegetanti**

I semenzai e le carciofaie sono di spettanza del colono uscente il quale può asportarli o venderli all'affittuario entrante.

### **Tutori delle piante**

I pali di sostegno delle piante fruttifere costituiscono dotazione stabile del fondo.

I pali secondari o puntelli (terze, terzigne, ecc.) quando sono di proprietà del conduttore, possono essere da questi asportati oppure venduti al subentrante. I pali e le canne di sostegno per le coltivazioni erbacee sono di proprietà del conduttore dal quale vengono asportati all'epoca del rilascio del fondo.

### **Piante secche od abbattute**

Il tronco ed i rami grossi oltre i 10 cm di diametro delle piante secche od abbattute spettano al proprietario del fondo.

Le restanti parti (radici, rami piccoli e fogliame) sono di spettanza del conduttore che ne esegue l'abbattimento.

## **REGIONE AGRARIA 17<sup>^</sup>**

### **“PIANA DEL SELE”**

Comuni compresi nella regione: *Battipaglia, Bellizzi, Capaccio, Eboli, Pontecagnano Faiano, Serre.*

## **FORME DEI CONTRATTI AGRARI**

Si riscontrano la conduzione diretta e contratti di fitto ordinario.

### **Conduzione diretta**

La conduzione diretta dei fondi viene praticata dai proprietari o da imprenditori agricoli, a mezzo di salariati fissi ed avventizi, specie nelle aziende a coltura estensiva e dove prevale l'allevamento del bestiame.



### **Misura dei terreni**

La misura dei terreni è il tomolo.

I terreni vengono locati a corpo e non a misura

### **Irrigazione e bonifica**

I canoni di irrigazione gravano sul conduttore, mentre i contributi di bonifica sono a carico del proprietario, salvo diversa pattuizione.

Le elettropompe e le motopompe di proprietà del conduttore, vengono asportate alla cessazione del contratto, restando a favore del fondo le parti fisse ed immobili, salvo diversa pattuizione.

### **Tutori delle piante**

I pali di sostegno delle piante fruttifere costituiscono dotazione del fondo.

I pali secondari o puntelli (terze, terzigne, ecc.) sono di proprietà del conduttore che può asportarli.

I pali e le canne di sostegno per le coltivazioni erbacee sono di proprietà del conduttore dal quale vengono asportati all'epoca del rilascio del fondo.

Le stecconate, quando facciano parte delle consegne fatte dal proprietario all'inizio dell'affitto, devono essere riconsegnate nello stato in cui sono state ricevute; quando, invece, siano state impiantate dal conduttore, questi ha diritto ad asportarle, salvo diversa pattuizione.

### **Piante secche ed abbattute**

Il tronco ed i rami grossi oltre 10 cm. di diametro delle piante secche od abbattute spettano al proprietario del fondo.

Le restanti parti (radici, rami piccoli e fogliame) sono di spettanza del conduttore al quale fanno carico le spese di abbattimento.

## **CONTRATTO DI COLTIVAZIONE DEL TABACCO**



L'acquisto del prodotto viene effettuato direttamente dal produttore o a mezzo di contratto scritto di coltivazione.

La stima (apprezzamento) del tabacco allo stato verde avviene di norma in contraddittorio tra il perito dell'acquirente ed il perito del coltivatore, in caso di mancato accordo.

Quando interviene, all'intermediario autorizzato, viene corrisposta una provvigione ogni 100 chilogrammi netti allo stato secco da concordarsi volta per volta.

Il trasporto del tabacco dall'azienda coltivatrice al magazzino del trasformatore cede a carico di quest'ultimo.

### **Semi per la coltivazione**

I semi vengono forniti dalla ditta trasformatrice. Per quanto riguarda i semi di linee ibride resistenti alla "peronospora tabacina", le aziende trasformatrici li acquistano da ditte specializzate e li cedono - alle stesse condizioni sotto le quali le hanno ricevute - ai coltivatori che ne rimborsano il prezzo.

### **Acquisto del tabacco allo stato secco sciolto**

L'acquisto da parte della ditta avviene previa stima (apprezzamento) della partita di tabacco consegnata dal coltivatore.

La stima (apprezzamento) del prodotto - in mancanza di accordo - si compie in contraddittorio tra il perito dell'acquirente ed il perito del coltivatore. L'importo viene pagato subito per le forniture alle ditte private e all'A.T.I., mentre per le forniture al Monopolio esso viene pagato entro i 15 giorni.

TITOLO QUINTO

**COMPRAVENDITA  
DI PRODOTTI**



## Cap. I



### **PRODOTTI DELLA ZOOTECCIA E RELATIVI PRODOTTI GREZZI**

#### *a) Bovini da vita, da latte e da macello*

##### **Ordinazione e prenotazione**

Ordinazione e prenotazione - praticate per il bestiame destinato alla produzione del latte e della carne - si riscontrano specialmente per il bestiame che s'importa da altre province e soprattutto per il bestiame proveniente da nuclei di selezione o da allevamenti specializzati. Si effettuano, prevalentemente, tramite l'Associazione Provinciale degli Allevatori o direttamente dal compratore.

##### **Preventivo**

L'allevatore nel prenotare chiede anche il preventivo del costo del bestiame.

##### **Forma del contratto**

Il contratto può essere in forma scritta o solo verbale.

Il contratto è concluso verbalmente, ad eccezione del bestiame prenotato per il quale l'acquirente sottoscrive formale impegno e versa un anticipo non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo.

##### **Conclusione del contratto**

La vendita del bestiame destinato all'allevamento ed al macello, eccezionalmente al lavoro, può aver luogo nelle stalle, nelle tenute,

nelle fiere e nei mercati, oppure presso le organizzazioni tecniche ed economiche quando si tratta di bestiame proveniente da nuclei di selezione o da allevamenti specializzati.

Nelle fiere e nei mercati della Provincia si contratta “**a vista**” oppure “**a peso vivo**” o “**a peso morto**”.

Il venditore non dà garanzie, tranne per i vizi ed i difetti come per legge o quelli esplicitamente concordati tra le parti.

La consegna è sempre fatta presso l’azienda del venditore. Trascorso il momento della consegna il venditore null’altro garantisce.

Se la contrattazione è avvenuta a “peso morto” la consegna dell’animale si effettua al macello a rischio e spese del venditore.

I pagamenti si effettuano in contanti, nei limiti di legge, all’atto del ritiro degli animali, salvo dilazione.

### **Specie di vendita**

I contratti di compravendita di bovini da macello si stipulano alle seguenti condizioni:

- a) “**a peso vivo**”, nel qual caso si moltiplica il prezzo unitario pattuito per il peso riscontrato dall’animale vivo. Il peso viene determinato dopo un certo numero di ore di riposo e di digiuno dell’animale, detto “**sosta**”, che va da un minimo di dodici ad un massimo di ventiquattro ore stabilito di volta in volta; può anche essere determinato subito specie se si è in fiera od in pubblico mercato e, in tal caso, esplicitamente si conviene se il detto peso debba essere computato per intero oppure ridotto di una percentuale per la pienezza dei visceri;
- b) “**a peso morto**” e cioè determinando un prezzo minimo per chilogrammo che viene moltiplicato per il peso risultato dal quattro-quarti dell’animale macellato, eviscerato, scuoiato e privato della testa e delle zampe;
- c) “**a peso morto**” calcolato sul **peso vivo**” e cioè determinandosi sul peso dell’animale vivo un coefficiente di riduzione in percentuale di

tale peso a seconda del tipo e genere dell'animale, nonché del suo stato di nutrizione e di ingrassamento. 

In tutti i tre predetti casi, quando per vizio non riconoscibile esteriormente, ma rivelatosi nel sezionamento dell'animale, la competente autorità sanitaria abbia ordinato la distruzione dell'animale o la sua destinazione - parziale o totale che sia - alla distruzione il venditore è tenuto a restituire il prezzo eventualmente riscosso, a risarcire oppure ad abbuonare la differenza di valore, se non espressamente pattuito in contrario. Salvo se sia stata pattuita espressamente garanzia diversa.

I bovini da allevamento (vitelli, giovenchi maschi o femmine, le vacche e i tori da razza) sono contratti **“a capo”**.

Il bestiame bovino può vendersi anche **“a fiamma e fuoco”**, nel qual caso il venditore non dà alcuna garanzia ed il compratore assume ogni rischio e pericolo.

### **Unità base di contrattazione**

La contrattazione del bestiame si effettua a capo ed a peso, tenendosi anche conto del valore genetico.

### **Modo di misurazione**

La misurazione del bestiame viene effettuata **“a vista”**, a peso con bascula, bilico, fissi o mobili, oppure a mezzo tasti, tocchi e maneggiamenti.

### **Requisiti**

Il bestiame di razza selezionata deve essere munito di apposito certificato genealogico o di origine; detto bestiame viene anche accompagnato dal certificato sanitario riguardante la tubercolosi, la brucellosi, o altre malattie. Il certificato genealogico e l'attestazione sanitaria sono a cura e spese del venditore.

### **Bollatura**

Tutti i bovini in compravendita devono essere contraddistinti con marca

auricolare o con altro sistema di marcatura e regolarmente iscritti all'anagrafe nazionale. 

### **Consegna**

La consegna viene effettuata nelle aziende, nelle fiere, nei mercati o nelle stalle di sosta a cura e spese del venditore.

### **Verifica**

La verifica del bestiame avviene all'atto della consegna.

### **Ricevimento**

Il ricevimento del bestiame avviene nel luogo dove è stato concluso il contratto o nelle stalle di sosta quando si tratta di bestiame importato.

### **Spedizione, trasporto ed assicurazione**

Per il bestiame importato da fuori provincia le spese di spedizione, trasporto, assicurazione e per l'accompagnatore sono a carico del venditore.

Anche i rischi fino alla consegna del bestiame sono a carico del venditore.

### **Pagamento**

Il pagamento viene effettuato in contanti alla consegna, salvo diversa pattuizione.

### **Obblighi di garanzia del venditore**

Per tutto il bestiame, proveniente o destinato fuori provincia il venditore garantisce l'immunità da malattie infettive (tubercolosi, brucellosi, afta ed altre), come da certificazione medico-veterinaria che deve scortare sempre gli animali.

### **Azione redibitoria per vizi occulti**

Il termine di denuncia al venditore decorre dalla scoperta del vizio o difetto o malattia; per le malattie indipendentemente dal periodo

d'incubazione della malattia stessa, e tenuto conto della disponibilità dei mezzi per l'accertamento di essa, sempre dalla scoperta. 

Danno diritto all'azione redibitoria - previa denuncia entro otto giorni dalla data di acquisto del bestiame - i seguenti vizi e difetti:

- 1) il cozzare;
- 2) il non lasciarsi mungere, limitatamente ai capi già in lattazione;
- 3) il calciare;
- 4) il mordere;
- 5) la cecità.

Per il bestiame brado da allevamento e da riproduzione nessuna garanzia è ammessa per i difetti ed i vizi occulti sopraelencati.

### **Risoluzione del contratto**

Nel caso di morte dell'animale per malattia preesistente alla compravendita ed accertata da veterinario, il contratto si risolve.

### **Diritti doganali**

Nelle compravendite "a peso morto" di bovini da macello tutti i tributi sono a carico del compratore.

### **Mediazione**

Nella compravendita di bovini da allevamento o da macello, quando i contratti vengono effettuati nei mercati o nelle fiere, il corrispettivo per la mediazione viene pagato dal venditore o dal compratore, come prestabilito dalle parti.

Quando vengono effettuati nelle stalle o presso il venditore viene generalmente corrisposto dal compratore.

La misura di detto corrispettivo va da un minimo di € 5,16 ad un massimo di € 10,32 a capo.

Nel caso di bestiame selezionato, la misura può raggiungere anche € 12,91 a capo, salvo diversa pattuizione, oltre un compenso che va da un minimo di € 2,58 per "capo adulto" all'addetto all'allevamento.

## **Vacche da latte**



In alcuni contratti di compravendita di vacche da latte, il venditore deve dare la prova al compratore che la vacca produce il quantitativo di latte pattuito attraverso l'esperimento di un giorno nella propria stalla.

Quando la produzione di latte nella stalla dell'acquirente risulti, nel termine di prova, minore del quantitativo convenuto, il prezzo può essere proporzionalmente ridotto ed il contratto resta fermo, sempre però che tale condizione risulti espressamente pattuita.

Il recesso del contratto è regolato dagli usi previsti in generale per i bovini da latte, da vita e da macello.

### **Gravidanza**

Il venditore garantisce la gravidanza della vacca venduta come gravida e consegna all'acquirente copia del CIF.

È in facoltà del compratore di richiedere, a spese dell'acquirente, la diagnosi di gravidanza da parte del veterinario.

## **Bufalini**

Per i bufalini vigono gli usi innanzi indicati per i bovini, se ed in quanto applicabili. Nei Comuni di Albanella, Battipaglia, Capaccio, Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano, Serre, Agropoli, Altavilla Silentina, Casalvelino, Omignano, Ogliastro Cilento, la vendita viene trattata nelle aziende, nei mercati, oppure nelle stalle dei produttori "a vista" oppure "a peso vivo" con una riduzione ("tara") variabile dal 5 al 10% sul peso, secondo quanto si conviene fra le parti.

### ***b) Equini***

Gli equini (cavalli, muli ed asini) si contrattano verbalmente. Se si tratta di partite importanti o di animali di lusso, le compravendite si effettuano anche per iscritto.

Il prezzo viene stabilito per capo oppure a pariglia. A garanzia dell'esecuzione del contratto, il compratore corrisponde caparra nella misura convenuta. 

Si praticano le seguenti modalità di vendita:

- a) **“ad uso di fiera”** ovvero **“alla gavezza”** oppure **“gavezza a terra”**: si indica così quando non si ammette altra prova circa le capacità e le condizioni fisiche dell'animale, oltre quelle acquisite dall'osservazione;
- b) **“per amicizia”** ovvero **“con tutta amicizia”**, cioè con piena garanzia per il compratore.

Quando oggetto della compravendita sono cavalle ed asine incinte, il venditore non assume responsabilità sulla sussistenza o meno della gravidanza, salvo che tale condizione non sia ritenuta essenziale al contratto.

### **Animali appaiati**

Se si è contrattato per animali appaiati ed una delle bestie ha vizi o difetti, il compratore ha diritto di restituire anche l'altra.

### **Azione redibitoria per vizi occulti**

Vigono gli stessi usi riportati per i bovini, con l'aggiunta, tra i vizi ed i difetti, del ticchio e della bolsaggine (enfisema polmonare).

### **Mediazione**

Salvo diversa pattuizione, il corrispettivo per la mediazione varia dal 3 al 5% ed è a carico per metà di ciascuna delle parti.

### ***c)Suini***

I suini da macello si contrattano come segue:

- a) **“a peso vivo”**, nel quale caso si determina il prezzo unitario per

chilogrammi e si moltiplica per il peso riscontrato dell'animale vivo. Nessun abbuono è concesso per la pienezza dei visceri se gli acquisti si effettuano sui mercati, mentre negli altri casi si suole concedere un abbuono tra i 5 ed i 10 chilogrammi.

Se trattasi di scrofa, il venditore è tenuto a dare in tutti i casi un abbuono da Kg 5 a Kg 10 per capo. Nel caso che la scrofa risulti gravida, all'atto della macellazione, viene sottratto dal peso vivo, oltre l'abbuono predetto, il peso della matrice e del suo contenuto.

- b) “a dente ed unghie”** ossia “**a peso morto**” e cioè secondo il peso accertato delle due mezzene nelle quali viene sezionato l'animale, compresi la testa ed i piedi posteriori.

Il venditore è tenuto ad accordare sul peso così determinato un abbuono di Kg 2 per capo, se la pesatura viene eseguita appena completate le operazioni di mattazione.

Per i casi di distruzione o menomazione del valore dell'animale, conseguenti ad accertamento sanitario dopo la macellazione si praticano gli usi vigenti per i bovini.

### **Diritti doganali e tributi**

Nella compravendita “**a peso morto**” tutti i tributi sono a carico del compratore.

### **Mediazione**

Nella compravendita di suini, al mediatore autorizzato va corrisposta una provvigione che va da € 1,03 a € 2,58 a capo, salvo diversa pattuizione. Tale provvigione è a carico del venditore quando la vendita è fatta in fiera o mercato; è a carico del compratore se la vendita è fatta nella stalla ovvero presso il venditore.

### ***d) Ovini e caprini da macello e non da macello***

### **Forma del contratto**

I contratti di compravendita di animali ovis e capris si fanno, di solito, verbalmente.

### **Specie di vendita**

Il bestiame ovino e caprino si può contrattare:

- a) **“a colpo d’occhio”**; assegnando un valore a vista a ciascun capo oppure all’intera partita di bestiame;
- b) **“a peso vivo”**; determinando il prezzo unitario per chilogrammo, che sarà moltiplicato per il peso dell’animale o degli animali contrattati riscontrato al passaggio degli stessi sulla bascula;
- c) **“a peso morto”**; determinando un valore unitario per ogni chilogrammo, che sarà moltiplicato per il peso dell’animale mattato, dissanguato e se richiesto anche eviscerato.

Per i casi di distruzione o di menomazione del valore degli animali, conseguenti ad accertamento sanitario dopo la macellazione, si praticano gli usi vigenti per i bovini.

### **Consegna**

La consegna, salvo diversa pattuizione, viene effettuata nel luogo ove il bestiame si trova.

Nel caso che il bestiame non venga ritirato immediatamente, esso viene marcato dal compratore con un contrassegno a colori idoneo all’uopo e rimane in custodia del venditore, ma a rischio del compratore.

### **Risoluzione del contratto**

In caso di morte dell’animale per malattia precedente al contratto, debitamente accertata da veterinario, la compravendita si considera risolta.

### **Tributi**

Nella compravendita **“a peso morto”** tutti i tributi sono a carico del compratore.

### **Mediazione**

Al mediatore autorizzato va corrisposta una provvigione che varia da un minimo di € 0,51 ad un massimo di € 1,03.

Tale provvigione è a carico del venditore quando la vendita è fatta in fiera o mercato; è a carico, invece, del compratore se la vendita è fatta nell'ovile ovvero presso il venditore. 

### *e) Avicoltura*

Il commercio dei riproduttori è esercitato dai centri di selezione; quello dei pulcini attraverso gli incubatoi esistenti presso i centri di produzione; quello delle uova e della carne presso i centri di allevamento. La relativa regolamentazione commerciale viene eseguita secondo le apposite vigenti disposizioni legislative.

### *f) Latte*

#### **Ordinazione e prenotazione**

Tra il produttore e l'industriale o la Centrale del latte viene stipulato contratto della durata di un anno e precisamente dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Il contratto viene stipulato dal mese di maggio ad agosto per quanto riguarda il latte bovino e bufalino. Per il latte bufalino vengono stipulati contratti annuali a prezzo differenziato per i mesi c.d. invernali (da settembre a febbraio) e per i mesi c.d. estivi (da marzo ad agosto). Per il latte ovino e caprino e per il periodo ottobre-aprile il prezzo è differenziato. Dal 1° maggio al 31 agosto, il contratto è stipulato per limitati periodi. Per le produzioni di piccole entità di latte bovino e bufalino, i contratti vengono stipulati anche tra raccoglitori e le aziende industriali (o le Centrali).

#### **Prezzo**

Il latte bovino viene normalmente pagato al prezzo fissato in base ad accordi interprofessionali.

#### **Forma del contratto**

Il contratto si stipula per iscritto per le partite che riguardano quantitativi rilevanti.

### **Concessione di vendita con esclusiva**

I produttori s'impegnano a consegnare il latte prodotto in azienda esclusivamente al compratore col quale hanno trattato e questi, da parte sua, si obbliga a ritirare tutto il quantitativo pattuito. 

### **Specie di vendita**

La vendita del latte viene effettuata a misura o a peso.

### **Unità base di contrattazione**

Il latte bovino e pecorino viene venduto a volume: quello bufalino a peso (Kg).

### **Campioni, analisi, verifica**

I campioni vengono prelevati, analizzati e controllati all'atto della consegna. In caso di contestazione si prelevano tre campioni, uno per l'acquirente uno per il venditore e il terzo per la eventuale analisi di revisione da farsi alla presenza di entrambe le parti in un laboratorio scelto di comune accordo.

### **Requisiti**

Il latte deve essere genuino ed integro, così come viene ottenuto da una normale mungitura completa ed ininterrotta della mammella e deve rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla vigente legislazione veterinaria. Per il latte di bufala può essere stabilito tra le parti che esso è destinato alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP e, quindi, dovrà essere conforme al disciplinare di produzione vigente. Nel caso di doppia mungitura ed unica consegna, il produttore è tenuto a tenere separato il latte della sera da quello della mattina.

### **Imballaggio**

Il latte viene consegnato in bidoni metallici di capacità da un minimo di 20 ad un massimo di 50 litri, oppure in cisterne. Nel caso in cui viene richiesta la refrigerazione, il costo della stessa è a carico del venditore.

### **Consegna**

La consegna viene effettuata franco stalla, salvo maggiorazione di prezzo quando la consegna viene fissata per franco banchina, Centrale o stabilimento industriale. 

### **Pagamento**

Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni nell'azienda del venditore dalla data fattura fine mese.

### **Reclami**

Eventuali contestazioni devono essere avanzate all'atto della consegna o appena ricevuti gli esiti delle analisi di laboratorio.

### **Usi tecnici**

Presso la stalla o l'ovile la qualità del latte viene accertata mediante prova di stalla. Presso la centrale o gli stabilimenti industriali, la qualità viene accertata attraverso le analisi.

### ***g) Uova***

Le uova vengono commerciate direttamente dai produttori a mezzo di raccoglitori che provvedono a fornire il mercato.

Tale vendita viene effettuata a numero, con selezione in base al peso.

### ***h) Letame***

Il letame viene impiegato generalmente nell'azienda dove viene prodotto nella quantità e nei limiti di legge.

### ***i) Pelli grezze***

#### **Acquisto (incette):**

Le pelli grezze bovine, bufaline ed equine vengono acquistate a prezzo unitario e per tipo.

Le pelli grezze ovine e caprine vengono acquistate, presso i macellai, allo stato fresco, salate o essiccate, da raccoglitori o da ditte specializzate, che le commerciano, a numero od a filo lungo, nonché, direttamente da concerie, a numero o a peso, o scarto o filo lungo. 

### **Contrattazione**

I contratti presso i macellai avvengono, senza limite di tempo, per raccoglitori e ditte specializzate ed a termine per le concerie.

### **Prezzo**

Il prezzo, da parte dei raccoglitori e delle ditte specializzate, viene offerto, mentre, da parte delle concerie, viene stabilito all'atto del contratto che si stipula in forma scritta.

Per le bovine, il prezzo è articolato a “**scacco peso**” con riferimento a buoi, vacche, vitelli e vitelloni.

Le bufaline vanno prese senza scacco peso.

Le equine vanno divise in cavalli, muli ed asini.

Per l'acquisto delle pelli ovine da animali adulti, da parte delle concerie, il prezzo ha riferimento al peso secco, perché va considerata la lunghezza della lana in rapporto al mese di macellazione. Tali pelli hanno diverse denominazioni per determinare, approssimativamente, il peso e si distinguono in: tosi, mezzalana, agnellotti e lanute.

Per l'acquisto delle pelli caprine, sempre da parte delle concerie, il prezzo va valutato alla resa in secco e varia per zona e razza.

Ai fini del prezzo dette pelli caprine si distinguono secondo il sesso, l'età dell'animale da cui provengono, e vanno divise in quattro categorie: capretti, mascolotti, capre e becchi.

Le pelli di agnelloni, castrati, pecore e montoni vengono vendute a peso, senza unghie, senza corna e senza materie estranee.

### **Consegna**

Le pelli bovine, bufaline ed equine vengono consegnate con zampe lunghe, senza muso ed unghioli, con coda vuota, pulita di peli e senza corpi estranei.

Le pelli bovine vengono cedute alle conchiere, salate, divise a scacco  peso e senza coda e parti sospese, determinandosene la media ed il relativo prezzo.

La colorazione dei manti può essere alla rinfusa o selezionata. Per quanto riguarda il colore bianco le relative pelli vengono sempre menzionate in percentuale in ogni partita.

La consegna avviene nei locali del venditore, con carico su autocarro in pacchi con o senza branciali a perdere.

Qualora l'acquisto di pelli bovine, bufaline ed equine avviene a cura dei raccoglitori presso macellai, si riconosce per lo sporco Kg 1 a pelle, tarando eventuali difetti. Nei Comuni di Cava de' Tirreni, Pagani e Sarno viene riconosciuto un abbuono di Kg 2 a pelle, senza riscontro di difetti. Tale bonifica non si pratica nelle vendite fatte dai raccoglitori.

La consegna fatta dai macellai avviene alla rinfusa ed è a carico dell'acquirente provvedere al carico ed al trasporto della merce dal luogo di consegna.

Le funi necessarie per l'imballaggio sono fornite dal venditore salvo diversa pattuizione.

### **Quantità merce pattuita**

Quando nei contratti si fa uso della clausola "circa" è consentita la consegna del 10% in più o in meno della quantità di merce pattuita.

È ammessa una tolleranza sulla media del 5% in più o in meno salvo diversa pattuizione.

### **Pagamento**

Il pagamento ha luogo all'atto della consegna delle pelli e viene effettuato in contanti o a dilazione.

### **Difetti**

Sono considerate pelli difettose le pelli bovine tarlate, marcate a fuoco, ferrettate, piegate e con tagli profondi.

Per tali difetti l'abbuono varia dal 5 al 20% salvo diversa pattuizione. I difetti di fiore sono rappresentati dai segni di malattie della pelle o di

catene, giogo dell'aratro, pungoli o rotture; quelli di carne sono i taroli, tagli, buchi. 

Le pelli bovine vanno aperte a regola d'arte seguendo la linea centrale della parte inferiore della bestia per torace e pancia, mentre le zampe vanno aperte alla cavallina e la testa non deve presentare parti sospese. Apertura alla cavallina si intende che alla zampa la pelle viene aperta mediante una sola incisione per tutto il suo corso.

La taratura va dal 10% per difetti lievi al 20% per difetti gravi. Per difetti gravi delle pelli bovine si intendono: buchi più di tre, tarli e difetti di fiore.

Le pelli "riscaldate" o "marce" vanno tarate in rapporto al danno e possono essere anche rifiutate.

Nei rapporti tra commercianti in pelli grezze e tra detti commercianti e concerie, per le pelli caprine, i difetti rilevanti sono: sottopeso, lente di cuoio, bucate, con tarolo o tarmate.

Per le pelli ovine, sono considerate difettose quelle lente di cuoio, bucate verso il centro, tarmate, spinate o con zecche.

### **Verifica**

La verifica delle pelli avviene all'atto e nel luogo della consegna.

### **Mediazione**

Qualora nella compravendita delle pelli grezze intervenga mediatore autorizzato gli viene corrisposta una provvigione in misura del 2% che fa carico per metà a ciascuno dei contraenti.

## ***l) Lana***

### **Contrattazione**

La compravendita viene stipulata per iscritto solo nei casi di contratti di notevole importanza.

La lana - assortita per qualità e colorazione - viene contrattata: sudicia, saltata, lavata e in ogni caso senza sostanze estranee e senza umidità oltre il normale. In mancanza di stabilimenti locali di condizionatura,

l'umidità dovrà essere molto vicina a quella stabilita dai tassi internazionali di ripresa (17/18%). 

Si contratta su campione o direttamente sulla partita, salvo collaudo della messa alla consegna.

A garanzia dell'esecuzione del contratto, si versa una caparra in misura variabile da un decimo ad un quinto dell'importo della partita contrattata. Il pagamento viene eseguito per intero all'atto della consegna o a termine.

Per quanto riguarda la lana di concia arsenicata d'importazione, nelle trattative occorre precisare lunghezza e colore. Per quanto riguarda la lana di concia calcinata, la vendita va fatta su campione, precisando lunghezza e colore.

### **Qualità**

Le lane trattate nella Provincia sono delle seguenti qualità:

1<sup>a</sup> - lana di tosa:

- a) sudicia e saltata;
- b) matracina o agnellina;
- c) merinos ordinario o tipo Sardegna.

2<sup>a</sup> - lana di concia, calcinata, solforata e arsenicata.

### **Consegna - Verifica del peso e della qualità**

L'unità di peso che, consuetudinariamente, costituisce la base delle contrattazioni è il chilogrammo.

L'epoca della consegna si fissa in contratto. La consegna ha luogo **“franco stazione partenza”**, oppure franca di spese nel magazzino o deposito del compratore.

Il peso della merce è verificato sul luogo della consegna in presenza di entrambi i contraenti o di loro fiduciari, con o senza l'intervento del mediatore.

La verifica della qualità ha luogo prima presso il venditore e, poi, alla consegna aprendo parte delle balle di ogni singola partita.

### **Imballaggio**

Le balle (tele) sono fornite dal compratore. Quando sono fornite dal venditore, l'acquirente ha l'obbligo di restituirle entro il termine stabilito: se non le restituisce è tenuto a pagarne il prezzo. 

### **Calo**

Fa sempre fede, anche per le vendite fuori piazza, il peso accertato al posto di consegna e stabilito nel contratto.

È ammesso un calo naturale dell'1%, e per la lana di concia arsenicata fino ad un massimo del 2%.

### **Difetti**

I difetti che possono dar luogo alla rescissione del contratto sono:

- 1) l'eccessiva umidità;
- 2) la muffa;
- 3) la presenza di tarme.

La lana deve, comunque, presentarsi senza adulterazioni (sostanze estranee), non ingiallita e sufficientemente resistente alla trazione.

In caso di contestazioni, le parti concordano abbuono sul prezzo. La lana nera agnellina ha un valore di un quarto in meno della lana di pecora **“matricina”**.

La lana di scarto si valuta a metà.

### **Pagamento**

Può essere fatto alla consegna o a data stabilita, secondo accordo fra le parti.

### **Mediazione**

Al mediatore autorizzato che interviene nell'affare, si suole corrispondere una provvigione nella misura del 2% che è a carico per metà di ciascuno dei contraenti.



## Cap. II



### PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

#### *a) Frumento*

##### **Ordinazione e prenotazione**

Nella compravendita del grano non si procede all'ordinazione, ma qualche volta a prenotazione, specie quando si tratta di sementi elette o di grano da seme.

##### **Forma del contratto**

Le contrattazioni hanno luogo prevalentemente **“sulla parola”** e con il versamento di una caparra, mai inferiore al 10% dell'importo da pagare, oppure col versamento di un anticipo.

##### **Conclusione del contratto**

La conclusione del contratto avviene in campagna, nei magazzini dell'azienda produttrice, a **“bocca di trebbia”**, oppure su campione presentato dal produttore o da chi per esso.

##### **Specie di vendita**

La vendita del grano avviene sempre a chilogrammo e la pesatura viene eseguita presso l'azienda di produzione, rimanendo a carico del

venditore le spese per insaccatura, pesatura e caricamento sui mezzi di trasporto, mentre il compratore è tenuto a fornire i sacchi ed i mezzi di trasporto, nella località e all'epoca stabilite in contratto. 

Quando si stabilisce che la consegna avvenga con la formula “**reso stazione**”, le spese di trasporto dall'azienda al piano caricatore della ferrovia sono a carico del venditore, mentre restano a carico del compratore le spese relative alla richiesta del carro ed alla messa in vagone.

Quando l'acquisto è fatto “**franco vagone partenza**” le spese fino al rilascio della reversale ferroviaria restano a carico del venditore.

La vendita del grano ai molini avviene generalmente tramite mediatori. Quando la vendita ha luogo “**franco vagone partenza**”, il compratore ha il diritto di avere la merce nel vagone in partenza franca di spese o nolo: il trasporto dei sacchi vuoti va a suo carico. In questo caso il pagamento del prodotto ha luogo presso il domicilio del compratore mediante versamento degli otto decimi a presentazione della reversale ferroviaria; la rimanenza viene pagata all'atto del ritiro del grano.

Quando si vende “**franco vagone arrivo**”, tutte le spese di caricamento e quelle di trasporto dei sacchi vuoti sono a carico del venditore ed il pagamento si effettua integralmente dopo la verifica ed il ritiro della merce.

Il peso e la verifica della qualità hanno luogo nei molini con l'intervento del mediatore, il quale, quando gode la fiducia dei contraenti, cura l'incasso, stabilisce l'eventuale differenza di qualità e media le contestazioni che possano insorgere.

Nella vendita “**franco vagone arrivo**” è consentito un calo (così detto stradale) dello 0,25% sul peso, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto.

La clausola “**carica**”, riferita a quantitativo fissato nel contratto, importa tolleranza del 5% - in più o in meno - sul peso riscontrato all'atto della ricezione, di cui il 3% a prezzo di contratto ed il 2% al prezzo corrente al momento dell'arrivo.

La spedizione “**pronta**” è quella da eseguirsi all'arrivo dei sacchi vuoti ed entro un termine massimo di giorni sette dalla ricezione degli stessi.

I grani nazionali, trasportati via mare, vengono acquistati con la clausola “**C.I.F.**” (costo, nolo, assicurazione). 

Tutte le altre spese sono a carico del compratore, salvo diversa espressa pattuizione.

La clausola “**peso sbarcato**” significa che il peso da pagarsi è quello riconosciuto all’atto della discarica in banchina, da effettuarsi da pubblico pesatore.

Il pagamento del grano nazionale, proveniente via mare, si effettua a presentazione dei documenti di carico con il versamento dell’intero importo della fattura. Il campione viene prelevato alla discarica, in contraddittorio con l’assistente del caricatore; in caso di disaccordo, per differenza di qualità, la divergenza è demandata ad un arbitro amichevole compositore.

**I grani esteri** si acquistano anche con la clausola “**C.I.F.**” Salerno.

Il pagamento è effettuato integralmente ad esibizione dei documenti di carico, i quali vengono affidati dal venditore, per l’incasso, ad una banca locale oppure a persona di sua fiducia.

Le differenze ricevute in meno sui quantitativi vengono rimborsate dal venditore all’atto della liquidazione della fattura.

Il campione è prelevato in contraddittorio e le contestazioni in ordine alla qualità vengono demandate alla Camera Arbitrale di Genova per i grani provenienti dal Nord America e alla Camera Arbitrale di Londra per quelli provenienti dal Commonwealth.

Il compratore ha diritto di ricevere la merce franco di spese di caricamento.

Il pagamento a saldo della merce avviene al momento dell’ultimazione della verifica, sia quantitativa che qualitativa.

Nelle vendite fatte a mezzo autoveicoli franco arrivo, il venditore consegna la merce franco di spese di trasporto fino alla destinazione stabilita in contratto.

### **Unità di base di contrattazione**

L’unità base di contrattazione è il chilogrammo.

### **Modo di misurazione**

La misurazione del grano viene effettuata con la bascula o con il bilico. 

### **Campioni ed analisi**

Quando il contratto viene fatto su campione, questo si preleva dalla massa o dai diversi cumuli di grano.

Le analisi vengono eseguite in contraddittorio.

### **Requisiti della merce**

Il produttore non garantisce il peso specifico del grano.

Quando la vendita si effettua con la denominazione “**buona media dell’annata**”, il grano deve essere sano, asciutto e crivellato, senza gravi difetti, con un’impurità e corpi estranei non superanti il 4 per cento.

Per “**buona media**” s’intende la qualità media della zona di produzione con riferimento all’annata in corso.

### **Imballaggio**

L’imballaggio è costituito da sacchi in fibra di iuta della capacità normalmente di 100 chilogrammi.

Il peso reale delle tele, mediamente, è di 750 grammi.

Se le tele vengono fornite dal venditore, le spese per la loro restituzione vanno a carico del compratore.

### **Deposito della merce**

Il grano viene depositato nei magazzini dell’azienda produttrice, nei magazzini fiduciari, o nei magazzini generali.

### **Consegna**

La consegna avviene con un congruo preavviso.

Rimangono a carico del venditore le spese per l’insaccatura, pesatura e caricamento sui mezzi di trasporto quando si tratta di merce depositata in magazzino. Quando, invece, si tratta di merce consegnata a “**bocca di trebbia**”, le sole spese di caricamento sono a carico del compratore.

### **Verifica della merce**

La verifica della merce avviene a vista nel luogo dove è depositata, al momento del ritiro. 

### **Tolleranza**

La tolleranza si determina nella misura mediamente dell'1% fra i diversi elementi.

Sui quantitativi contrattati è concessa una tolleranza massima del 5% sul peso, e del 4% sui corpi estranei.

### **Ricevimento e ritardi nella consegna e nel ricevimento**

Salvo diversa pattuizione, il produttore-venditore del grano ha il diritto di eseguire subito la consegna; il compratore che ne ritardi il ritiro è tenuto all'integrale pagamento del prodotto acquistato da ritirare non oltre trenta giorni.

Quando il quantitativo non è fissato, si corrisponde l'importo del quantitativo presunto posto a base della contrattazione.

Il produttore non può vendere ad altri la merce contrattata adducendo a sua giustificazione il ritardo nel ritiro.

### **Mediazione**

Il mediatore autorizzato che presta la sua opera per la trattazione dell'affare percepisce una provvigione, in misura variabile dallo 0,50% all'1%, che è a carico del venditore, salvo diversa pattuizione.

La mediazione è sempre dovuta anche se l'affare viene stornato per qualsiasi causa.

Qualora l'affare venga stornato con la pattuizione di un premio, è dovuta la provvigione per tale operazione da parte di chi percepisce il premio; in tal caso lo storno deve essere trattato dallo stesso mediatore.

## ***b) Granturco***

### **Forma del contratto**

Le contrattazioni hanno luogo, prevalentemente, **“sulla parola”** e con

il versamento di una caparra, mai inferiore al 10% dell'importo da pagare, oppure col versamento di un anticipo. 

### **Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude in campagna, nei magazzini della azienda produttrice oppure su campione.

### **Specie di vendita**

Per il granturco di produzione locale la vendita avviene sempre a peso e la pesatura viene eseguita presso l'azienda di produzione, rimanendo a carico del venditore le spese per l'insaccatura, pesatura e caricamento sui mezzi di trasporto, mentre il compratore è tenuto a fornire i sacchi ed i mezzi di trasporto.

Quando si stabilisce che la consegna avvenga con la formula “**reso stazione**”, le spese di trasporto dell'azienda al piano caricatore della ferrovia sono a carico del venditore, mentre restano a carico del compratore le spese relative alla richiesta del carro ed alla messa in vagone.

Quando l'acquisto è fatto “**franco vagone partenza**”, le spese fino al rilascio della reversale ferroviaria restano a carico del venditore.

La vendita del granturco e dei cereali minori ai grossisti od alle industrie mangimistiche avviene tramite mediatori autorizzati.

Quando la vendita ha luogo “**franco vagone partenza**”, il compratore ha il diritto di avere la merce nel vagone in partenza franca di spese e nolo; il trasporto dei sacchi vuoti va a suo carico.

In questo caso il pagamento del prodotto ha luogo presso il domicilio del compratore mediante versamento degli otto decimi a presentazione della reversale ferroviaria; la rimanenza viene pagata all'atto del ritiro del prodotto.

Qualora si venda “**franco vagone arrivo**”, tutte le spese di caricamento e quelle di trasporto dei sacchi vuoti sono a carico del venditore ed il pagamento si effettua integralmente dopo la verifica ed il ritiro della merce.

Il mediatore, quando gode la fiducia dei contraenti, cura l'incasso,

stabilisce l'eventuale differenza di qualità e media le contestazioni che possono insorgere. 

Nella vendita **“franco vagone partenza”** è compatibile un calo (così detto stradale) dello 0,50% sul peso.

La clausola **“circa”**, riferita a quantitativo fissato nel contratto, importa tolleranza del 5% - in più o in meno - sul peso riscontrato all'atto della ricezione.

La spedizione **“pronta”** è quella da eseguirsi all'arrivo dei sacchi vuoti ed entro un termine massimo di giorni sette dalla ricezione degli stessi. Il granturco nazionale, trasportato via mare, viene acquistato con la clausola **“C.I.F.”** (costo, nolo, assicurazione).

Tutte le altre spese sono a carico del compratore.

La clausola **“peso sbarco”** significa che il peso da pagarsi è quello riconosciuto all'atto della discarica in banchina.

Il pagamento del granturco, proveniente per via mare, si effettua a presentazione dei documenti di carico con il versamento dell'intero importo della fattura.

Il campione viene prelevato alla discarica, in contraddittorio con l'assistente del caricatore; in caso di disaccordo, per differenza di qualità, la divergenza è demandata ad un arbitro amichevole compositore.

Il **granturco estero** si acquista con la clausola **“C.I.F.”** Salerno. Il pagamento è effettuato integralmente ad esibizione dei documenti di carico, i quali vengono affidati dal venditore, per l'incasso, ad una banca locale oppure a persona di sua fiducia.

Le differenze ricevute in meno sui quantitativi vengono rimborsate dal venditore all'atto della liquidazione della fattura.

Il campione è prelevato in contraddittorio e le contestazioni in ordine alla qualità vengono demandate alla Camera Arbitrale di Londra per il granturco proveniente dal Commonwealth ed alla Camera Arbitrale di Genova per quello proveniente dal Nord America.

Per le vendite fatte a mezzo autoveicoli, il compratore è tenuto a fornire i mezzi di trasporto nella località e all'epoca stabilite in contratto.

### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.



### **Modo di misurazione**

La misurazione del granturco e dei cereali minori viene effettuata con la bilancia o con il bilico.

### **Campioni ed analisi**

Quando il contratto viene fatto su campione, questo si preleva dalla massa o dai diversi cumuli.

Le analisi vengono eseguite in contraddittorio.

### **Requisiti della merce**

Quando la vendita si effettua con la denominazione “**buona media dell’annata**”, il granturco deve essere sano, asciutto e senza gravi difetti. Per “**buona media**” s’intende la qualità media della zona di produzione con riferimento all’annata in corso.

### **Imballaggio**

L’imballaggio è costituito da sacchi in fibra di iuta della capacità, normalmente, di cento chilogrammi.

Il peso reale delle tele, mediamente, è di 750 grammi.

Eventualmente se le tele vengono fornite dal venditore, le spese per la loro restituzione vanno a carico del compratore.

### **Deposito della merce**

Il granturco ed i cereali minori vengono depositati nei magazzini dell’azienda produttrice, nei magazzini fiduciari, o nei magazzini generali.

### **Consegna**

La consegna avviene nell’azienda con un congruo preavviso.

Rimangono a carico del venditore le spese per l’insaccatura, pesatura e caricamento sui mezzi di trasporto.

### **Verifica della merce**

La verifica della merce avviene a vista nel luogo dove è depositata, al momento del ritiro. 

### **Tolleranza**

La tolleranza si determina mediamente nella misura dell'1% fra i diversi elementi.

L'umidità non deve superare il 15%.

### **Ricevimento e ritardo nella consegna e nel ricevimento**

Salvo diversa pattuizione, il produttore-venditore del granturco o dei cereali minori deve eseguire subito la consegna; il compratore che ne ritardi il ritiro è tenuto all'integrale pagamento del prodotto acquistato, da ritirare non oltre trenta giorni.

Quando il quantitativo non è fissato, si corrisponde l'importo del quantitativo presunto, posto a base della contrattazione.

Il produttore non può vendere ad altri la merce contrattata adducendo a sua giustificazione il ritardo nel ritiro.

### **Pagamento**

Il pagamento avviene con le modalità già indicate per ciascuna specie di vendita.

### **Mediazione**

Il mediatore autorizzato che presta la sua opera per la trattazione dell'affare percepisce una provvigione in misura variabile dallo 0,50% all'1% che è a carico del venditore, salvo diversa pattuizione.

La mediazione è sempre dovuta anche se l'affare viene stornato per qualsiasi causa.

Qualora l'affare venga stornato, con la pattuizione di un premio, è dovuta al mediatore la provvigione per tale operazione da parte di chi percepisce il premio.

In tal caso lo storno deve essere trattato dallo stesso mediatore.

*c) Riso*



Non vi sono particolari usi.

*d) Cereali minori*

Valgono gli stessi usi rilevati per il granturco (vedi paragrafo b).

*e) Patate*

**Forma del contratto**

Il contratto è verbale ed il prezzo viene stabilito, a seconda dell'andamento del mercato, giorno per giorno.

**Conclusioni del contratto**

Il compratore fornisce il seme al momento opportuno al coltivatore, se questi non ne è direttamente fornito, senza però, alcun obbligo specifico da parte di esso coltivatore di consegnare le patate a chi ha fornito il seme.

Qualora lo stesso compratore fornisca pure i concimi, gli antiparassitari ed anche finanziamenti in contanti al coltivatore, questi rilascia ricevuta e resta impegnato a consegnare il prodotto al detto compratore.

Qualora il coltivatore decida di vendere le patate a persona diversa da chi gli ha fornito il seme e quant'altro suindicato, è tenuto a rimborsare - senza interessi - al momento della raccolta, al detto, l'importo delle anticipazioni ricevute.

**Specie di vendita**

La vendita viene effettuata generalmente a peso.

**Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

### **Modo di misurazione**

La pesatura avviene in campagna in ceste di castagno o casse di plastica fornite dell'acquirente e dalla capacità rispettivamente di Kg 25-30 e 40-50 ognuna. 

### **Requisiti della merce**

Le patate devono essere sane e immuni da malattie parassitarie, e, se esportate, rispondere ai regolamenti fitosanitari ed ai requisiti prescritti dalle norme di qualità.

### **Imballaggio**

L'imballaggio è sempre fornito dal compratore nel magazzino del quale avviene la cernita e l'imballo.

Per il mercato interno, invece, l'imballaggio è di tipo vario (gabbiette e sacchi) la cui tara non deve, in alcun caso, superare il 13% del peso lordo.

### **Deposito della merce**

La merce si deposita nei magazzini di lavorazione del compratore.

### **Consegna**

La consegna avviene in campagna o nel magazzino del compratore, secondo pattuizione.

### **Consegna ripartita**

La consegna è ripartita in rapporto ai tempi di maturazione del prodotto.

### **Verifica della merce**

La merce viene verificata in campagna o in magazzino all'atto della consegna.

### **Tolleranza**

Per l'esportazione e per la vendita sui mercati nazionali è ammessa una tolleranza per qualità e per calibrazione del 2-3% in peso.

### **Ricevimento**

Il ricevimento avviene in campagna o in magazzino all'atto della consegna. 

### **Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce**

Le spese di spedizione, trasporto ed assicurazione della merce sono a carico del compratore.

### **Pagamento**

Il pagamento viene effettuato in contanti, nei limiti di legge, settimanalmente, nei magazzini dell'acquirente.

### **Difetti della merce**

I difetti della merce devono essere denunciati all'atto della consegna, salvo vizi occulti per i quali sussiste un termine massimo di 8 giorni.

### **Perizia ed arbitrato**

Nelle contestazioni, soprattutto sulla qualità del seme, si ricorre a perizia e/o arbitrato.

### **Mediazione**

Quando interviene mediatore autorizzato, la provvigione va da 1 centesimo di euro a due centesimi di euro ogni 10 Kg, in parti uguali tra venditore e compratore.

## ***f) Ortaggi***

### **1) Pomodoro**

#### **Ordinazione e prenotazione**

Nella Piana del Sele vige l'uso della prenotazione del pomodoro, destinato all'industria, da parte dell'industriale. Nell'Agro nocerino-

sarnese la vendita avviene al momento della produzione ed alla giornata, salvo, per entrambe, diversa disposizione di legge in materia. 

### **Forma del contratto**

Di regola il contratto si stipula per iscritto.

### **Conclusione del contratto**

Nella Piana del Sele il contratto si perfeziona all'atto della prenotazione con versamento di un congruo anticipo oppure all'epoca del trapianto.

### **Concessione di vendita con esclusiva**

Di solito, il venditore s'impegna a consegnare all'industria conserviera tutta la produzione ritraibile dalla superficie impegnata, ad eccezione di quella che raggiunge la maturazione prima dell'inizio della campagna conserviera (inizio lavorazione industriale).

L'industriale acquirente è tenuto a ritirare tutta la produzione impegnata.

### **Specie di vendita**

La vendita viene effettuata a peso.

### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

### **Modo di misurazione**

La misurazione viene effettuata con pesatura in gabbiette, con la stadera, se in campagna, o su bilico.

### **Requisiti della merce**

Il pomodoro deve essere sano, rosso e maturo.

### **Imballaggio**

L'imballaggio è costituito da gabbie di legno o di plastica di forma rettangolare, della capacità di Kg 25-30 di pomodoro, e viene fornito in campagna dall'industriale acquirente tempestivamente ed in proporzione

della produzione impegnata. Esso deve essere dal produttore comunque restituito a fine campagna, con una tolleranza dal 2 al 4% in meno sul quantitativo complessivo fornito, relativamente alle sole gabbie di legno. Il peso dell'imballaggio è quello reale. 

### **Deposito della merce**

La merce viene depositata in campagna.

### **Consegna**

La consegna viene effettuata giorno per giorno in campagna, dopo breve preavviso e previo rilascio di buono di ricevimento da parte dell'acquirente con l'indicazione della qualità e quantità del prodotto.

### **Consegna ripartita**

La consegna è ripartita in rapporto ai tempi di maturazione del prodotto.

### **Verifica della merce**

La merce viene verificata all'atto della consegna in campagna o negli stabilimenti di trasformazione.

### **Ricevimento**

Il prodotto viene ricevuto nell'azienda produttrice da incaricati quando trattasi di pomodoro impegnato con contratto.

### **Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce**

Per il pomodoro ad uso industriale tali oneri sono a carico dell'acquirente.

### **Pagamento**

Per il pomodoro impegnato con contratto, il compratore, in caso di consegna ripartita, deve pagare acconti in proporzione del quantitativo consegnato.

L'acquirente è tenuto a rilasciare, in ogni caso, buono di ricevimento con indicazione della quantità e qualità del prodotto ricevuto.

Il pagamento a saldo è fatto dopo l'ultima consegna.

Nell'Agro nocerino-sarnese il pagamento del prodotto ritirato viene effettuato a fine settimana. 

Il prezzo per il pomodoro di libera contrattazione può essere fissato o con un contratto, o con riferimento a quello indicato dal Listino dei prezzi all'ingrosso rilevati nella provincia dalla Camera di Commercio di Salerno.

Nell'Agro nocerino-sarnese, il prezzo è quello accertato giorno per giorno.

Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia ed è fatto salvo altresì quanto stabilito negli accordi interprofessionali previsti dalla normativa CE.

### **Difetti della merce**

Il pomodoro può essere contestato quando non corrisponde ai requisiti contrattati.

### **Perizia ed arbitrato**

Nei casi di contestazioni si ricorre a perizia e/o arbitrato.

### **Mediazione**

Quando nella compravendita del pomodoro interviene il mediatore autorizzato, gli è dovuta una provvigione in ragione del 2%, a carico per metà di ciascuna delle parti.

Nessun compenso, invece, viene corrisposto agli incaricati degli industriali da parte del venditore.

## **2) Cavoli**

La coltivazione ed il commercio dei cavoli (cavolfiori), già caratteristici dell'agro nocerino-sarnese, sono ormai diffusi anche nella piana del Sele, dove, però, si riscontrano caratteristiche diverse, specie per quanto riguarda il commercio del prodotto.

Nell'agro nocerino-sarnese è il coltivatore che provvede anche alla raccolta ed alla classificazione delle infiorescenze.

Nella Piana del Sele l'opera del coltivatore in generale si limita alle sole pratiche colturali, nel senso che il raccolto viene eseguito ad opera e cura dell'acquirente. 

Nella Piana del Sele l'ordinazione e la prenotazione si effettuano anche all'inizio della coltivazione, ossia tra luglio ed agosto.

Nell'Agro nocerino-sarnese l'acquirente acquista le infiorescenze già pronte e, previo avviso di qualche giorno, il coltivatore procede al raccolto.

Nella Piana del Sele la contrattazione, in forma verbale o scritta, avviene generalmente nei mesi estivi all'epoca del trapianto, effettuato, di solito, con piantine fornite dall'acquirente del prodotto.

Tale contratto, però, si perfeziona nel periodo autunnale, quando cioè è possibile determinare lo sviluppo e la qualità delle infiorescenze: in questa fase si determina il prezzo e l'acquirente versa un anticipo proporzionato al valore del prodotto; il saldo viene pagato prima di iniziare il raccolto dei cavoli contrattati e al momento della conta.

In caso di disaccordo il produttore resta libero di vendere i cavoli a chi crede, ma ha l'obbligo di rimborsare l'importo del seme o delle piantine a chi le ha fornite. Tutte le spese inerenti al raccolto, defogliamento, ingabbiamento, trasporto ecc., sono a carico dell'acquirente.

Quando il prezzo è riferito al numero delle piante, viene concesso un abbuono in misura non superiore al 5%; quando, invece, il contratto è riferito alla superficie coltivata (generalmente il tomolo locale), non viene concesso alcun abbuono sul prezzo stabilito.

Nell'Agro nocerino-sarnese le contrattazioni vengono definite di volta in volta, rimanendo a carico del compratore la fornitura degli adatti imballaggi (gabbiette).

La consegna dei cavoli può avvenire nel magazzino dell'acquirente: in questo caso le spese di raccolto e di trasporto sono a carico del produttore.

Quando la consegna avviene in campagna, la raccolta, il defogliamento, lo scarto, il trasporto, ecc., sono a carico dell'acquirente; il pagamento del prodotto consegnato avviene settimanalmente presso il deposito dell'acquirente.

### 3) Carciofi



La coltivazione del carciofo si è sviluppata nella Piana del Sele, soprattutto in sinistra.

In queste zone vi sono carciofeti di considerevole importanza per estensione e produzione.

La vendita dei carciofi avviene annualmente all'inizio dell'inverno, non appena i carducci hanno assunto vegetazione e sviluppo tali da indicare la loro produttività. La vendita viene effettuata per numero di piante o per la intera superficie coltivata.

Alla conclusione del contratto viene anticipata dall'acquirente circa la metà del prezzo del prodotto ed il saldo generalmente deve essere pagato all'inizio della raccolta.

Le spese di raccolta, trasporto, ecc., sono a carico del compratore.

È anche praticata la vendita diretta da parte del produttore, il quale porta sul mercato i carciofi che vengono venduti a numero ed alla rinfusa; quando, invece, vengono consegnati al magazzino dell'acquirente per l'esportazione, il prezzo viene stabilito giornaliero ed a peso.

#### **Forma del contratto**

I contratti, generalmente verbali, si stipulano in forma scritta quando hanno per oggetto la produzione di due o più anni.

#### **Clausole speciali**

Nelle vendite sia per superficie che a numero di piante, mentre il venditore è tenuto a fornire l'acqua per l'irrigazione, il compratore s'impegna ad irrigare il carciofeto fino al termine della raccolta, a praticarvi le "affossature" o "scoline" ed a fare tutto quanto necessario per evitare che la pioggia possa compromettere la vitalità dei carciofeti, nonché a praticare i canali per l'irrigazione.

Tutte le pratiche colturali, ed in particolare concimazione e trattamenti antiparassitari, sono esclusivamente a carico del compratore.

### **Concessione di vendita con esclusiva**

Quando la vendita è fatta per tutta la produzione, il compratore assume l'obbligo di ritirare l'intera produzione ed il venditore di consegnare i carciofi prodotti dal carciofeto oggetto della vendita.



### **Specie di vendita**

La vendita viene effettuata in blocco (per superficie), a numero di piante oppure a capolini (carciofo).

### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è la pianta o il capolino per la vendita a numero di piante o a capolini; la superficie (tomolo, moggio od altra misura locale), per quella fatta in blocco.

### **Requisiti della merce**

Nella vendita a capolino il carciofo non deve aver superato la giusta maturazione, cioè deve essere ancora chiuso.

### **Imballaggio**

I carciofi vengono imballati in ceste da 20 a 50 capolini; quando non confezionati in fasci da 4 capi ciascuno.

### **Deposito della merce**

Non si pratica il deposito.

### **Consegna**

La consegna avviene in campagna, con preavviso di qualche giorno.

### **Consegna ripartita**

La consegna ripartita si verifica solo nei casi di vendita dei carciofi a capolini, in rapporto ai tempi di maturazione.

### **Verifica della merce**

La merce viene verificata all'atto della consegna.

### **Tolleranza**

Se la vendita viene effettuata a capolini vi è una tolleranza da due a cinque capi su cento. 

### **Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce**

Tali oneri sono a carico del compratore.

### **Pagamento**

Alla conclusione del contratto viene anticipata dal compratore la metà del prezzo della merce. Il saldo deve essere pagato all'inizio della raccolta.

### **Reclami**

Eventuali contestazioni devono essere mosse al momento della raccolta e della consegna e sono ammesse solo nella vendita a capolini.

### **Mediazione**

Quando nella compravendita di carciofi interviene mediatore autorizzato, gli è dovuta una provvigione nella misura massima del 2% che è a carico per metà di ciascuna delle parti.

## **4) Insalata**

Anche la coltivazione di quest'ortaggio si è da tempo diffusa su vasta scala prevalentemente in destra Sele, soprattutto per quanto riguarda le varietà autunno-vernini, tipo “**trocadero**”, “**romana**”, “**indivia**”, “**scarola**”, destinate soprattutto alla esportazione.

Nell'Agro nocerino-sarnese si pratica la vendita da parte dello stesso produttore, con consegna nel magazzino dell'acquirente che provvede a sue spese alle successive operazioni di scelta, ingabbiamento, ecc.

Nella Piana del Sele la vendita viene fatta in campagna, per superficie (ossia per tomolo locale), rimanendo a carico del compratore tutte le operazioni di raccolta, scelta, ingabbiamento, trasporto, nonché il rischio da avversità atmosferiche.

Il pagamento si effettua per metà al momento della conclusione del contratto ed il saldo all'inizio della raccolta. 

### **Mediazione**

Quando nella compravendita dell'insalata interviene mediatore autorizzato, a questi viene corrisposta una provvigione in ragione del 2% che è a carico per metà di ciascuna delle parti.

## ***g) Uva e mosto***

### **Forma del contratto**

I contratti, generalmente verbali, si stipulano in forma scritta solo per acquisti di rilevante importanza.

### **Conclusione del contratto**

Si usa contrattare l'uva ancora sulla pianta dopo la visita del compratore al vigneto e prima della raccolta, per cui l'uva si considera venduta al momento della visita.

### **Specie di vendita**

La compravendita di uva viene effettuata a peso, o a blocco. Nelle vendite a blocco (e cioè prima della maturazione) tutte le spese occorrenti per i trattamenti antiparassitari e raccolta sono a carico del compratore. Anche i rischi ricadono sul compratore.

### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

### **Modo di misurazione**

L'uva viene pesata con la bascula, sul luogo di consegna.

### **Campione ed analisi**

I campioni vengono prelevati ed analizzati solo in casi di contestazioni.

### **Requisiti della merce**

L'uva consegnata deve rispondere pienamente ai requisiti riscontrati all'atto della contrattazione. 

### **Imballaggio**

L'uva viene consegnata in ceste, o in casse.

### **Consegna**

La consegna dell'uva ha luogo nel vigneto sulle strade aziendali oppure sulla via rotabile più prossima, salvo accordi specifici circa le spese e le modalità del trasporto.

La raccolta viene fatta a cura ed a spese del venditore, previa intesa col compratore.

### **Consegna ripartita**

Raramente si riscontrano consegne ripartite.

### **Verifica della merce**

L'uva viene verificata all'atto della consegna.

### **Ricevimento**

I termini per il ritiro della merce, come gli altri adempimenti in rapporto al ricevimento, vengono concordati tra le parti.

### **Trasporto della merce**

Le spese di trasporto vengono sostenute da entrambe o da una delle parti, secondo convenzione; sono a carico del venditore quando sia necessario il trasporto dal vigneto alla via rotabile più prossima.

### **Pagamento**

Di regola, viene versata caparra, in misura variabile, da computarsi sull'importo del prodotto.

In caso di scioglimento del contratto per causa di forza maggiore, la caparra deve essere restituita.

Quando lo scioglimento del contratto è imputabile a colpa del venditore questi è tenuto a restituire al compratore la caparra in misura raddoppiata, mentre se esso è imputabile a colpa del compratore, la caparra viene incamerata dal venditore. 

Il pagamento a saldo del prezzo pattuito viene effettuato in contanti all'atto della consegna del prodotto.

### **Difetti della merce**

L'uva si considera accettata come è al tempo della visita quando il contratto è stipulato con visita al vigneto, oppure è accettata alla consegna negli altri casi.

### **Reclami**

Eventuali contestazioni vanno sollevate all'atto della consegna del prodotto.

### **Risoluzione del contratto**

Qualora il contratto avvenga senza la visita al vigneto, ma in base alla provenienza dichiarata e precisata dal venditore, l'uva deve esclusivamente provenire da quella specifica località e, in caso contrario, il contratto può essere risolto.

### **Perizia ed arbitrato**

Nei casi di contestazione si ricorre a perizia e/o arbitrato.

### **Mediazione**

Quando nella compravendita di uva interviene mediatore autorizzato, a questi viene corrisposta una provvigione del 2% sull'importo complessivo del contratto, che è a carico per metà di ciascuna delle parti.

### **Mosto**

I mosti vengono contrattati, dopo la fermentazione tumultuosa, a peso (chilogrammo) ed anche a misura di capacità (decalitro o barile di 44 litri).

## *h) Olive*



### **Forma del contratto**

I contratti, generalmente verbali, si stipulano in forma scritta solo per acquisti di rilevante importanza.

### **Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude nel luogo dove si trovano le olive - in campagna o in magazzini di raccolta - dopo visita della merce da parte dell'acquirente.

### **Specie di vendita**

La vendita delle olive viene effettuata a peso o misura locale.

### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo; in alcune zone si usa tuttora il "tomolo" pari a circa Kg 40.

### **Modo di misurazione**

Le olive vengono pesate in sacchi su bascula o con stadera.

### **Requisiti della merce**

Le caratteristiche, in base alle quali viene anche stabilito il prezzo, vengono accertate all'atto della contrattazione.

### **Imballaggio**

Le olive vengono consegnate in sacchi forniti dall'acquirente e calcolati con peso reale.

### **Deposito della merce**

Le olive vengono depositate in locali del produttore o in magazzino di raccolta.

### **Consegna**

La consegna avviene nei luoghi di deposito del produttore al momento della contrattazione o con breve preavviso. 

### **Consegna ripartita**

La consegna ripartita si riscontra solo per notevoli quantitativi o in caso di maturazione graduale.

### **Verifica della merce**

La merce viene verificata nei luoghi di deposito del venditore all'atto della consegna.

### **Trasporto della merce**

Il trasporto delle olive dalla campagna o dai magazzini di raccolta è sempre a carico dell'acquirente.

### **Pagamento**

La merce viene pagata per intero, nei modi e limiti previsti dalla legge, all'atto della stipula del contratto e del ritiro del prodotto.

Quando, invece, non si ritira totalmente la merce, si versa un anticipo, in misura da convenirsi, ed il saldo all'ultima consegna.

### **Difetti ed adulterazioni della merce**

Eventuali difetti della merce devono contestarsi al momento della consegna.

### **Reclami**

Dopo la conclusione del contratto non sono ammesse contestazioni.

### **Perizia ad arbitrato**

Nei casi di contestazione si ricorre a perizia e/o arbitrato.

### **Mediazione**

Quando, nella compravendita di olive, interviene mediatore autorizzato, a questi viene corrisposta una provvigione del 2%, sull'importo

complessivo del contratto, che è a carico per metà di ciascuna delle parti. 

### *i) Agrumi*

La produzione degli agrumi, costituita da arance, mandarini e limoni, assume, nella provincia di Salerno, importanza considerevole.

Arance e mandarini sono coltivati soprattutto nella valle dell'Irno e del Picentino, nella bassa valle del Sele, nell'Agro nocerino-sarnese e nella fascia litoranea del Cilento.

Tra gli aranci è tuttora prevalente il “**biondo comune**”, a cui si affiancano le varietà pregiate “**Tarocco**”, “**Sanguinello**” e “**Washington navel**”.

Tra i mandarini prevale la varietà comune, a cui si affianca la produzione della varietà “**Clementine**”, molto apprezzata per la precocità di maturazione.

I limoni rappresentano la coltura caratteristica della Costiera amalfitana, dove, com'è noto, vengono coltivati in terrazze e le piante sono disposte in modo che i loro rami formino un pergolato, ciò allo scopo di poterle ricoprire con basculia per preservare le piante ed i frutti dai rigori dell'inverno.

Nella Costiera amalfitana prevale il “**limone di Amalfi**”.

#### **Forma del contratto**

Il contratto è generalmente in forma verbale.

#### **Conclusione del contratto**

Il contratto si stipula in qualsiasi periodo di tempo, prevalentemente nei mesi di ottobre e novembre e si conclude con versamento di un anticipo, determinato caso per caso.

#### **Clausole speciali**

Per la vendita fatta in blocco (forfait), le spese di raccolta, caricamento, trasporto, ecc., senza alcuna eccezione, sono tutte a carico del compratore, così come gli eventuali rischi. Per tale tipo di vendita, il venditore, se ne

ha la possibilità, deve mettere a disposizione del compratore un locale per ricovero del personale addetto alla custodia del prodotto venduto, sino al termine convenuto per la consegna - salvo diversa pattuizione. Nella Costiera amalfitana, tutti i frutti pendenti sono compresi nella vendita, ad eccezione di quelli provenienti dalla fioritura dell'annata in corso.

Quando la vendita ha luogo a peso, le spese di raccolta e caricamento, sono a carico del venditore, salvo diversa pattuizione.

### **Specie di vendita**

La vendita viene effettuata in blocco (forfait), o a peso.

### **Unità base di contrattazione**

Nella vendita a peso, l'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

### **Modo di misurazione**

La pesatura viene effettuata su bascula.

### **Requisiti della merce**

Il prodotto acquistato a peso deve essere sano ed immune da malattie.

Due sono le malattie tipiche dei limoni: “panzacotta “ e “verme”.

I limoni sono di due qualità: di prima (la migliore), costituita da frutti la cui pezzatura massima raggiunge i cm 21 di circonferenza; di seconda, costituita da frutti con circonferenza superiore ai cm 21.

### **Imballaggio**

Nella costiera amalfitana l'imballaggio dei limoni è rappresentato dalla cesta alla “**sorrentina**”, per il trasporto dai limoneti ai magazzini di deposito del compratore, e dalle cassette per l'esportazione.

Nelle altre zone, per le arance e per i mandarini, l'imballaggio è costituito da ceste e cassette di varie dimensioni e di diverso materiale.

Detti imballaggi vengono sempre forniti dal compratore ed il loro peso è calcolato per ciascun imballaggio come segue: ceste alla “**sorrentina**” tipo pesante (foderata) Kg 57 - lordo; Kg 50 - netto; ceste

alla “**sorrentina**” tipo leggero (non foderata) Kg 45 - lordo; Kg 40 - netto: ceste foderate calcolate Kg 4; ceste sfoderate e cassette di legno calcolate Kg 3; cassette di plastica Kg 2, salvo diversa pattuizione. 

### **Deposito della merce**

La merce viene depositata nei magazzini del commerciante nella Costiera amalfitana; nelle altre zone viene depositata nei magazzini del venditore in campagna, ove possibile.

### **Consegna**

La consegna avviene in campagna o nei magazzini del commerciante con preavviso di qualche giorno.

### **Consegna ripartita**

La consegna è ripartita, specie quando si tratta di notevoli quantitativi, di specie e varietà con diversi tempi di maturazione.

### **Verifica della merce**

La merce viene verificata all’atto della consegna, solo nel caso di acquisto a peso.

### **Tolleranza**

Non vi è tolleranza.

### **Ritardo nella consegna e nel ritiro della merce**

Eventuali danni causati dal ritardo nella consegna o nel ritiro della merce vanno a carico della parte inadempiente.

### **Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce**

Le spese di trasporto vanno a carico del venditore solo nel caso di obbligo di consegna nei magazzini del compratore. In tutti gli altri casi le spese di trasporto, spedizione, assicurazione rischi e caricamento, sono a carico del compratore.

### **Pagamento**

Il pagamento viene effettuato sempre in campagna ed all'atto della consegna, quando trattasi di vendita a peso e per consegna in campagna; presso il magazzino del commerciante, quando la vendita è fatta a peso e per consegna presso questi.

Si versa un anticipo, determinato caso per caso; il saldo alla consegna quando la vendita viene fatta a peso, nel corso del raccolto quando la vendita è fatta in blocco (forfait).

### **Difetti ed adulterazioni della merce**

E' ammesso rifiuto da parte del compratore per i prodotti che non risultino sani ed immuni da malattie, in particolare, per quanto riguarda i limoni, per quelli colpiti da una delle due tipiche malattie “**panzacotta**” e “**verme**”.

### **Reclami**

Eventuali contestazioni vanno sollevate all'atto della consegna.

### **Perizia ed arbitrato**

Nei casi di contestazione si ricorre a perizia e/o arbitrato.

### **Mediazione**

Quando nella compravendita di agrumi interviene mediatore autorizzato, a questi viene corrisposta una provvigione del 4% sull'ammontare del contratto fino ad Euro 516,00 e del 2% per le somme successive; in entrambi i casi è per metà a carico di ciascuna delle parti.

## ***l) Frutta fresca***

Nella provincia di Salerno la frutta fresca è rappresentata soprattutto dalle pesche, dalle mele, dalle pere, dalle albicocche, dai loti (kaki), dalle susine, dalle fragole, dai cocomeri e dai meloni.

Il commercio di detta frutta, per quanto riguarda le piante arboree, si

pratica in tre diversi modi e cioè: “**a mazza secca**”, “**a frutto pendente**” ed a peso; mentre per i cocomeri, i meloni e le fragole, la vendita viene fatta a **forfait** ed a peso. 

a) La vendita “**a mazza secca**” (cioè quando gli alberi non hanno ancora cominciato a germogliare) - praticata soprattutto per i peschi, i meli, i peri ed i susini è quella in cui il compratore assume ogni rischio in relazione al raccolto.

Per le pratiche colturali vengono stabiliti accordi caso per caso, il pagamento del prodotto avviene per metà all’atto della stipula del contratto e per altra metà all’inizio del raccolto, salvo diversa pattuizione.

Per i frutteti irrigui, il venditore è tenuto a fornire l’acqua per l’irrigazione, mentre il compratore deve effettuare a sue spese i relativi lavori.

b) La vendita “**a frutto pendente**” (blocco o forfait) è quella in cui le parti concordano un valore totale quale corrispettivo del prodotto di un determinato fondo o di parte di esso;

Le spese del raccolto sono a carico dell’acquirente.

Il pagamento viene effettuato in parte all’atto del contratto in parte all’inizio del raccolto ed il saldo ad ultimazione di esso;

c) La vendita **a peso** è quella in cui le parti convengono il prezzo unitario da corrispondersi per tutto il prodotto di un frutteto o di parte di esso, salvo accertamento dei quantitativi all’atto della consegna.

Il prezzo potrà essere stabilito “**a scendialbero**” (a massa, per le piante arboree) o per selezione: in entrambi i casi è a carico del produttore la spesa del raccolto, mentre l’acquirente dovrà fornire le ceste, le gabbiette, le cassette od altro tipo di imballaggio, oltre i mezzi di trasporto.

Per le ceste (fondi) foderate e le casse aperte foderate della capacità di Kg 20/22, si calcola normalmente una tara di Kg 4.

Per le ceste (fondi) sfoderate della capacità di Kg 26/28 la tara è calcolata in Kg 3; per le cassette di plastica di Kg 2, salvo diversa pattuizione.

Nelle vendite in blocco o a forfait, qualsiasi rischio incombe unicamente sul compratore.

Nelle vendite a peso il compratore ha il diritto di rifiutare la parte di prodotto non rispondente all'uso od alla destinazione per i quali - all'atto della contrattazione - dichiarò di acquistare: in tal caso pagherà soltanto l'importo di quanto effettivamente ritirato. 

In mancanza di specifica dichiarazione relativa alla destinazione del prodotto, il compratore è tenuto a ritirarlo tutto come cade dalle piante, senza scarto.

Al compratore è concesso in ogni caso, sul peso complessivo, un abbuono tra il 2 ed il 5%.

### **Mediazione**

Quando la frutta viene acquistata dal commerciante sul luogo di produzione, al mediatore autorizzato, che esplica la sua opera per il ritiro della merce ed il pagamento del prezzo, spetta un compenso del 2% per metà a carico di ciascuna delle parti.

### ***m) Frutta secca***

#### **castagne**

I contratti, generalmente verbali, si stipulano in forma scritta solo per acquisti di rilevante importanza.

#### **Specie di vendita**

Le castagne, di ordinario, si contrattano:

- **prima del raccolto:** sull'albero, a stima, a misura ed a peso;
- **dopo del raccolto:** nei castagneti, nei depositi e sui mercati, a peso ed anche a misura.

#### • **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo, ma il tomolo, di Kg

40 circa, trova ancora applicazione soprattutto nei Comuni del Cilento.  Il prezzo viene determinato in base alla qualità ed alla pezzatura delle castagne, la quale consiste nel numero di castagne che occorrono per formare un chilogrammo, così come segue:

40/42	pezzi per Kg
42/44	“
44/46	“
46/48	“
48/50	“
50/55	“
55/60	“
60/65	“
65/70	“
70/75	“
75/80	“
80/85	“
85/90	“
90/95	“
95/100	“
oltre 100	“

Le castagne di maggiori grandezze e fino alla pezzatura 50/55 compresa, vengono denominate “**marroni**”.

### **Requisiti della merce**

Le castagne, a seconda della loro qualità e pezzatura, vengono classificate:

- prima qualità, per l’esportazione e per l’industria dolciaria;
- seconda qualità, per uso interno;
- terza qualità, per uso locale.

Le castagne di prima qualità sono quelle che, oltre a possedere buoni requisiti di qualità e sanità, non oltrepassano, per pezzatura, gli 80/85 frutti per Kg.

Le castagne di seconda qualità, cosiddette “**mezzane**” perché di pezzatura oltre 85, vengono acquistate dai commercianti che le ritirano con mezzi propri e le smistano sui vari mercati dell'interno. 

Fa parte della seconda qualità anche lo scarto (bucato) proveniente dalla lavorazione del prodotto destinato all'esportazione.

Le castagne di terza qualità restano sul luogo di produzione per uso zootecnico.

Le castagne si considerano mercantili quando hanno raggiunto la piena maturazione, non presentano difetti (muffa, marcio, ecc.) ed hanno un normale grado di umidità.

### **Imballaggio**

La merce, in particolare quella di prima qualità, viene consegnata in sacchi forniti dal compratore e calcolati Kg 2,0 in ragione del 3% del peso.

### **Consegna**

La consegna avviene nel luogo di produzione per grossi quantitativi; nelle abitazioni dei produttori per piccoli quantitativi; dopo la pesatura per i primi, e a misura (tomolo) per i secondi.

### **Consegna ripartita**

Il prodotto contrattato è ritirato in tempi successivi dai rappresentanti delle ditte acquirenti per l'inoltro alle stesse.

### **Verifica della merce**

La verifica viene effettuata all'atto del ritiro della merce; i rappresentanti prelevano campioni in diversi punti e, dopo averli mescolati, fanno il controllo della pezzatura, che deve essere quella media rispetto all'intera massa.

### **Tolleranza**

Per il prodotto fresco, ovvero non sottoposto a disinfestazione o cura, è tollerato uno scarto dal 2 al 5%.

Per il prodotto sottoposto a disinfestazione o cura, è ammessa una tolleranza di frutti bacati, marci, “voccole”, od alterati internamente dal 5 al 12% o, con riferimento all’influenza dei fattori atmosferici, durante l’epoca della maturazione e del raccolto. 

### **Pagamento**

Salvo diversa pattuizione, il pagamento viene effettuato all’atto della consegna del prodotto.

Si usa dare caparra, in misura variabile, da conteggiarsi sul prezzo, con saldo alla consegna del prodotto.

### **Mediazione**

Per le vendite presso il venditore, al mediatore autorizzato è dovuta una provvigione dell’1,50% sull’importo della contrattazione: di essa l’1% è a carico del venditore e lo 0,50% a carico dell’acquirente.

Nelle vendite fra commercianti, sia il venditore che il compratore corrispondono al mediatore una provvigione dell’1% ciascuno.

## **Noci**

### **Forma del contratto**

I contratti, generalmente verbali, si stipulano in forma scritta solo per acquisti di rilevante importanza.

### **Conclusione del contratto**

All’atto della stipula del contratto si versa una caparra il cui ammontare viene stabilito di accordo fra le parti.

### **Specie di vendita**

Le noci vengono vendute allo stato fresco e secco. Le noci allo stato fresco vengono vendute prima del raccolto sull’albero (in blocco), per un prezzo complessivo, rimanendo a carico del compratore le spese di abbattimento, smallatura, ecc., o a frutto abbattuto (spese di abbattimento a carico del venditore e prezzo convenuto per frutto

smallato o meno), od anche a prezzo secondo quotazione del mercato all'epoca del raccolto, per chilogrammo o tomolo. 

Le noci allo stato secco vengono ora consegnate presso il venditore, bene smallate e lavate, allo stato grezzo, ben secche con percentuale di frutti sani non inferiore al 90% per le noci di Sorrento ed all'88% per le noci correnti.

### **Unità base di contrattazione**

Le vendite si effettuano a peso cioè a chilogrammi oppure a tomolo, pari a Kg 40 circa. Il tomolo viene usato, di solito, per le noci con il mallo.

### **Campioni**

Eccezionalmente viene prelevato campione da parte del compratore oppure da parte del mediatore che ne cura l'invio al compratore.

### **Requisiti della merce**

Le noci si distinguono in due varietà:

- 1) **noci di Sorrento** (Innesto Sorrento): hanno caratteristiche ben note e conosciute sia sui mercati nazionali che esteri: dal guscio piuttosto bianco o leggermente maculato di bruno;
- 2) **noci correnti** (dette anche selvatiche o di montagna): sono quelle dal guscio generalmente duro e molto rugoso; di forma, in massima parte, tondeggiante, irregolare e costoluta.

La qualità è sempre riferita alla buona media dell'annata, potendo questa variare sia per quanto si riferisce alla bianchezza dei gherigli, sia per ciò che riflette la pezzatura.

Nelle annate favorevoli si ha una percentuale di frutti bianchi allo spacco che oltrepassa l'80% ed una percentuale di **“mezze noci”** variabile dal 5 al 6%.

Per **“noci”** s'intendono quelle aventi diametro da 26 millimetri in su; **“per mezz noci”** s'intendono quelle aventi diametro compreso fra 26 (escluso) e 25 (escluso) millimetri; per **“nocilli”** s'intendono quelle noci aventi diametro inferiore a 25 millimetri.

La merce che non risponde ai requisiti di cui sopra è da considerarsi noci “**di massa**”, di cui non è specificata e garantita la percentuale di frutti sani. 

Nelle contrattazioni si specifica sempre se trattasi di noci “**di massa**”, con garanzia di percentuale di merce sana od anche di diametro minimo, oppure di noci “**di massa**” di cui si garantisce lo spacco.

### **Imballaggio**

Le noci vengono vendute in sacchi forniti dal compratore.

### **Tolleranza**

È ammessa tolleranza, del 10% di scarto per le “Sorrento” e del 12% per le “correnti” comprendente i frutti bacati, rancidi, i nocilli, i frutti denutriti e le cosiddette “capinere” o noci macchiate.

### **Trasporto, insaccatura e caricamento**

Le spese di trasporto sono sempre a carico del compratore; quelle di insaccatura e caricamento, del venditore.

### **Pagamento**

Il pagamento viene effettuato alla consegna della merce.

### **Mediazione**

Quando nelle compravendite di noci interviene mediatore autorizzato, a questi viene corrisposta una provvigione del 2%, a carico per metà di ciascuna delle parti, salvo diversa pattuizione.

## **Nocciuole**

La produzione delle nocciuole è particolarmente importante nelle regioni agrarie: “Versante meridionale dei Picenti”, “Collina orientale dei Picentini” e, limitatamente in quelle del Medio Sele e dell’Agro Nocerino-Sarnese. Mentre nelle due regioni dei Picentini e nel Medio

Sele prevale la varietà “Tonda di Giffoni” in quella dell’ Agro Nocerino-Sarnese vi è, invece, la “Lunga di Sarno e S. Giovanni”.



Alla stipula del contratto, che è sempre verbale, il compratore versa una caparra ed effettua il saldo del pagamento alla consegna.

Le nocciuoie vengono vendute allo stato fresco e secco. Nella vendita allo stato fresco, il peso è comprensivo della “cupola verde”.

La consegna avviene nel fondo di produzione ed in sacchi, forniti dal compratore, la cui tara varia da Kg 1 a Kg 2, a seconda dei patti. Quando trattasi di nocciuoie secche la tara è di Kg 1 per sacco.

Quando nelle contrattazioni interviene mediatore autorizzato, a questi viene corrisposta una provvigione del 2% che è a carico per metà di ciascuna delle parti.

### **Fichi secchi**

L’essiccamento dei fichi destinati all’esportazione ed al commercio interno ha luogo, principalmente, nei Comuni di Agropoli, Albanella, Aquara, Casalvelino, Castellabate, Giungano, Montecorice, Ogliastro Cilento, Ottati, Perdifumo, Prignano Cilento, San Mauro Cilento, Serramezzana, Stella Cilento e Trentinara.

L’essiccamento viene effettuato dagli stessi produttori, in campagna.

Per il prodotto di prima stagione (primizia) l’acquirente usa dare degli anticipi ed il prezzo viene stabilito in base al miglior prezzo della piazza.

Nel periodo normale di produzione i contratti sono sempre verbali ed il compratore dà caparra.

Il pagamento viene fatto, in ogni caso, a consegna ultimata ed in tale epoca vengono chiusi i conti relativi agli anticipi dati dal compratore al produttore per le consegne intermedie.

Le spese di trasporto dal luogo di produzione ai magazzini del compratore sono a carico di quest’ultimo.

I contratti vengono conclusi, generalmente, con l’intervento di mediatori autorizzati e la provvigione fa carico solo al compratore.

## *n') Erbe e sementi*



### **1) erbe**

La vendita delle erbe si pratica per l'alimentazione del bestiame. Questo prodotto si vende ad unità di superficie, forfettariamente e per un determinato periodo, con pagamento anticipato all'atto della stipula del contratto. Nel caso di erba pascolativa, il contratto può riferirsi alla superficie interessata oppure al numero di capi di bestiame che giornalmente vi pascolano; in ogni caso il contratto è sempre a tempo determinato e stagionale.

### **2) sementi**

#### **Ordinazione e prenotazione**

Per la compravendita di sementi si ricorre all'ordinazione e o alla prenotazione.

#### **Preventivo e progetti**

L'offerta si fa attraverso catalogo a listino predisposti dalle ditte specializzate all'inizio di ogni annata agraria.

#### **Forma del contratto**

I contratti, generalmente verbali, si stipulano in forma scritta particolarmente quando concedasi pagamento dilazionato.

#### **Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude all'atto dell'ordinazione.

#### **Forme di vendita**

La vendita delle sementi viene effettuata CIF o FOB.

#### **Concessione di vendita con esclusiva**

La vendita con esclusiva si riscontra soprattutto per le sementi di fiori, di ortaggi e di foraggiere.

### **Specie di vendita**

La vendita delle sementi viene effettuata a peso.



### **Unità base di contrattazione**

Le unità base di contrattazione, per la vendita di sementi da fiori e da orto, sono il grammo ed il chilogrammo; per le altre specie soltanto il chilogrammo.

### **Requisiti della merce**

Il seme deve essere sano, integro, stagionato, immune da malattie parassitarie e deve avere adeguata germinabilità e purezza.

### **Deposito della merce**

La merce è depositata presso il venditore.

### **Consegna**

La consegna avviene generalmente in unica soluzione presso le aziende produttrici.

Le ditte sementiere effettuano spedizioni a mezzo posta, ferrovia, via aerea, via mare e via terra.

### **Consegna ripartita**

La consegna può essere ripartita solo se stabilita da specifiche norme contrattuali.

### **Verifica della merce**

La verifica può essere fatta con prelievo di campioni, all'arrivo della merce.

### **Tolleranza**

Per le sementi da fiori ed orticole non è ammessa tolleranza di peso.

### **Ricevimento**

I termini per il ritiro della merce sono quelli fissati in contratto.

Le spese di sosta sono a carico del compratore.

### **Ritardo nella consegna e nel ricevimento**

Salvo forza maggiore espressamente pattuita, il ritardo nella consegna è motivo di risoluzione del contratto. 

### **Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce**

La merce viaggia a rischio del compratore; sono pure a suo carico le spese di facchinaggio e pesatura all'arrivo, nonché le spese di assicurazione, quando richieste.

### **Pagamento**

Il pagamento viene effettuato alla consegna o contrassegno, ovvero con dilazione.

Raramente si corrisponde anticipo.

### **Obblighi di garanzia del produttore**

Il produttore garantisce sementi sane, integre, stagionate, immuni da malattie parassitarie e di adeguate germinabilità e purezza secondo la relativa scheda varietale. La durata della garanzia è in rapporto alla specie di seme oggetto della compravendita, comunque con validità non oltre i sei mesi.

### **Reclami**

Le contestazioni devono essere avanzate all'atto dell'arrivo della merce, previa verifica, e comunque non oltre venti giorni dall'arrivo.

### **Risoluzione del contratto**

È ammessa risoluzione del contratto quando la merce non risponde ai requisiti contrattati.

### **Perizia ed arbitrato**

Si ricorre a perizia e/o arbitrato in caso di contestazione.

### **Diritti doganali**

I diritti doganali sono a carico del compratore.

## **Mediazione**

La mediazione va sempre a carico del compratore e varia dal 2 al 4%. 

### ***n<sup>2</sup>) Foraggi***

I prati di erba medica sono quasi del tutto utilizzati direttamente dai produttori. La produzione ha luogo, in massima parte, nella Piana del Sele e nel Vallo di Diano.

### **Paglia**

La paglia viene acquistata nei fondi dei produttori. La consegna è immediata ed il pagamento a vista, salvo casi eccezionali.

Generalmente, si contratta paglia di frumento, di segala e di avena.

La merce deve essere “sana, leale e mercantile” cioè senza materiali eterogenei, e di qualità uniforme.

Il compratore scarta la paglia bagnata, nera ed ammuffita e può scegliere (o sballare) una o più balle per assicurarsi che la merce presenti i requisiti indicati.

L'unità di peso è il chilogrammo.

Le spese di pesatura sono a carico del venditore. I mezzi di trasporto per gli acquisti in campagna sono forniti dal compratore ed il venditore provvede al caricamento della merce con l'aiuto del mediatore e del compratore, il quale la riceve e la sistema sul mezzo di trasporto.

La provvigione al mediatore autorizzato varia da un minimo del due ad un massimo del tre per cento, secondo l'importanza dell'affare, ed è a carico per metà di ciascuna delle parti.

### **Fieno**

Il fieno viene acquistato in campagna, già imballato o confezionato in “**mattoli**”, oppure nei magazzini dei produttori durante l'inverno.

L'unità di peso è il chilogrammo e non si concedono abbuoni per imballaggio od altro. 

La consegna può essere effettuata in campagna od anche per merce resa vagone stazione partenza.

La consegna in campagna è immediata ed il pagamento è a vista dopo che la merce è stata pesata.

Quando, invece, il fieno è messo in vagone stazione partenza, il peso è quello accertato alla stazione stessa ed il pagamento è pure immediato.

Quando la merce viene acquistata in campagna, tutte le spese di caricamento sui mezzi di trasporto sono a carico del compratore.

Quando si acquista per messa in vagone, le spese dal luogo di acquisto sino alla messa in vagone fanno carico al venditore.

I contratti hanno luogo in base allo stato in cui si presenta il prodotto all'esame del compratore.

Ciò non esclude che - per accertata sua impossibilità di verificare al momento del contratto l'intero quantitativo del prodotto vendutogli - il compratore possa rifiutare, all'atto della consegna, quella parte di prodotto che non risponde ai requisiti della merce contrattata.

In tal caso il venditore non ha diritto al pagamento del prezzo pattuito, limitatamente alla parte rifiutata, salvo facoltà del compratore di ritirare la merce rifiutata previa riduzione del prezzo contrattato.

La provvigione al mediatore autorizzato varia da un minimo del due ad un massimo del tre per cento, secondo l'importanza dell'affare, ed è a carico per metà di ciascuna delle parti.

### **Cascami di cereali**

I cascami che vengono usati come foraggi sono:

- a) sfoglie della pannocchia del granturco dette **“breglie”** o **“sbreglie”**;
- b) baccelli dei fagioli detti **“fasoline”**;
- c) cime del granturco dette **“cime”**;
- d) bucce e semi di pomodoro;
- e) residui della lavorazione della birra;

f) trinciato di piante di mais.

La compravendita di tali prodotti segue le stesse modalità praticate per la vendita della paglia e del fieno. 

## **Mangimi**

Mangimi composti - mangimi composti integrati - mangimi composti concentrati - mangimi composti concentrati integrati - mangimi composti integrati medicati per uso profilattico e per uso terapeutico - mangimi composti concentrati integrati medicati per uso profilattico e per uso terapeutico.

### **Ordinazione**

Le commissioni d'ordine vengono trasmesse dagli agenti per iscritto ed inoltrate, via breve, all'ufficio commerciale. Le prenotazioni a mezzo telefono vengono confermate per iscritto. Le commissioni vengono accuratamente redatte su appositi moduli e portano a margine la firma del cliente. Gli ordini si intendono acquisiti dagli agenti **“Salvo approvazione della Casa”** e **“Salvo il venduto”**.

### **Forma del contratto**

I contratti possono essere stipulati anche verbalmente. Si ricorre alla forma scritta soltanto per affari che prevedono forniture di rilevante importanza.

### **Conclusione del contratto**

Il contratto si ritiene concluso nel momento in cui la Casa accetta l'ordine.

### **Concessione di vendita con esclusiva**

L'esclusiva nelle vendite viene concessa mediante atto scritto.

### **Specie di vendita**

La vendita dei mangimi viene effettuata a peso.

### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.



### **Modo di misurazione**

Su basculla o bilancia.

### **Campioni ed analisi**

Si fa ricorso a campioni ed analisi soltanto in casi particolari.

### **Imballaggi**

L'imballaggio è costituito da sacchi di carta a bocca aperta e sacchi di carta a valvola della capacità di Kg 5-10-25-30-40-50.

È sviluppata la consegna di mangimi alla rinfusa mediante autocisterne.

### **Deposito della merce**

La merce è depositata presso i mangimifici o presso i depositi.

### **Consegna ripartita**

La consegna viene ripartita soltanto per quantitativi di merce di una certa entità.

### **Verifica della merce**

La verifica della merce per quantità viene fatta all'atto della consegna.

### **Tolleranza**

Poiché il confezionamento ed il peso vengono fatti meccanicamente è ammessa una tolleranza sul peso lordo pari all'1% in più o in meno.

### **Pagamento**

Il pagamento avviene in contanti, salvo i limiti di legge, alla consegna oppure a mezzo tratte con scadenze entro 30 giorni dalla data di consegna della merce.

### **Obblighi di garanzia del produttore**



Sugli imballaggi vengono indicati:

- a) ragione sociale e sede della ditta produttrice;
- b) contenuti analitici in percentuale riferiti alla sostanza secca;
- c) indicazione dei mangimi semplici, dei prodotti di origine minerale e degli additivi, componenti la miscela, elencati in ordine decrescente di quantità presente;
- d) le singole specie animali e le relative categorie a cui i mangimi sono destinati;
- e) numero dell'autorizzazione prefettizia e/o ministeriale per la fabbricazione dei mangimi.

Per i mangimi composti concentrati e composti concentrati integrati vengono indicate le dosi d'impiego e gli ingredienti da aggiungere per l'utilizzazione.

Per i mangimi composti integrati e composti integrati concentrati viene apposta sulle confezioni anche la data di scadenza, che è di mesi sei, riferita alla sola integrazione: mentre per i mangimi composti integrati medicati per uso terapeutico e per uso profilattico, oltre a quanto sopra, viene segnata la data della preparazione.

### **Difetti ed adulterazioni della merce**

Qualora vengono riscontrati difetti ed adulterazioni, non imputabili al compratore, oppure vengano scoperti vizi occulti, la ditta venditrice provvede alla sostituzione della merce.

### **Mediazione**

Non esiste mediazione. È riconosciuta dalla ditta ai propri agenti una provvigione pari a € 0,13/0,15 in ragione di 100 Kg sui mangimi composti, composti integrati, composti integrati medicati; di € 0,21/0,26 in ragione di 100 Kg sui mangimi composti concentrati, composti concentrati integrati e composti concentrati integrati medicati.

### *o) Fiori e piante ornamentali*



#### **Ordinazione**

L'ordinazione avviene nel vivaio o attraverso altri mezzi di comunicazione.

#### **Preventivo e progetti**

I preventivi ed i progetti vengono fatti soprattutto quando la compravendita interessa enti pubblici.

#### **Forma del contratto**

Il contratto può essere anche verbale; deve essere per iscritto quando si contratta con enti pubblici e per vendite di rilevante importanza.

#### **Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude all'atto dell'ordinazione.

#### **Clausole speciali**

Clausole speciali vengono inserite solo per particolari forniture.

#### **Specie di vendita**

La vendita avviene a vista, con marcature delle piante, quando si tratta di specie ornamentali.

#### **Unità base di contrattazione**

La vendita avviene ad unità.

#### **Modo di misurazione**

Per i fiori la vendita avviene: a “**vranche**” (fasci da 50 garofani o da 10 gladioli); a fasci da 20 per le rose ed i gladioli, da 50 per le gerbere e da 10 per le sterlizze.

Per le piante ornamentali, invece, la vendita avviene a “**canna centimetro**”, la cui misurazione si esegue a partire dal fuori-terra del vaso.

Per i bulbi la vendita avviene a circonferenza che va determinata a partire da cm 6/8. 

### **Requisiti della merce**

Non sono prefissati particolari requisiti salvo quelli derivanti da specifiche norme contrattuali.

Comunque sia per i fiori che per le piante ornamentali, si richiede, in particolare per le merci destinate all'exportazione, l'immunità da parassiti.

### **Bollatura**

La merce può portare il marchio e l'etichetta del produttore.

### **Imballaggio**

I fiori recisi vengono imballati in ceste; le piante ornamentali in ceste o cartoni.

### **Deposito della merce**

La merce viene depositata presso il giardino, il vivaio o il magazzino del venditore.

### **Consegna**

La consegna avviene con preavviso di qualche giorno e presso il giardino, vivaio del produttore o al mercato.

### **Consegna ripartita**

La consegna ripartita viene effettuata solo in caso di forniture di rilevante importanza.

### **Verifica della merce**

Quando la consegna è diretta, la verifica viene fatta sul luogo di produzione; quando la consegna è a destino, la verifica va fatta al momento della consegna da parte del vettore, comunque entro un periodo massimo di tre giorni dalla spedizione.

### **Ricevimento**

La merce deve essere ritirata dal compratore o committente in quanto questo tipo di merce viaggia a suo rischio. 

### **Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce**

La spedizione viene eseguita dal venditore, ma le spese ed i rischi sono a carico del compratore.

Gli oneri relativi ad eventuale stipula di assicurazione sono a carico del compratore.

### **Pagamento**

In caso di consegna immediata il pagamento si effettua alla consegna; quando, invece, la merce viene spedita, il pagamento si effettua contrassegno oppure al massimo entro trenta giorni dalla spedizione.

Quando si contrattano importanti quantitativi di fiori da recidere, il pagamento viene effettuato: il 20% al momento della contrattazione, il 40% quando s'inizia la recisione, il saldo al momento della seconda recisione.

### **Reclami**

Eventuali contestazioni devono essere avanzate entro 24 ore per i fiori; entro cinque giorni per le piante ornamentali e per i bulbi: sempre dal ricevimento della merce.

### **Perizia ed arbitrato**

In caso di contestazione si ricorre a perizia e/o arbitrato.

### **Diritti doganali**

I diritti doganali sono sempre a carico dell'acquirente.

### **Usi tecnici**

Gli imballi devono essere fatti a regola d'arte in modo da garantire la conservazione della merce.

### **Mediazione**

Nelle compravendite di piante ornamentali al mediatore autorizzato spetta una provvigione del 3%, di cui l'1% è a carico del venditore ed il 2% a carico del compratore.

Nelle compravendite di fiori al mediatore autorizzato spetta una provvigione del 4% che è a carico per metà di ciascuna delle parti.



### ***p) Piante da vivaio e da trapianto***

#### **Ordinazione e prenotazione**

L'ordinazione e la prenotazione si riscontrano sia per le piante da vivaio che per quelle da trapianto.

#### **Preventivo e progetti**

I preventivi ed i progetti si fanno soprattutto per varietà e specie pregiate. I progetti ove non attuati devono essere restituiti al vivaista.

#### **Forma del contratto**

I contratti possono essere anche verbali; si stipulano in forma scritta per acquisti di rilevante importanza.

#### **Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude all'atto dell'ordinazione.

#### **Clausole speciali**

Clausole speciali possono essere introdotte per singole caratteristiche delle piante contrattate.

#### **Specie di vendita**

La vendita viene effettuata su cataloghi della ditta produttrice oppure a vista.

### **Unità base di contrattazione**

Unità base di contrattazione è la pianta tipo.



### **Modo di misurazione**

La misurazione delle piante da vivaio viene, in genere, fatta a “**canna centimetro**” a partire dal fuori terra del vaso.

### **Bollatura**

Le piante da vivaio e da trapianto possono portare sull’etichetta la indicazione del produttore.

### **Imballaggio**

L’apparato radicale delle piante viene protetto da apposito imballaggio o con altro materiale idoneo, a spese e cura del venditore.

### **Deposito della merce**

La merce è depositata presso i vivai.

### **Consegna**

La consegna avviene, dopo congruo preavviso, presso il domicilio del venditore o presso i vivai, a seconda dei patti.

### **Consegna ripartita**

La consegna ripartita viene effettuata solo per ordinazioni di notevoli quantitativi.

### **Verifica della merce**

La verifica della merce viene fatta alla consegna.

### **Tolleranza**

Non è ammessa tolleranza.

### **Ricevimento**

La merce deve essere sempre ritirata dal compratore o committente, in

quanto questo tipo di merce viaggia a suo rischio.



### **Spedizione della merce**

La spedizione viene eseguita dal venditore, ma le spese ed i rischi sono a carico del compratore.

### **Pagamento**

In caso di consegna immediata il pagamento si effettua alla consegna; quando, invece, la merce viene spedita, il pagamento si effettua contrassegno, oppure al massimo entro trenta giorni dalla spedizione.

### **Obblighi di garanzia del venditore**

Il venditore garantisce la varietà contrattata.

Tale garanzia, per le piante fruttifere, ha la durata di tre anni dal giorno della consegna delle piante.

### **Reclami**

Le contestazioni devono essere avanzate entro cinque giorni dalla scoperta.

### **Perizia ed arbitrato**

Si ricorre a perizia e/o arbitrato solo in caso di contestazione.

### **Usi tecnici**

Gli imballi devono essere fatti a regola d'arte in modo da garantire la conservazione della pianta ed il produttore deve eseguire anche la spuntatura del “**franco**”.

### **Mediazione**

Al mediatore autorizzato spetta una provvigione del 3%, di cui l'1% è a carico del venditore ed il 2% a carico del compratore.

***q) Piante officinali e coloniali***



Non si rilevano usi particolari.

***r) Droghe e spezie***

Non si rilevano usi particolari.



## Cap. III



### PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

#### *Legna da ardere*

La legna da ardere, in rapporto alla sua essenza, si distingue in “**forte**” e “**dolce**”.

S’intende per essenza “**forte**” quella di quercia, di rovere, di cerro, di leccio, di ornello, di olmo, di olivo e per essenza “**dolce**” quella di castagno, di carpino, di faggio, di abete, di salice, di ontano, di pino e di pioppo.

#### **Ordinazione**

L’ordinazione viene effettuata per iscritto ed anche verbalmente.

#### **Forma del contratto**

I contratti di compravendita di legna da ardere - generalmente verbali - si stipulano per iscritto per partite di rilevante importanza.

#### **Conclusione del contratto**

La conclusione del contratto avviene al momento dell’ordinazione, con il versamento di una caparra.

### **Specie di vendita**

La vendita della legna da ardere avviene su campione: allo “**stato verde**”, se posta in commercio durante il periodo del taglio dei boschi; “**stagionata**”, quando è asciutta. 

### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

### **Modo di misurazione**

La pesatura del legname viene effettuata su bascula o con stadera.

### **Requisiti della merce**

In rapporto alla “**pezzatura**”, cioè lunghezza e grossezza dei pezzi, la legna da ardere viene classificata come segue:

- 1<sup>a</sup> commerciale, della lunghezza di circa m 1,06 (uguale a palmi 4) e grossezza o diametro da cm 5 a cm 25;
- 2<sup>a</sup> per cucina e forni, della lunghezza di cm 30/40 e grossezza o diametro da cm 5 a cm 25 circa;
- 3<sup>a</sup> per riscaldamento, della lunghezza di cm 15/20 circa e grossezza o diametro da cm 5 a cm 12 circa.

### **Deposito della merce**

La legna viene depositata nel posto di produzione o in depositi, coperti o scoperti, del venditore.

### **Consegna**

La consegna della legna da ardere avviene sul luogo di produzione “nel bosco”, sulla più vicina strada carrozzabile, oppure alla stazione di partenza “**franco vagone**”.

Le spese per la pesatura sono a carico del venditore, salvo diversa pattuizione.

### **Consegna ripartita**

La consegna ripartita si verifica per notevoli quantitativi.

### **Verifica della merce**

La merce viene verificata all'atto della consegna.



### **Tolleranza**

Nei contratti stipulati con la clausola “circa”, il venditore può consegnare il 10% in più od in meno della quantità pattuita.

### **Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce**

Spese di spedizione, trasporto ed assicurazione sono a carico del compratore, salvo diversa pattuizione.

### **Pagamento**

Il pagamento avviene alla consegna, in contanti, salvo i limiti di legge, salvo diversa pattuizione.

### **Reclami**

Le contestazioni devono essere avanzate all'atto della consegna o del ricevimento della merce.

### **Perizia ed arbitrato**

Si ricorre a perizia e/o arbitrato solo in caso di contestazione.

### **Mediazione**

Di solito, nelle contrattazioni di legna da ardere non interviene mediatore; quando la sua opera è richiesta, al mediatore autorizzato spetta, a contratto concluso, una provvigione del 2% che è a carico per metà di ciascuna delle parti.

## ***Carbone vegetale***

### **Forma del contratto**

I contratti, generalmente in forma scritta, si stipulano anche verbalmente per quantitativi di non rilevante importanza.

### **Clausole speciali**

La clausola “**circa**” indica che il venditore può consegnare il 10% in più od in meno della quantità pattuita. 

### **Specie di vendita**

La merce viene venduta in sacchi forniti dal compratore; le spese d’insaccatura sono a carico del venditore.

Nelle vendite alla rinfusa, a vagonate, il peso è quello riconosciuto alla stazione di partenza.

### **Requisiti**

Il carbone vegetale s’intende sempre contrattato asciutto, di “**essenza forte**” se proveniente da legname di quercia, rovere, cerro, leccio, olivo ed in “**essenza dolce**”, se proveniente dal legname di castagno, carpino, ornello, olmo, faggio, ontano, pino, ecc.

Si distingue, inoltre, in “**cannello**”, “**misto**” e “**spacco**”.

Per carbone a “**cannello**” s’intende quello ottenuto dalla carbonizzazione di legname di bosco ceduo (forteto) e come tale ritenuto il più pregiato.

Per carbone “**misto**” s’intende quello prodotto da boschi cedui misti, i quali vengono sottoposti a tagli in conformità delle prescrizioni di legge.

Per carbone “**spacco**” s’intende quello prodotto da legna tratta da piante di alto fusto (rovere, cerro e leccio).

Il carbone vegetale è caratterizzato da buona cottura e pezzatura e privo di corpi estranei.

### **Consegna**

La consegna della merce viene effettuata sul luogo di ammasso, magazzino o deposito.

Quando la merce viene venduta “posta vagone”, il trasporto alla stazione ferroviaria dal luogo di produzione, dai magazzini o dal deposito è sempre a carico del venditore.

### **Difetti e tolleranza**

I difetti che possono riscontrarsi nelle partite di carbone vegetale sono i seguenti:



- a) **ombrato:** vale a dire leggermente bagnato da pioggia recente;
- b) **bagnato:** se il carbone abbia subito una notevole idratazione. In tal caso si concede il 20% di abbuono. Nei casi in cui il compratore ritiene che l'idratazione ecceda il 20%. si stabilisce fra le parti un ulteriore abbuono;
- c) **fondaccioso:** quando la partita di carbone presenta terriccio, mondiglia, ecc. oppure non è cotta a regola d'arte. In tal caso, il compratore ha diritto ad un abbuono del 10%.

### **Reclami**

I difetti della merce si rilevano all'arrivo del carico a destinazione: il compratore, dopo aver esaminato la merce, è tenuto ad avvertire il venditore a mezzo telegramma, fax o e-mail, sollevando le relative contestazioni.

Se quest'ultimo, entro 24 ore della ricezione dell'avviso, non si presenta o non si fa rappresentare o, comunque, non autorizza lo scaricamento della partita a suo rischio, lo scaricamento si effettua egualmente alla presenza di esperti che faranno fede dei difetti o vizi contestati.

### **Pagamento**

All'atto della contrattazione si usa versare una caparra il cui ammontare è stabilito d'accordo; il saldo avviene alla consegna o al ricevimento secondo accordo tra le parti.

### **Risoluzione e rescissione del contratto**

Si può chiedere la rescissione del contratto:

- a) quando il carbone non corrisponde alla qualità contrattata;
- b) quando la carbonizzazione è incompleta, oppure il carbone è eccessivamente bagnato e non commerciabile.

### **Mediazione**

Al mediatore autorizzato, a consegna effettuata, spetta una provvigione del 2% che è a carico per metà di ciascuna delle parti. 

### ***Legname rozzo***

Per il legname rozzo vigono gli stessi usi che si riscontrano nel commercio del legname da ardere.

Il modo di misurazione è, però, il peso in chilogrammi oppure il volume o la superficie (metro cubo, canna quadrata, ecc.).

La verifica viene praticata dal compratore - prima od all'atto della consegna - sul posto di produzione.

## Cap. IV



### PRODOTTI DELLA PESCA E DELLA CACCIA

#### *a) Pesce fresco e congelato*

Per quanto riguarda la pesca nella zona di mare che interessa la provincia di Salerno, da Positano a Sapri, è da tenere presente che è molto sviluppata la pesca del “**pesce azzurro**” (alici, sarde, sgombri, ecc.) che viene effettuata principalmente dai pescatori delle zone di Cetara, di Salerno e del Basso Cilento, con luci (lampare), a mezzo reti dette “**ciancioli**”.

La piccola pesca è diffusa in tutta la zona.

Nel periodo consentito i motopescherecci addetti alla pesca con “**cianciolo**” effettuano anche la pesca del tonno con “**tonnare volanti**”. È anche sviluppata la pesca con i “**palangresi**” (conzi), effettuata da pescatori della Costiera amalfitana, della marina di Camerota, di Scario e di Sapri.

Il pescato di S. Maria di Castellabate viene ceduto direttamente a commercianti locali della zona di Castellabate e di Agropoli, che, a loro volta, lo vendono per consumo diretto, classificandolo di 1<sup>a</sup> i merluzzi, le triglie, le sogliole, i calamari, i gamberi; di 2<sup>a</sup> i molluschi in genere; di 3<sup>a</sup> il pesce da frittura e i vestiti (rospo, arzille, gattuccio, gattopardo, ecc.); di 4<sup>a</sup> la “**mazzama**”, ossia il pesce di minor pregio.

Il ghiaccio che viene consumato a bordo, salvo patto diverso, è sempre a carico di chi acquista la produzione. 

Tutti i motopescherecci consegnano per la vendita il loro prodotto ai propri commissionari del mercato di Salerno, ad eccezione di alcuni che destinano il pescato ai diversi mercati del Salernitano e del Napoletano. Il **“pesce azzurro”** a Cetara viene venduto in loco; lo stesso avviene per i quantitativi sbarcati nel porticciuolo di S. Marco di Castellabate e sulla spiaggia di Agropoli.

Quando la richiesta del **“pesce azzurro”** è scarsa ed i prezzi non sono remunerativi, il pescato viene portato direttamente dagli armatori sui mercati di Salerno, di Napoli, di Torre Annunziata, di Pozzuoli e di Mugnano.

La produzione della piccola pesca viene venduta direttamente dal capo-barca al dettaglio, o ceduta a dettaglianti; in casi eccezionali (per Salerno), quando la pesca è abbondante, viene consegnata al proprio commissionario.

Il commissionario riceve la merce, previa pesata, secondo la classifica e provvede alla conservazione del prodotto fino all’inizio delle operazioni di mercato.

L’usura del cassetame per l’imballaggio del pescato è a carico del commissionario, il quale deve provvedere, altresì, alla raccolta, al lavaggio ed al deposito di detto cassetame, a sue spese.

Il commissionario cura la presentazione del prodotto sul mercato ed effettua la vendita per conto del produttore alle migliori condizioni di mercato, compila il bollettino di acquisto per il dettagliante e per la cassa di mercato, nonché il foglio di conto di vendita per il produttore. Per quanto riguarda i rapporti tra il personale addetto alla pesca e gli armatori, vigono le seguenti consuetudini:

- per il personale dei motopescherecci vigono il contratto collettivo di lavoro ed i relativi patti integrativi;
- per quello della pesca con il **“cianciolo”**, i compensi vengono corrisposti alla **“parte”** e cioè: il ricavato della vendita del pescato, tolte le spese vive di esercizio (carburante, lubrificante, ecc.), viene diviso per il 50% all’armatore e per l’altro 50% suddividendolo in parti uguali, ai componenti dell’equipaggio.

Nel caso che il pescato fosse scarso, l’armatore garantisce all’equipaggio

il minimo salariale indicato nei massimali agli effetti del versamento dei contributi previdenziali. 

La fase commerciale più importante è quella che si svolge tra i commissionari ed i dettaglianti ed è regolata dai seguenti usi:

### **Specie di vendita**

La vendita viene effettuata a peso; è diffusa, solo per il “**pesce azzurro**”, la vendita a cassetta del peso netto di Kg 5 circa oppure di Kg 10 circa.

### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

### **Modo di misurazione**

La pesatura viene effettuata in cassetta, su bascula.

### **Imballaggio**

Il pescato viene sistemato in cassette di polistirolo di cm 44x28x6, oppure di cm 53 x 34 x 9.

### **Deposito della merce**

La merce viene depositata nei magazzini del mercato.

### **Consegna**

La consegna viene effettuata all'atto della vendita.

### **Verifica della merce**

La merce viene verificata all'atto della consegna.

### **Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce**

Sono a carico del compratore.

### **Pagamento**

Il pagamento avviene in contanti, salvi i limiti di legge, al momento della consegna.

### **Mediazione**

Al commissionario spetta una provvigione - in misura non superiore al 5% del valore del prodotto venduto - che è sempre a carico del venditore. 

### **Pesca del pesce spada e delle alalunghe**

La pesca del pesce spada e delle alalunghe è praticata dai pescatori della Costiera Amalfitana, della Marina di Camerota e di Sapri.

Tale pesca che ha per punto di appoggio Camerota viene effettuata da maggio ad agosto con i “**palangresi**“ (conzi).

I rapporti tra pescatori ed armatore sono regolati dagli stessi usi che regolano i rapporti tra pescatori ed armatori nella pesca del cianciolo.

Il pescato viene offerto al migliore offerente, oppure viene consegnato a commercianti locali con un prezzo fisso valido per tutta la campagna di pesca.

L'esca ed il ghiaccio sono a carico della barca.

Il pesce spada viene consegnato sventrato e sulla pesata viene calcolato un calo secondo la pezzatura del pesce oscillante tra 1-2 Kg.

### **Pesce congelato**

Il pesce congelato dopo essere stato sottoposto a visita sanitaria, viene immesso sul mercato per la vendita al dettaglio, direttamente dal grossista o viene affidato per la vendita all'asta a commissionari del Mercato Comunale di Salerno.

Similmente che per il pesce fresco, la fase commerciale più importante è quella che si svolge tra i commissionari ed i grossisti da una parte ed i dettaglianti dall'altra.

### **Specie di vendita**

La vendita viene normalmente effettuata a peso.

### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

### **Modo di misurazione**

La pesatura viene effettuata in cartoni od in cassette, su bascula, con detrazione del peso del contenitore, oppure in alcuni casi, al netto. 

### **Imballaggio**

Il prodotto acquistato è riposto in cartoni o in casse di plastica.

### **Deposito della merce**

La merce viene conservata in apposite celle di congelazione che raggiungono temperature non meno di  $-18^{\circ}\text{C}$ .

### **Consegna**

La consegna della merce, può avvenire, secondo gli accordi, o franco deposito del grossista o franco negozio del dettagliante.

Nell'eventualità che la vendita venga effettuata dal Commissionario la consegna si intende sempre franco Mercato.

### **Verifica della merce**

La merce viene verificata all'atto della consegna.

### **Pagamento**

A secondo degli accordi.

### **Mediazione**

Nell'eventualità che la vendita venga effettuata da un commissionario a questi spetta una provvigione, nella misura stabilita dal regolamento di Mercato.

La provvigione è sempre a carico del venditore.

## **Pesce surgelato**

### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il Kg, o confezioni sottovuoto, già prezzate.

### **Modo di misurazione**

La pesatura viene effettuata in pacchi.



### **Imballaggio**

Il pesce viene sistemato in buste di cellophan sottovuoto e poi in cartoni.

### **Deposito della merce**

La merce viene depositata nei magazzini del grossista.

### **Consegna**

La consegna viene effettuata direttamente dal grossista al dettagliante tramite autocarri frigoriferi.

### **Verifica della merce**

La merce viene verificata nel deposito del grossista dalle autorità sanitarie.

### **Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce**

La merce viene spedita a mezzo di automezzi muniti di cella frigorifera con temperatura a non meno di  $-18^{\circ}$  C. Le spese di trasporto cadono a carico del compratore salvo pattuizione diversa.

### **Pagamento**

Il pagamento avviene quasi sempre per contanti, salvi i limiti di legge, al momento della consegna.

### ***b) Cacciagione***

Non vi sono usi particolari.

### ***Pelli da pellicceria***

Non vi sono usi particolari.

## Cap. V



### **PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE**

Nella provincia di Salerno non si riscontrano particolari usi riguardanti i prodotti delle industrie estrattive.



## Cap. VI



### PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

#### *a) Riso brillato*

Non si riscontrano usi.

#### *b) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione*

#### *c) Paste alimentari*

#### **Ordinazione e prenotazione**

L'ordinazione e la prenotazione si effettuano al molino o pastificio, direttamente o a mezzo rappresentante.

#### **Forma del contratto**

I contratti, generalmente verbali, si stipulano in forma scritta solo per acquisti di rilevante importanza.

#### **Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude all'atto dell'accettazione dell'ordinazione.

#### **Concessione di vendita con esclusiva**

La concessione di vendita con esclusiva deve risultare da atto scritto.

### **Specie di vendita**

La vendita si effettua a peso.



### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo per farina, semola e sottoprodotti della macinazione; il chilogrammo e sottomultipli (0,500 e 0,250) per la pasta.

Per l'esportazione della pasta, verso alcuni Paesi, l'unità di contrattazione è esclusivamente la libbra.

### **Campioni ed analisi**

Si ricorre a campione ed ad analisi in casi particolari.

### **Imballaggio**

Per la pasta l'imballaggio è costituito da cartoni, da sacchetti o pacchi, in confezioni da gr 500, 1.000 e 5.000 per la vendita al minuto ed in confezioni di peso superiore per la vendita a comunità (ristoranti, enti, ecc.).

Per gli altri prodotti (farina, semola e sottoprodotti della macinazione) l'imballaggio è costituito da sacchetti di carta da kg 25.

I sacchi di carta da kg 50 recano la scritta "deve essere sollevato da due persone".

La semola di grano duro viene scaricata con cisterna direttamente nei silos.

### **Deposito della merce**

La merce è depositata presso i molini, presso i pastifici, o presso i depositi.

### **Consegna ripartita**

La consegna è ripartita solo per notevoli quantitativi.

### **Verifica della merce**

La merce viene verificata all'atto della consegna.

### **Tolleranza**

Per tutti i prodotti - tranne che per la pasta - è ammessa una tolleranza di peso di 200 gr ogni 100 Kg. 

### **Difetti ed adulterazioni della merce**

Quando si riscontrano difetti oppure adulterazioni della merce, non imputabili al compratore, il venditore è tenuto a cambiare la merce. Ugualmente si procede nel caso di scoperta di vizi occulti.

### **Mediazione**

Nelle compravendite di farina, semola e di sottoprodotti della macinazione al mediatore autorizzato spetta una provvigione.

Nelle compravendite di paste, non si pratica mediazione, viene invece corrisposta al rappresentante una provvigione.

La provvigione viene corrisposta dal venditore.

*d) Prodotti della panetteria (pane, biscotti, taralli e freselle)*

### **Ordinazione**

Si pratica ordinazione soprattutto da parte di istituti pubblici e di rivenditori.

### **Forma del contratto**

I contratti, generalmente verbali, si stipulano in forma scritta quando si contrae con enti pubblici e con la grande distribuzione.

### **Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude al momento dell'ordinazione.

Con la grande distribuzione si conclude prima il contratto e poi si procede alla consegna secondo successive ordinazioni.

### **Specie di vendita**

Per il pane ed i taralli la vendita avviene a peso; per gli altri prodotti in buste da 500 gr circa e sottomultipli.

### **Unità base di contrattazione**

Per il pane l'unità base di contrattazione è il chilogrammo; per gli altri prodotti è la busta. 

### **Deposito della merce**

La merce è depositata presso il produttore.

### **Consegna**

La consegna del pane avviene nella mattinata.

### **Consegna ripartita**

La consegna ripartita si riscontra solo per il pane, nei confronti del rivenditore.

### **Verifica della merce**

La merce viene verificata all'atto della consegna.

### **Tolleranza**

Per il pane la pesatura viene fatta calcolando il 2% in meno del peso effettivo, in considerazione del calo previsto nel raffreddamento.

### **Ritardo nella consegna e nel ricevimento**

In caso di ritardo nella consegna del pane, il rivenditore può rifiutarne parte o tutta la quantità ordinata in rapporto alle conseguenze del ritardo sulle possibilità di vendita.

### **Trasporto**

Il trasporto viene effettuato a cura ed a spese del produttore. In caso di violazione delle norme sanitarie nel trasporto, il compratore può rifiutare il pane.

### **Mediazione**

Nelle compravendite di prodotti delle panetterie non si ricorre a mediatore.

*e) Zucchero e prodotti dolciari*



**Ordinazione**

L'ordinazione viene fatta per iscritto direttamente allo zuccherificio oppure tramite rappresentante.

**Forma del contratto**

Il contratto è sempre in forma scritta.

**Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude all'atto dell'accettazione da parte dello zuccherificio.

**Concessione di vendita con esclusiva**

La vendita con esclusiva viene concessa solo ai depositari che versano cauzione.

**Specie di vendita**

La vendita avviene a peso.

**Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

**Consegna**

La consegna si effettua presso lo zuccherificio, quando la merce viene ritirata dal compratore con mezzi propri, oppure "franco stazione arrivo".

**Consegna ripartita**

Per rilevanti quantitativi la consegna viene ripartita.

**Verifica della merce**

La merce è verificata all'atto della consegna.

### **Imposta di fabbricazione e diritti doganali**

Le imposte di fabbricazione e i diritti doganali sono a carico dello zuccherificio. 

### **Mediazione**

Non si pratica mediazione.

### ***f) Carni fresche***

Le carni fresche (bovine, suine, caprine ed ovine), nella provincia di Salerno provengono, per la maggior parte, dai mercati di Nocera Inferiore e Nocera Superiore.

Per le carni bovine, le razze più richieste sono: la “chianina”, la “marchigiana”, la “bruna alpina”, l’“olandese”, e, in minima parte, la “bavarese”, la “polacca”, la “scevrolet”, la “limousine”.

Per le carni suine le razze più contrattate sono quelle nazionali o derivate da razze estere.

### **Ordinazione e prenotazione**

La compravendita di carni fresche ha luogo settimanalmente in depositi adeguatamente attrezzati, senza ordinazione e senza prenotazione.

### **Forma del contratto**

Il contratto può essere verbale o scritto.

### **Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude all’atto dell’acquisto.

### **Specie di vendita**

La vendita avviene a peso.

### **Unità base di contrattazione**

L’unità base di contrattazione è il chilogrammo.

### **Modo di misurazione**

La pesatura si effettua su bascula o bilancia.



### **Bollatura**

Le carni fresche di vitellone e manzo vengono identificati come bovino adulto. Il timbro sulle carni identifica se provengono da un macello CE.

### **Deposito della merce**

Le carni stazionano nelle celle dei rivenditori, in attesa di essere sezionate o rivendute.

### **Consegna**

Si effettua prevalentemente a mezzo vettore.

### **Verifica della merce**

La merce viene verificata all'atto della macellazione o alla consegna.

### **Tolleranza**

Viene concessa una tolleranza di calo di peso dell'1% per la carne appena macellata; del 3% quando la carne è rimasta oltre 24 ore nella cella frigorifera.

## ***g) Pesci preparati***

Non si rilevano usi particolari.

## ***h) Prodotti surgelati***

Non si rilevano usi particolari.

### ***i) Conserve Alimentari***



#### ***Conserve di pomodoro***

##### **Ordinazione e prenotazione**

Le conserve di pomodoro vengono acquistate previa ordinazione o prenotazione.

##### **Preventivo e progetto**

Il venditore (industriale conserviero) presenta preventivi agli eventuali acquirenti oppure invia listini ed offerte della propria produzione. La tipologia di vendita è per “ordini” o su “commessa”.

##### **Forma del contratto**

Viene sottoscritta per accettazione la commissione d'ordine.

##### **Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude all'atto dell'ordinazione con un eventuale versamento a titolo di anticipo.

##### **Specie di vendita**

La vendita viene effettuata per scatole, cartoni e a peso.

##### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è la scatola, il cartone o il fusto.

##### **Campioni ed analisi**

Il campione viene inviato in caso di richiesta, l'analisi viene effettuata in laboratori autorizzati.

##### **Denominazione dei derivati del pomodoro**

- 1) pomodori pelati interi;
- 2) pomodori pelati non interi (polpa, cubettato, triturato);
- 3) pomodori non pelati interi;

- 4) pomodori non pelati non interi;
- 5) pomodori pelati interi congelati;
- 6) pomodori pelati non interi congelati (cubettato);
- 7) pomodorini pelati;
- 8) pomodorini non pelati;
- 9) succo di pomodoro con residuo inferiore al 7%;
- 10) passata di pomodoro con residuo inferiore al 12%;
- 11) semiconcentrato di pomodoro con residuo uguale o superiore al 12%;
- 12) concentrato di pomodoro con residuo uguale o superiore al 18%;
- 13) doppio concentrato di pomodoro con residuo uguale o superiore al 28%;
- 14) triplo concentrato di pomodoro con residuo uguale o superiore al 36%;
- 15) sestuplo concentrato di pomodoro con residuo uguale o superiore al 55%;
- 16) fiocchi di pomodoro con residuo uguale o superiore al 93%;
- 17) sughi pronti.



### **Imballaggio**

L'imballaggio è costituito da scatole, cartoni e vassoi per le seguenti confezioni commerciali:

#### **A - CONFEZIONI PER POMODORI PELATI**

<i>Cartoni da</i>	<i>Scatole del peso di kg</i>
6/3	3,0
12/24	1,0
24/48	0,5
48/72	0,3
6 1,0	
12/24	0,5
12	0,3

Clusterpack: 8 pacchi da tre scatole di kg 0,5

**B - CONFEZIONI PER CONCENTRATI DI POMODORO**

<i>Cartoni da</i>	<i>Scatole del peso di kg</i>
6 5,0	
12	2,5
12/24	1,0
24/48	0,8
50	0,22
50	0,2
50/100	0,1

**Deposito della merce**

La merce viene depositata nei magazzini delle industrie conserviere, o del rappresentante, o presso depositi fiduciari.

**Consegna ripartita**

Si effettua consegna ripartita a richiesta del compratore per notevoli quantitativi.

**Verifica della merce**

La verifica della merce viene effettuata secondo accordo tra le parti.

**Spedizione, trasporto ed assicurazione**

Per le vendite all'interno si usa contrattare o "franco stazione partenza" oppure "franco stazione arrivo".

Per le vendite all'estero si praticano le condizioni di resa F.O.B., C. & F., C.I.F., "franco fabbrica mezzo" su containers o su camion Tir, "franco stazione camion partenza" o "franco stazione camion arrivo".

**Mediazione**

Le vendite del prodotto destinato all'esportazione vengono effettuate, di solito, a mezzo rappresentanti o mediatori.

Il rappresentante riceve una provvigione, a carico del solo venditore, fino ad un massimo del 3%, a seconda dello “star del credere” o della importanza della piazza. Al rappresentante con deposito spetta provvigione fino ad un massimo del 6%.

Al mediatore spetta compenso fino ad un massimo del 2%. Le suddette provvigioni vengono corrisposte ad affare andato a buon fine.

### **Contrattazioni per i fusti**

Nelle compravendite di estratto di pomodoro in fusti, il peso contrattato è quello reale (lordo con tara).

### **Residuo**

Per residuo indicato per le partite in fusti o in scatole non litografate per uso industriale si intende quello risultante al rifrattometro a 20° C. Quando tale indicazione sia compresa entro un valore minimo ed uno massimo, si intende che la partita deve avere un residuo non inferiore alla media aritmetica dei due valori.

Il collaudo viene eseguito su un numero di campioni in ragione del 10% circa scelti dal compratore o dal mediatore.

Il controllo sarà compiuto sui rifrattometri del compratore e del venditore: in caso di divergenza, varrà il valore risultante da quello del mediatore, ma le parti potranno richiedere un controllo del rifrattometro presso la Stazione Sperimentale per l'industria delle conserve alimentari.

## ***Frutta allo sciroppo***

### **Tipologie di frutta allo sciroppo**

È costituita da frutti pelati o con buccia, interi, o a metà, o a spicchi, o a quarti, o in cubetti, di buone caratteristiche organolettiche, di pezzatura e consistenza uniforme con aggiunta di sciroppo.

### **Residuo**

Il residuo rifrattometrico, dopo il raggiungimento dell'equilibrio osmotico, deve essere compreso tra il 14 e il 20% a seconda dei mercati.

### *Macedonia di frutta allo sciroppo*



#### **Tipologie di macedonia di frutta allo sciroppo**

È costituita da quattro o cinque frutti a cubetti o a segmenti di pezzatura uniforme, con le seguenti percentuali:

- pere dal 25 al 50%;
- pesche dal 30 al 50%;
- ananas dal 3 al 16%;
- uva dal 4 al 15%;
- albicocche dal 4 al 15%;
- ciliegie dal 3 al 15% (se le ciliegie sono colorate artificialmente non devono cedere colore agli altri prodotti).

#### **Mediazione**

Al mediatore spetta un compenso sino ad un massimo del 3% a carico del solo venditore.

### *Contenitori per conserve*

#### **Ordinazione e prenotazione**

I contenitori vengono acquistati tramite rappresentante o direttamente presso la ditta produttrice.

#### **Forma del contratto**

Il contratto è in forma scritta.

#### **Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude all'atto dell'accettazione dell'ordinazione.

#### **Specie di vendita**

La vendita viene effettuata a scatole o a cartoni.

### **Imballaggio**

L'imballaggio è corredato da "pallets" e interfalde della ditta fornitrice a rendere.



## ***l) Derivati del latte***

### ***Mozzarella di bufala - "Fiordilatte"- "Provola"- Burro - Ricotta***

#### **Ordinazione e prenotazione**

L'ordinazione e la prenotazione deve essere comunicata un giorno prima, anche via telefax.

#### **Forma del contratto**

I contratti sono generalmente verbali. Si stipulano in forma scritta per quantitativi fissi o per partite rilevanti.

#### **Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude all'atto dell'ordinazione o prenotazione.

#### **Concessione di vendita con esclusiva**

La concessione in esclusiva è praticata solo per le vendite su piazze extra-regionali.

#### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

#### **Caratteristiche della merce**

La forma delle mozzarelle di bufala, dei "fiordilatte" e delle "provole" è sferica, di varie dimensioni. Il burro viene confezionato in forme rettangolari o cilindriche con peso variabile da gr 125 ad 1 Kg.

### **Imballaggio**

L'imballaggio è costituito, in prevalenza, da scatole di polistirolo.

### **Deposito della merce**

La merce è depositata presso il produttore.



### **Consegna**

Se la merce è ritirata dal compratore, la consegna si effettua presso il produttore; a richiesta, con spedizione “franco stazione partenza”.

### **Verifica della merce**

La merce si verifica all’atto del ricevimento.

### **Tolleranza**

È ammessa una tolleranza sul peso dell’1% per il burro; dall’1 al 2% per la ricotta, del 3% per la mozzarella.

### **Spedizione e trasporto merce**

Spedizione e trasporto sono franco caseificio ed a carico del compratore.

### **Mediazione**

Il venditore corrisponde una provvigione al rappresentante, nel caso di vendite fuori piazza, dal 2 al 4%.

## ***Caciocavallo***

### **Ordinazione**

Per le ordinazioni è necessario preavviso che va da 10 giorni a 3 mesi, in rapporto al periodo di stagionatura ed alla quantità della merce.

### **Forma del contratto**

I contratti sono generalmente verbali. Si stipulano in forma scritta solo per partite rilevanti.

### **Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude all’atto dell’ordinazione o prenotazione con versamento della caparra.

### **Concessione di vendita con esclusiva**

La concessione in esclusiva è praticata solo per le vendite su piazze extra-regionali. 

### **Specie di vendita**

La vendita si effettua su campione.

### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

### **Caratteristiche della merce**

La forma è sferica, cilindrica o a "fiaschetta"; la durata della stagionatura è quella che le parti stabiliscono contrattualmente.

### **Confezione**

Sui caciocavalli viene impresso il marchio del produttore e l'etichetta riportante le indicazioni di legge.

### **Imballaggio**

L'imballaggio è costituito, in prevalenza, da scatole di polistirolo.

### **Deposito della merce**

La merce è depositata presso il produttore.

### **Verifica della merce**

La merce si verifica all'atto del ricevimento.

### **Tolleranza**

È ammessa una tolleranza sul peso che va dall'1 al 2%.

### **Spedizione e trasporto merce**

Spedizione e trasporto sono franco caseificio ed a carico del compratore.

### **Diritti doganali**

Sono a carico del compratore.



### **Mediazione**

Il venditore corrisponde una provvigione al rappresentante, nel caso di vendite fuori piazza, dal 2 al 4%.

## ***m) Olio di oliva***

### **Forma del contratto**

I contratti di compravendita dell'olio d'oliva, di solito verbali, si stipulano sul posto di produzione, in seguito ad assaggio ed accertamento dell'acidità da parte del compratore.

### **Conclusioni del contratto**

Il contratto si conclude all'atto della richiesta e della consegna che generalmente coincidono.

### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo/litro.

### **Modo di misurazione**

La misurazione viene fatta su bilancia elettronica o su bascula in contenitori di capacità nota.

### **Deposito della merce**

La merce viene depositata nei magazzini del venditore.

### **Consegna**

La consegna è effettuata nei termini concordati, franco magazzino del venditore, salvo patti in contrario.

### **Consegna ripartita**

Nel caso di consegna dilazionata o ripartita, vengono stabilite, di solito verbalmente, le date di caricamento, oltre le altre particolari condizioni.



### **Verifica della merce**

Il controllo della merce in qualità e peso si effettua all'atto del ritiro. Per le contrattazioni che prevedono la consegna franco magazzino del compratore, la verifica della qualità e la pesatura avvengono nel magazzino del compratore, alla presenza del venditore o di persona di sua fiducia.

### **Tolleranza**

La tolleranza per umidità o impurità è dello 0,50%.

Eventuali eccedenze vengono detratte dal peso.

Per l'olio di oliva manipolato (travasato, filtrazione, confezionamento) è previsto mediamente un calo o sfrido nella misura dall'1,5 al 2%.

### **Spedizione, trasporto della merce**

Le spese d'infustamento, di pesatura, di caricamento e di trasporto sono a carico del compratore, salvo che sia convenuta clausola di merce "resa franco magazzino" del compratore.

## ***n) Oli vegetali per uso alimentare***

### ***Olio estratto dalle sanse di olive con solventi***

Non si rilevano usi particolari.

### ***Olio di semi***

Non si rilevano usi particolari.

*o) Oli e grassi animali*



Non si rilevano usi particolari.

*p) Pelli grezze e residui della macellazione*

Non si rilevano usi particolari.

*q) Vini*

**Forma del contratto**

La forma del contratto può essere scritta o verbale.

**Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude nella cantina del produttore con assaggio della massa oppure su presentazione di campione.

**Specie di vendita**

La vendita avviene in base a misura di capacità.

**Unità base di contrattazione**

Le contrattazioni avvengono per il “vino sfuso” in unità volumetriche o a peso, mentre per il vino imbottigliato per unità o per confezione.

**Modo di misurazione**

La misurazione avviene ad ettolitro o a litro.

**Campioni ed analisi**

Il campione viene presentato e consegnato all’acquirente, il quale ha la facoltà di controllarne i requisiti per mezzo di analisi, anche per eventuale accertamento di difetti non immediatamente riscontrabili.

### **Imballaggio**

Per il trasporto, “il vino sfuso” viene messo in fusti, in dame da 54 lt o in autocisterne, e la relativa spesa è a carico del compratore, mentre per i vini in bottiglia, il valore del recipiente è compreso nel prezzo stabilito. Per i vini venduti invece in recipienti a rendere è obbligo versare una cauzione.



### **Deposito**

Il vino viene depositato nelle cantine del produttore o del venditore.

### **Verifica della merce**

La merce viene verificata all’atto della consegna.

### **Tolleranza**

Per i vini vi è una tolleranza di gradazione, su quella contrattata di due decimi di grado.

### **Ricevimento**

Il vino deve essere ritirato entro il termine stabilito dalle parti, con una tolleranza massima di 15 giorni di ritardo. Eventuale calo od altri rischi sono a carico del venditore fino al termine predetto, trascorso detto termine, passano a carico del compratore.

### **Mediazione**

Raramente nelle contrattazioni interviene il mediatore a cui si usa corrispondere un compenso variabile dal 3 al 5 %.

## ***r) Alcool e liquori***

Non si rilevano usi particolari.

## ***s) Birra***

Non si rilevano usi particolari.

### *t) Acque minerali e bibite*



#### **Prenotazione**

Si ricorre alla prenotazione nei periodi di grande richiesta.

#### **Forma del contratto**

Il contratto è sempre in forma scritta.

#### **Conclusione del contratto**

I contratti si stipulano all'inizio di ciascun anno, con conseguente obbligo dell'acquirente di ritirare nel corso dell'anno i quantitativi fissati. Alla scadenza del contratto il venditore può corrispondere all'acquirente un premio proporzionato all'entità dell'affare.

#### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il litro e mezzo per l'acqua minerale, la lattina di 33 centilitri per le bibite.

#### **Imballaggio**

Le bottiglie, normalmente di plastica, vengono imballate in confezioni da 6 pezzi; le lattine, di alluminio, in confezioni da 24 pezzi.

Non è prevista la restituzione dei vuoti.

#### **Deposito della merce**

La merce viene depositata presso gli stabilimenti d'imbottigliamento.

#### **Consegna ripartita**

Le consegne sono sempre ripartite.

#### **Verifica della merce**

La merce viene verificata all'atto della consegna.

#### **Mediazione**

Non si pratica mediazione.

## Cap. VII



### **PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO**

Il prodotto della coltivazione del tabacco viene consegnato allo stato secco; viene lavorato nei tabacchifici e poi consegnato alle manifatture. La coltivazione del tabacco si è ridotta notevolmente rispetto al passato ed è limitata a poche zone, come l'area metelliana di Cava de' Tirreni. Gran parte del tabacco proviene da altre province (Caserta), da altre regioni italiane o dall'estero. Non si riscontrano usi particolari relativi all'industria del tabacco.



## Cap. VIII



### PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

#### *a) Pelli conciate ovine e caprine*

Le pelli lavorate, pronte per l'uso vanno vendute in Italia nella misura di cm 30x30.

I contratti di vendita si stipulano per iscritto, precisando tipo, colore, lavorazione (cromo o vegetale), scelta, prezzo, consegna e pagamento. Nella stipulazione del contratto viene precisato il tipo di pelle e il paese di provenienza oppure viene contestualmente consegnato al compratore un pacco di pelli a campione.

#### **Provvigione**

Al mediatore autorizzato va riconosciuta una provvigione del 3%. Ai rappresentanti dei venditori spetta la provvigione contrattuale in misura, comunque, non superiore al 5%.

#### *b) Suola*

Nella provincia di Salerno vengono venduti due tipi di suola e precisamente la suola a “**concia rapida non adulterata**” ed a “**concia rapida adulterata**”.

La suola a concia rapida, proveniente da macello nazionale, viene distinta come segue: 

- a) 1<sup>a</sup> scelta, immune da difetti;
- b) 1<sup>a</sup> mista, costituita da schiappe con leggero difetto che non ne pregiudichi il razionale impiego;
- c) 2<sup>a</sup> scelta, costituita da schiappe con tarlo sanato o bucato, nonché con tagli o leggere marcature a fuoco;
- d) 3<sup>a</sup> scelta, costituita da schiappe aventi marcature a fuoco e tarlo bucato.

La suola, quale ne sia la provenienza, viene anche contrattata in “**gropponi**“ i quali vengono tagliati dall’intera pelle in ragione del 50-60% circa.

La suola viene venduta a peso e nei relativi contratti si indicano, come elementi essenziali, gli estremi di peso delle schiappe e dei gropponi, nonché la scelta. Inoltre fori di suola prefabbricati vengono venduti a paio.

Quando non vi sia altra indicazione, la denominazione “**macello**” s’intende sempre riferita a pelli conciate, provenienti da macelli.

Quando si rende necessario, l’imballaggio della suola è a carico del venditore.

Il pagamento viene effettuato per contanti oppure a dilazione.

La consegna della suola e la verifica della qualità, nonché la pesatura, hanno luogo nella conceria oppure nel magazzino di deposito del venditore.

Nelle spedizioni fatte per ferrovia o con automezzo è ammessa una tolleranza sul peso dello 0,50%.

Ai mediatori autorizzati o rappresentanti spetta una provvigione che si aggira sul 2% del valore della suola: essa è a carico per metà di ciascuna delle parti.

## Cap. IX



### PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

#### *a) Filati di cotone, lana, seta, ecc.*

Valgono in genere gli usi rilevati per i tessuti, di cui al paragrafo seguente. Sono da tener presente, per la valutazione delle tolleranze, la esistenza di specifiche norme U.N.I. relative ai filati.

#### *b) Tessuti di cotone, lana, seta, ecc.*

##### **Modalità della vendita**

La compravendita dei tessuti avviene su presentazione del campione da parte del produttore o del rappresentante.

##### **Forma del contratto**

Le ordinazioni risultano da atto scritto; se assunte da ausiliari del commercio o da dipendenti del venditore, costituiscono proposta che non impegna il venditore se non quando siano da esso accettate.

Il venditore, per documentare, e quindi accettare, il contratto, si avvale

di modulo in doppia copia con diritto a ricevere copia firmata entro 7  giorni.

### **Prezzo**

Il prezzo viene indicato per metro lineare o metro quadro per i tessuti; per chilogrammi quando si tratta di filati.

### **Contrattazione**

Al momento della trattativa, con la presentazione del campione, vengono illustrate, per evidenziare la qualità, le caratteristiche organolettiche.

### **Composizione del tessuto**

Il tessuto può essere prodotto con fibre naturali o artificiali; queste fibre, per comporre il filato, possono essere lavorate in mischia intima o da sole. Le caratteristiche della composizione vanno indicate sulle balle o sui rotoli di stoffa.

### **Disposizioni per le consegne**

Il compratore dovrà provvedere a dare le disposizioni necessarie in tempo utile perchè il venditore in caso di inadempienza potrebbe anche fatturare quanto ha in ordine o ritenere risolto il contratto.

### **Consegna**

S'intende eseguita con la consegna allo spedizioniere indicato dal committente e tenendo sempre presente che la merce viaggia a rischio e pericolo dello stesso.

La merce può essere messa a disposizione presso il venditore quando sia convenuto il ritiro con mezzo del compratore.

Sono ammesse consegne ripartite, ma in genere si riferiscono a tessuti o a capi confezionati che possono essere venduti senza il necessario assortimento.

La consegna può essere "pronta" ed in genere viene eseguita entro 15 giorni dalla conferma dell'ordine, o viene stabilita in un dato termine.

### **Modo di misurazione**

La misurazione viene effettuata a mano o a macchina.



### **Tolleranza**

Le tolleranze, per le consegne, a parte la «consegna pronta», sono di 30 giorni.

Il compratore può avere diritto alla risoluzione del contratto quando superati i limiti di tolleranza, avendo fissato un ulteriore termine di 20 giorni, non ha ricevuto la merce.

### **Imballaggio**

L'imballaggio è costituito da tela di iuta, cartoni o involucri di polietilene e deve garantire la perfetta conservazione della merce contenuta.

### **Ricevimento**

La merce deve essere ritirata immediatamente ed eventuali spese di sosta sono a carico del destinatario.

### **Mancate consegne per causa di forza maggiore**

Ove si verificano incendi, crolli, terremoti, inondazioni, interruzioni di fornitura di energia, mancanza di rifornimenti di materia prima, scioperi od altri eventi fortuiti o dovuti a casi di forza maggiore che impediscono la produzione, il contraente colpito ha diritto a proporzionata proroga di tutti i tempi di consegna, comunque non superiore a 45 giorni.

Qualora scaduti tutti i termini, si verificasse una utilità ridotta dalla prestazione tardiva, la parte adempiente avrà diritto di rinunciare all'ulteriore esecuzione del contratto; in questo caso entrambi i contraenti saranno esenti da eventuali obblighi di risarcimento dei danni.

### **Clausole speciali**

Clausole speciali come il conto deposito, sconti, porto franco, vendita in esclusiva per piazza, provincia, regione e territorio nazionale vengono in genere segnate sull'atto scritto (commissione) sempre accettate da entrambe le parti.

### **Pagamento**

Il pagamento viene effettuato al domicilio del venditore con vari sistemi di uso comune come assegni circolari, assegni di c/c, tratte autorizzate, ricevute bancarie, etc.; ma è in uso corrente che il rappresentante, autorizzato dal venditore, effettui l'incasso per poi trasmetterlo alla casa.



### **Mancato ritiro**

Il venditore può in tal caso fatturare la merce, maggiorandone l'importo delle prime rate + 3%; può risolvere il contratto, vendere la merce, ed in caso di minore introito addebitare la differenza all'acquirente.

### **Diritti doganali**

I diritti doganali sono a carico del compratore.

### **Mercantilità**

Nel momento in cui il compratore esamina il campione che gli viene sottoposto, deve valutare l'idoneità del prodotto acquistato; pertanto il concetto di mercantilità non implica la perfezione del prodotto, ma è in uso la richiesta e l'ammissione di un certo grado di tolleranza per la qualità, composizione fibrosa, altezza delle pezze, lunghezza delle pezze, costruzione (riduzione in ordito ed in trama), caratteristiche dei filati impiegati, massa per unità di lunghezza o di area, resistenza a trazione, grado di polimerizzazione, impermeabilità, restringimento al lavaggio a caldo, restringimento alla bagnatura a freddo, restringimento alla stiratura a vapore, solidità al colore. Tutte queste tolleranze possono essere all'occorrenza ricercate nella Tabella U.N.I.

### **Risultati delle verifiche**

I risultati delle verifiche e delle prove che rientrano nelle tolleranze fissate nel regolamento, non possono dar luogo a reclami o contestazioni da parte del compratore.

Il tessuto non conforme è considerato affetto da un vizio che può essere apparente od occulto.

### **Vizi apparenti**

I difetti apparenti, da verificare con l'esame visivo del tessuto, derivano da irregolarità o anomalie di lavorazione, dovute ad imperfezioni di filati impiegati, oppure ad inconvenienti verificatisi accidentalmente durante le operazioni di preparazione, di tessitura, di tintura e di fissaggio.

Un esempio più semplice di difetti apparenti può essere la differenza di colore.



### **Vizi occulti**

In difetto di specifiche indicazioni in contratto delle caratteristiche della merce, si considerano vizi occulti la non conformità della merce all'uso dichiarato dal compratore, nonché la non conformità della merce stessa al tipo e allo standard di riferimento citato nel contratto.



## Cap. X



### **PRODOTTI DELLE INDUSTRIE, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO**

#### *a) Cappelli*

Per le contrattazioni ed usi vale quanto previsto per i tessuti.

#### *b) Abbigliamento e biancheria*

Per le contrattazioni ed usi vale quanto previsto per i tessuti.

#### *c) Calzature*

##### **Ordinazione e prenotazione**

La compravendita delle calzature viene effettuata su ordinazione diretta o prenotazione su campione.

##### **Preventivo e progetti**

Il prezzo viene indicato al momento della presentazione del campione con facoltà di conferma da parte del venditore. I preventivi con relativi

campioni (quantità e prezzo) vincolano il venditore, solo dopo conferma da parte del compratore, entro i termini indicati nel preventivo stesso. 

### **Forma del contratto**

Il contratto si stipula in forma scritta.

### **Conclusione del contratto**

Il contratto s'intende concluso al momento della conferma.

### **Clausole speciali**

Si riscontrano clausole quali: "conto deposito", "sconti particolari", "porto franco", ecc.

### **Concessione di vendita con esclusiva**

Si riscontra talora concessione di esclusiva per piazza, provincia, regione e territorio nazionale. In tale caso la ditta fornitrice, ove non si attenga all'impegno, è tenuta ad accettare la merce in restituzione, qualora il cliente lo chieda.

### **Specie di vendita**

Le vendite si effettuano su campione.

### **Unità base di contrattazione**

Unità base di contrattazione è il paio.

### **Imballaggio**

Le scarpe vengono imballate in scatole di cartone.

### **Deposito della merce**

La merce viene depositata nei magazzini del compratore.

### **Consegna ripartita**

La consegna, anche se effettuata con sistema ripartito, deve essere completata entro i termini stabiliti.

### **Verifica della merce**

La merce viene verificata al momento dell'arrivo.



### **Ricevimento**

La merce deve essere ritirata immediatamente ed eventuali spese di sosta sono a carico del destinatario.

### **Spedizione e trasporto della merce**

Salvo diversa pattuizione, il mezzo di trasporto viene indicato dal committente, a carico del quale gravano le relative spese.

### **Difetti**

La merce difettosa non viene accettata.

### **Mediazione**

Al mediatore è dovuta provvigione, che è a carico del venditore, salvo diversa pattuizione.



## Cap. XI



### PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

#### *Legno comune*

##### **Categorie e tipi di legname**

Sono di regola considerati **legnami comuni** esteri o nazionali, i seguenti:  
-abete - pino - pioppo - ontano - faggio - olmo - carpino - platano -  
quercia - eucalipto ed altri.

Sono considerati **legnami pregiati** i seguenti: noce - mogano -  
palissandro - teck - manzonina - ramin - douglas - rovere - pitch - pine  
- castagno - frassino - acero bianco - acero rosso ed altri.

##### **Conclusione del contratto**

Il contratto viene stipulato in forma scritta, nei casi di grosse commissioni  
o di operazioni di import-export.

I patti vengono stabiliti dalle parti.

##### **Specie di vendita**

La vendita viene effettuata per merce “vista e piaciuta”, oppure su  
campione. I prezzi sono concordati per merce resa “franco vagone o

automezzo confine sdoganato” per il legname d’importazione; “FOB” o “CIF” per il legname in importazione ed in esportazione via mare. Sia per l’importazione che l’esportazione il pagamento viene effettuato a mezzo apertura di credito, confermato ed irrevocabile, salvo diversa pattuizione.



### **Unità base di contrattazione**

La contrattazione del legname avviene in base alle seguenti unità di misura:

- a) **“a metro cubo”** per il legname di abete, pino silano, tavolami e tronchi per trancia di castagno, noce e pioppo; per gli acquisti direttamente in produzione del tavolame di castagno, si ricorre ancora alla **“canna quadrata”**;
- b) **“alla carrata”** per tutti i tipi di doghe e fondi per botti, carratoni, etc.;
- c) **“alla canna quadrata”** per gli acquisti in produzione del tavolame di castagno, etc.;
- d) **“al fascio”**, per i cerchi da botti;
- e) **“al metro lineare”**, per pali telegrafici, travi, travicelli per costruzione e affini;
- f) **“al chilogrammo”**, per i tronchetti, pedicini per ceste legna da ardere e per tronchi in genere;
- g) **“al pezzo”**, per passoni, filagne, varretelle, asproni, asproncelle di castagno, per le fascine da forno, nonché per bastarde e ginelle.

### **Modo di misurazione**

La misurazione dei tronchi avviene a metro cubo od a peso. Nella misurazione a metro cubo si determina il diametro o la circonferenza a metà lunghezza e abitualmente sotto corteccia mentre la lunghezza è determinata a decimetro pieno ed in alcuni casi, con uno scarto in più di 5 cm per ogni tronco, a favore del compratore, specialmente quando si tratta di pioppo o di ontano.

Per alcune specie di legnami rotondi con corteccia, nel computo di cubatura si sottrae una percentuale proporzionata allo spessore della

corteccia dei singoli tronchi e non sulla complessiva cubatura, attraverso saggi su tronchi col sistema del campione. 

Nella vendita a peso, il computo viene effettuato per merce scortecciata o con corteccia, secondo pattuizione tra le parti.

Per il tavolame, la misurazione è a metro cubo con le indicate modalità per la lunghezza, mentre per la larghezza si misurano ambedue le facce calcolandone poi la media nel caso di tavolame non rifilato o semirifilato; si misura invece una faccia sola nel caso di legname rifilato.

Lo spessore viene determinato a centimetro pieno con una tolleranza fino a due o tre millimetri.

### **Requisiti della merce**

Nella contrattazione ci si riferisce all'assortimento ed alla stagionatura.

### **Bollatura**

Il legname di produzione locale viene abitualmente contrassegnato con marchio a martello.

### **Verifica e collaudo della merce**

La verifica e il collaudo avvengono sul luogo di produzione o di partenza, prima o al momento della spedizione.

### **Tolleranza**

Nessuna tolleranza è ammessa sul peso, salvo casi particolari in cui per assorbimento eccessivo di acqua piovana o fluviale o per la presenza di corpi o materie estranee, come il fango, si determina caso per caso, un abbuono sul peso.

Le clausole “circa” riferita alla quantità della merce, dà facoltà al venditore di consegnare il 10% in più od in meno del quantitativo indicato nel contratto.

### **Ricevimento**

Le spese di sosta in arrivo sono a carico del compratore salvo la facoltà di rifiuto, qualora la merce non corrisponda a quella contrattata.

### **Spedizione, trasporto ed assicurazione**

Spedizione, trasporto ed assicurazione - quest'ultima normalmente nei trasporti internazionali per quantitativi rilevanti - della merce sono a carico del compratore o del venditore, a seconda degli accordi. 

### **Pagamento**

Il pagamento avviene nel domicilio del venditore, secondo termini e modalità stabiliti nel contratto.

### **Difetti della merce**

Per i difetti insorti nei termini stabiliti per la consegna e derivanti da cattiva conservazione del materiale venduto, il compratore può rifiutare la merce o chiedere proporzionato abbuono.

### **Azione redibitoria per vizi occulti**

È vizio occulto anche la presenza di schegge, chiodi od altri corpi estranei.

### **Mediazione**

La provvigione che viene corrisposta al mediatore autorizzato, quando non è definita diversamente, è del 2% pagabile per metà da ciascuno delle parti contraenti, a buon fine dell'affare.

## **ABETE, PINO E LEGNAMI RESINOSI IN GENERE**

Trattandosi di legnami che sono in prevalenza d'importazione dall'estero, i legnami resinosi utilizzati nella nostra provincia provengono dai più svariati Paesi, sia europei che extraeuropei.

L'abete e il pino di produzione nazionale sono assorbiti per lo più nelle stesse zone di produzione o in quelle più vicine, e sono comunque scarsamente trattati sul nostro mercato.

Gli acquisti vengono effettuati principalmente a mezzo di rappresentanti. Pochi grossisti locali trattano direttamente con i produttori.

I prezzi dei legnami di provenienza estera vengono trattati, prevalentemente, “franco stazione confine” e via mare “FOB” porto d’imbarco, mentre quelli dei legnami di provenienza nazionale vengono trattati “franco vagone” o “su autotreni partenza” e anche “franco arrivo”.

La maggior parte degli acquisti è trattata a pagamento dilazionato, se la merce è di provenienza nazionale. Dall’estero si acquista per contanti con apertura di credito, salvo eccezione con l’Austria ed altri paesi dell’Est europeo, che concedono anche forma di pagamento dilazionato. I prezzi sono in genere riferiti a misure originali ridotte, specialmente se trattasi per importazione diretta o con cessione di grosse partite, oppure a misure piene nominali commerciali da talune segherie nazionali e - soprattutto - se per legname ritirato da magazzino.

### **Legname non resinoso d’importazione**

A parte il faggio (naturale ed evaporato), il rovere ed il frassino di importazione dai paesi dell’ex Jugoslavia e dalla Romania, da alcuni anni si è particolarmente intensificata l’importazione di tronchi di essenze tropicali (mogani nei vari tipi, legni scuri, legni chiari, ecc.) che trovano qui la loro trasformazione in tavolate per infissi ed ebanisteria, sia presso segherie esclusivamente all’uopo attrezzate, che presso gli stessi importatori di altri legnami. Si tratta di tronchi tropicali soprattutto dell’Africa Occidentale e delle Filippine e di altre zone del Sud-est asiatico, la cui gamma di tipi è andata sempre affermandosi e sviluppandosi.

I ritiri avvengono naturalmente via mare, con piroscafi di linea o appositamente noleggiati, e lo stesso porto di Salerno riceve carichi interi.

### **Vendita al consumo**

La vendita al consumo dei legnami di abete da parte dei grossisti viene effettuata per merce resa o “franca” su automezzo nei magazzini dei venditori ed in prevalenza con pagamento dilazionato o “franco arrivo”. Le varie denominazioni e gli spessori comunemente usati sono riportati

nella tabella che segue. I legnami di abete si dividono in varie categorie, qualità e dimensioni. Quelli più in uso nei nostri mercati sono “Segati”, “Asciati” e “Tondi”.

## A) SEGATI

Si dividono in:

- 1) tavolame;
- 2) moralame;
- 3) madieri;
- 4) bordonali;

### 1) tavolame:

Il tavolame maggiormente in uso è il “parallelo” nel quale la larghezza delle tavole è uniforme per tutta la sua lunghezza.

Meno usato è quello “conico” cioè quel tavolame che varia in larghezza da un capo all’altro delle tavole.

Il prezzo del tavolame “conico” è inferiore a quello del tavolame “parallelo”. Le qualità del tavolame variano in relazione ai difetti più o meno contenuti in ciascuna tavola (struttura del legname, marcio secco in piedi, screpolature, nodi, non perfettamente rifilato od attestato, ecc.). Dette qualità sono: **prima netto**, cioè senza alcun difetto; **scelto**, cioè 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> in determinate percentuali; **tombante** cioè 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> escluso marcio e rotto; **quarto**, cioè con più difetti escluso con marcio e rotto; **scarto**.

Il tavolame si suddivide in:

**Tavolame da m 4:** rappresenta il tavolame di abete che maggiormente viene consumato sul nostro mercato. Specialmente dai costruttori di infissi viene richiesto tavolame anche di lunghezze maggiori: tagliato nelle misure volute e quindi con minore spreco, viene usato per la costruzione dei “montanti” e per i rivestimenti delle “bussole”.

La larghezza di detto tavolame varia da cm 16 a cm 40 e più.

Negli acquisti in produzione può venire precisata la media larghezza che usualmente è di cm 22-23.

**Sottomisure da m 4:** tavolame stretto variante da cm 8-10 a cm 15 di larghezza, trattato negli spessori da mm 20 a 50, poco da mm 13-15. Nello spessore di mm 25, viene maggiormente usata dalle imprese edilizie per la costruzione in cemento armato; in minore quantità viene adoperata per l'ebanisteria. 

Il prezzo di queste sottomisure, a parità di qualità, è sempre inferiore a quello del tavolame largo da m 4, nel periodo di normale mercato.

**Cortame da m 1 a m 3,75:** tavolame della larghezza variabile da cm 8-10 a cm 40, in tutti gli spessori; in lunghezze da m 1 a m 3,75, con progressione di cm 25 in cm 25. Il cortame è tratto dalle "costarecce" dei tronchi o da tronchi corti. La qualità più scadente viene usata principalmente per casse d'imballaggio od altro.

### Denominazione e spessori

Tavolame	Spessore pieno	Spessore ridotto
Scurette	mm 13-15	mm 12
Mezzanelle	" 20	" 18
Tavole	" 25	" 24
Ponti	" 30-35-40-50-60	" 28-33-34-38-48-56

Gli acquisti dall'estero vengono fatti a spessori ridotti.

### 2) moralame:

segato a "spigoli vivi", le relative qualità sono poche a seconda dei difetti già indicati per il tavolame e viene usualmente trattato nella lunghezza di m 4.

I morali si dividono in segati a sezioni quadrangolari da cm 4x4; 5x5; 6x6; 7x7; 8x8; 10X10; 12X12; ed i mezzi morali da cm 2,5x5; 3x6; 3,5x7; 4x8; 5x10. In minore quantità sono in uso morali della lunghezza da m 5 a 6, però soltanto per le sezioni di cm 8x8; 10x10 e 12x12, raramente in spessori maggiori.

**Denominazioni e spessori**

<b>Moralame</b>	<b>Spessore pieno</b>	<b>Spessore ridotto</b>
	mm 40x40	mm 38x38
	“ 50x50	“ 48x48
	“ 60x60	“ 58x58
	“ 70x70	“ 68x68
	“ 80x80	“ 78x78
	“ 100x100	“ 98x98
	“ 120x120	“ 118x118
<b>Mezzi morali</b>		
	mm 25x50	mm 24x48
	“ 30x60	“ 28x58
	“ 35x70	“ 34x68
	“ 40x80	“ 38x78
	“ 50x100	“ 48x98

Gli acquisti dall'estero vengono fatti a “spessori ridotti”. Vengono prodotti anche morali a spessori cosiddetti “galiziani” più ridotti di quelli indicati.

**3) madieri:**

da m 4 a m 6 sono ricavati nello spessore di cm 7 in avanti e sono poco usati in questa Provincia.

**4) bordonali:**

da m 4 in sopra ricavati e selezionati a sega dai tronchi ed a spigoli vivi. Servono per coperture di cantieri, di tetti, ecc.

**B) ASCIATI**

Sono travi di abete squadrate con l'ascia scortecciati ed attestati, usati per impalcature e coperture di case.

Sono di vari tipi e cioè:

- 1) **travatura uso Trieste (U.T.)** le cui sezioni commerciali si rilevano solo alla base dei travi e vanno assottigliandosi fino alla punta, con tolleranza sino a cm 1 per lato e con conicità di cm 0,5 a 1 per ogni metro dopo il primo.
- 2) **travatura Testa Testa (T.T.)** le cui sezioni commerciali si rilevano sia alla base che alla punta, con leggere tolleranze;
- 3) **bordonaletti (U.T.)** che sono di sezione maggiore ai cm 16/19.

Le voci commerciali della travatura di cui ai numeri 1 e 2 normalmente in uso sono:

**lunghezza:** da m 3/4 a 12 e più calcolata di metro in metro (più grossa è la sezione e maggiore lunghezza hanno i travi);

**sezioni:** da cm 9x9; 9x11; 11x11; 11x13; 13x13; 13x16; 13x19; 16x16; 16x19; 16x21; 19x19; 19x21; 19x24; 21x21; 21x24; 21x27; 24x27; 27x30.

L'acquisto in produzione viene fatto anche a sezioni ridotte cioè di un centimetro in meno rispetto alle predette sezioni.

Si commerciano pure "Bordonali asciutti" di lunghezza da m 4 a m 12 e di sezione da cm 19x21 in sopra.

## C) TONDI

Sono ricavati dalla piante di abete scortecciate o non ed attestante nella loro forma cilindrica originale.

## PINO SILANO

Di provenienza dalla Sila, viene trattato principalmente in segati da m. 4 e negli spessori da mm. 20 a 25 ed anche in travatura asciata. I prezzi di detto legname sono inferiori a quelli del pino proveniente dall'estero e dal Nord Italia ed allo stato molto scarsamente utilizzato nella nostra provincia.

## CASTAGNO



La nostra Provincia é una delle più importanti produttrici di legname di castagno.

La produzione viene ricavata dai tagli dei boschi “cedui” le cui piante vengono utilizzate dai dieci ai venti anni circa e da piante annose e da frutto di oltre venti anni dette “domestiche”.

Gli acquisti da parte dei grossisti si effettuano comprando direttamente i tagli dai proprietari oppure acquistando relativi legnami già lavorati dagli industriali boschivi.

A seconda della lontananza, della destinazione e dell’impiego della merce lavorata, gli acquisti vengono trattati per merce resa “franco vagone partenza” o “franco” su automezzi sul luogo di produzione, oppure franco magazzini degli acquirenti.

Dal castagno si ricavano:

### **1°) DAI TAGLI DI PIANTE DA ANNI 9 A 20 CIRCA:**

tronchetti per doghe da botti e manici per badili, pedicini per ceste ed imballaggi in genere, legnami tondi, pali telegrafici, legna da ardere.

### **2°) DAI TAGLI DI PIANTE DI OLTRE 20 ANNI:**

tavolame di castagno per infissi ed ebanisteria, tronchi per trancia, legna da ardere e per gli scarti di produzione, legname per estratti tannici.

### **DAI TAGLI DI PIANTE DA ANNI 9 A 20 CIRCA:**

#### ***Tronchetti per doghe da botti***

Le migliori produzioni sono ricavate da pertiche di ceduo di anni 12/16 per la elasticità della loro fibra.

Medi e piccoli industriali boschivi effettuano la vendita del legname in tronchetti ai grossisti che dispongono di segherie. Le lunghezze dei tronchetti sono le stesse di quelle delle doghe per botti di cui si indicheranno in seguito le caratteristiche.

Anche se non specificato, i tronchetti s'intendono trattati alla condizione di "stroncati a perfetta regola d'arte" col diametro minimo di cm 7 sotto corteccia per le lunghezze di m 0,65 - 0,80 - 0,85 - 0,95; minimo cm 8/10 per le lunghezze di m 1,05 - 1,15 - 1,35 e 1,50 e minimo cm 14/15 (per ottenere almeno due doghe per tronchetto) per le lunghezze di m 1,45 - 1,58 - 1,71 - 1,85 - 2,12 (carratoni).

La "perfetta regola d'arte" comporta anche l'esclusione dalle trattative di tronchetti con nodi in pancia, nodi nelle testate, nodi difettosi, spacco a forbici, spacco diritto oltre il palmo (cm 26), due curve contrapposte non bene snodate e di quelli aventi una differenza di diametro tra le due estremità di oltre cm 2/3 per le lunghezze da m 0,65 a m 1,05 e di oltre cm 4/5 per le lunghezze da m 1,15 in poi. In ogni caso sono sempre esclusi dalle trattative tronchetti aventi i difetti di marcio o di cipolla.

### ***Doghe e fondi per botti***

L'unità di misura nella Provincia è la "carrata" in base alla quale si effettuano i contratti di compravendita.

I grossisti trattano le doghe a "carrata" per il commercio interno, mentre per le esportazioni si fa riferimento alla "bottata" (unità di misura usata nel Lazio e quantitativamente più voluminosa della "carrata") per merce destinata principalmente alla Spagna, all'Algeria, al Portogallo. Per il Marocco è invalso l'uso del metro cubo.

La "carrata" è composta da un numero determinato di "fili" a seconda delle dimensioni delle doghe o dei fondi e corrisponde a circa mc 0,200/0,330.

Più la dimensione è piccola e più fili occorrono per una carrata e viceversa; il "filo" è composto da un numero variabile di pezzi i quali, messi uno al fianco dell'altro, nel senso della larghezza, devono formare il quadrato della loro larghezza.

Il numero delle doghe che compongono ogni filo è pressoché costante per tutte le misure e varia da un minimo di 9 ad un massimo di 13/14.

La differenza tra le "doghe" e i "fondi" consiste nel fatto che i fondi devono essere segati diritti (anche se da tronchetti curvi) mentre le doghe

vanno segate anche curve seconda la curvatura dei tronchetti. Doghe e fondi vanno lavorati a “regola d’arte”, cioè con spessore costante per tutta la lunghezza, rifilatura parallela e minima a metà spessore, con esclusione di tracce di corteccia nello smusso. 

Sono esclusi i pezzi con marcio, cipollosi, nodi marci anche se piccoli che passano da una faccia all’altra dei pezzi, nodi vivi esistenti nella parte centrale delle doghe, spacco a forbici, spacco diritto oltre il palmo (c. 26,5) e tarlato.

Per i «fondi» valgono le stesse norme che per le doghe. Sono tollerati i pezzi con larghezza non uniforme. I pezzi per ogni filo possono essere anche meno di 9-14 purché di una larghezza minima di cm 9, con qualche leggera tolleranza anche per qualche nodo non difettoso nella parte centrale di essi.

Le masse di scarto cioè quelle che vanno oltre le tolleranze quantitative e di lavorazione precedentemente descritte, sono trattate direttamente tra le parti.

La composizione della carrata e della bottata è la seguente:

#### DENOMINAZIONE LUNGHEZZA SPESSORE FILI

	palmi	metri	(in mm)	carr.	bott.
Carratoni	8	2,12	65/70	1	-
“	7	1,85	60/65	1½	-
“	6½	1,71	55/60	2	-
“	6	1,58	50/55	2½	-
“	5½	1,45	45/50	3	-
Doghe	-	1,50	28/30	3	4
“	5	1,35 <sup>1</sup>	28/30	4	4
“	5	1,35 <sup>1</sup>	24/26	5	5
Carratoncino	4½	1,15 <sup>1</sup>	38/40	5	6

## DENOMINAZIONE LUNGHEZZA SPESSORE FILI



	palmi	metri	(in mm)	carr.	bott.
Usuale	4 $\frac{1}{3}$	1,15 <sup>1</sup>	28/30	6	8
“	4	1,05	26/28	8	8
Carratella	4	1,05	20/22	12	-
Bordolese	3 $\frac{1}{2}$	0,95	23/25	12	16
Carratelli	3 $\frac{1}{2}$	0,95 <sup>1</sup>	20/22	16	16
Barili	-	0,85	20/22	18	18
“	3	0,80	20/22	20	20
Barilotti	2 $\frac{1}{2}$	0,65	18/20	30	30
Fondi	3 $\frac{1}{2}$	0,90	28/30	8	8
“	3	0,80	28/30	12	12
“	2 $\frac{1}{2}$	0,65	28/30	16	16
“	2 $\frac{1}{2}$	0,65	23/25	20	20

**Misure speciali**

## DENOMINAZIONE LUNGHEZZA SPESSORE FILI

	palmi	metri	(in mm)	carr.	bott.
Doghe	5	1,35	38/40	3	-
Bordolese	3 $\frac{1}{2}$	0,95	27/29	10	-
Fondi	4 $\frac{1}{3}$	1,15	23/25	7	-

“	3½	0,90	38/40	6	-
“	3	0,80	38/40	9	-
“	2½	0,65	38/40	12	-



<sup>1</sup>Nella produzione e vendita delle doghe ovunque eseguite sono ammesse tolleranze sulle lunghezze 1-2 cm al massimo.

### **Pedicini per sporte e ceste**

Derivano da tagli di ceduli castagnoli di giovane età in lunghezze variabili da m. 1 e non attestati alla base.

Si trattano a chilogrammo, appena tagliati dalle ceppaie e con la corteccia onde poterli mantenere freschi più lungamente possibile.

### **Legnami tondi**

Dalle piante di ceduo si ritraggono anche i seguenti legnami tondi:

- 1) **bastarde da palmi 16 (m 4,20):** con corteccia, diritte bene snodate ed attestate, con diametro in punta di un minimo di cm 3,5;
- 2) **ginelle da palmi 12 e 14 (m 3,20 e 3,70):** scortecciate, bene snodate ed attestate, con diametro in punta di un minimo di cm 3;
- 3) **bastardoni per scale da metri 3 in poi:** con corteccia, diritti, pezzi di tipo scelto ed attestati e con diametro in punta di un minimo di cm 6-7. Si trattano a peso, mentre le bastarde e le ginelle a pezzo;
- 4) **puntellatura per costruzioni:** prodotte nelle lunghezze di m 2,50, m 3,50, m 4; diametro in punta cm 5-6 e in proporzione alle lunghezze, legname con corteccia, snodato, sufficientemente diritto, attestato. Il prezzo è calcolato per metro lineare;
- 5) **passoni da m 2 a filagne da m 2,40:** scortecciati, snodati, attestati. Sono ritenuti di buona qualità anche se con lievi curve. Sono commerciali, se hanno un diametro minimo in punta di cm 7 e la filagne di cm 3-4. Vengono usati per staccionate limitanti i confini di proprietà, nonché per chiusure all'aperto di aree per bovini, equini, ecc.;
- 6) **varretelle:** paletti scortecciati, snodati ed attestati anche se non troppo diritti, da palmi 8 (m 2,12) e da palmi 6 (m 1,60) di vari diametri, con un minimo in punta di cm 3-5. Il mercato di consumo

è principalmente la Puglia ove vengono spediti per ferrovia od automezzo; 

- 7) **asproni**: ricavati dalle pertiche intere di lunghezza da m 4 a m 10 circa, compresa cima, molto nodose e con tolleranza di difetti vari. Non sono attestati alle basi. Servono per sostegni di viti, limoni e piante fruttifere in genere. Sono scortecciati lievemente e non snodati. Gli asproni per i limoni vengono scortecciati completamente nel modo cosiddetto “a pellecchia”. Di questi se ne fa largo consumo nella Costiera amalfitana e sorrentina;
- 8) **asproncelle**: ricavate da cime di pertiche in lunghezze varie e servono per sostegno di piante di pomodoro;
- 9) **stanghe per carretti**: nelle lunghezze di m 4,50 a m 7, diritte e senza difetti, vengono ricavate dalle basi di pertiche con un diametro in cima di cm 8/10, con corteccia e bene snodate. Servono ai costruttori di carri, carretti ed altri veicoli a trazione animale;
- 10) **cerchi di castagno**: ricavati dagli “sfolli” di boschi cedui dell’età di anni 4-7 oppure da tagli di boschi di anni 7-9. Questa produzione si ottiene durante tutto l’anno se si tratta di “sfolli” oppure dall’1 ottobre al 31 marzo successivo se trattasi di “tagli boschivi”. Sono prodotti con la corteccia ed in minore quantità anche senza corteccia chiamati “bianchi”. La produzione di questi ultimi viene fatta di soli “sfolli” nel periodo da aprile a giugno di ciascun anno. I prezzi sono trattati ordinariamente a “fascio” e per merce franca nei depositi dei produttori. Essi variano in rapporto alle qualità ed alle dimensioni dei cerchi. Due sono le qualità della produzione di **cerchi** e cioè:
- “**a piega**”, per uso di mastelli o fusti, le dimensioni e relative quantità per fascio sono le seguenti:

da palmi	5	con pezzi	100	per fascio	
“	6	“	100	“	
“	8	“	100	“	
“	10	“	100	“	(2 fasci da 50 pezzi)
“	13	“	50	“	

“	16	“	33	“
“	18	“	30	“
“	20	“	20	“



- **“per frangivento o copertura”** per agrumeti; le dimensioni e relative quantità per “fascio” sono le seguenti:

da palmi	4	con pezzi	80	per fascio
“	8	“	80	“
“	10	“	100	“ (2 fasci da 50 pezzi)
“	13	“	50	“
“	16	“	40	“

### **Travi per costruzione**

Sono ricavati dalle piante matricine dei tagli boschivi cioè quelle dell'età di anni da 25 a 30 circa, chiamate comunemente di **“doppio turno”**.

I “travi” servono anche per sostegno di solai e di tetti.

Devono essere diritti, con corteccia, bene snodati ed attestati alla base. Hanno una lunghezza variabile da m 4 a m 10 circa con un diametro in cima da cm 15 a 20. Sono venduti, a seconda del diametro e della bontà dei prezzi, a metro lineare oppure a prezzo unitario.

### **Pali telegrafici**

I pali telegrafici sono anche ricavati dalle “matricine” dei tagli boschivi nelle lunghezze da m 6,50 a m 15 e servono per l'impianto di linee telegrafiche, telefoniche ed elettriche. Sono con le basi ad “unghia” per favorire la presa nel terreno e con le punte attestate ad un diametro da cm 9 a 13 circa a seconda della lunghezza. Sono scortecciati e snodati con tolleranza di lievi curvature. I produttori ne trattano la vendita normalmente a prezzo unitario.

I prezzi delle forniture per linee telegrafiche dello Stato sono prestabiliti a “prezzo unitario” varianti a seconda delle diverse lunghezze per merce resa franca vagone partenza.

### **Legna da ardere**

La legna da ardere, tagliata nella lunghezza di circa un metro, si ricava dalle ramaglie di matricine e pertiche o da quel materiale che non può essere utilizzato come legname da lavoro. Viene prodotta in “tondello” con un diametro minimo di cm 2. 

### **Dai tagli di piante di oltre 20 anni**

Da tali piante - sia “domestiche” (innestate per frutto), sia “matricine” selvatiche di doppio e triplo turno esistenti eventualmente in tagli cedui purché senza difetti di marcio e cipollosi - viene ricavato quanto segue:

### **Tavolame per infissi ed ebanisteria**

Tale merce viene trattata in produzione a “canna quadrata” corrispondente a m 2,12x2,12 (la canna è costituita da n. 64 palmi quadrati; il palmo quadrato è pari a m 0,265x0,265), oppure va generalizzandosi a metro cubo. Questo tavolame viene usato principalmente per infissi ed ebanisteria.

I produttori vendono per merce resa franco automezzi nei luoghi di produzione o franco vagone stazione partenza o “franco arrivo” secondo le intese fra i contraenti.

La vendita al consumo viene trattata quasi esclusivamente a metro cubo. La misurazione a “canna quadrata” viene eseguita, come larghezza, dalla sola faccia stretta ed a metà lunghezza delle tavole, ossia non misurando le parti “sciavose”. La misurazione a “metro cubo” viene eseguita, come la larghezza, con la semisomma della due facce ed ugualmente a metà lunghezza delle tavole ossia calcolando anche le parti “sciavose”.

È di “buona” qualità commerciale il tavolame lavorato a regola d’arte escluso marcio cipollosi e spaccato.

Sono generalmente tollerati piccoli difetti (non computando generalmente il difettoso nella misura) di marcio o cipolla, purché essi non deprezzino più del 10-15% ciascun pezzo e vi sia almeno l’80-90% di tavole esenti da difetti, salvo diversi accordi tra le parti.

Gli spessori maggiormente richiesti sono quelli di cm 6 e in minore quantità quelli di cm 5-7 ed 8.

La larghezza minima commerciale a commerciale è di cm 15.

Le lunghezze ordinariamente prodotte e trattate sono “a palmo”.

Nel computo a metro cubo le lunghezze in “palmi” vengono calcolate come segue:

palmi	4	sono equivalenti a m	1,05
“	5	“	1,30
“	6	“	1,60
“	7	“	1,85
“	8	“	2,10
“	9	“	2,40
“	10	“	2,65
“	11	“	2,90
“	12	“	3,20
“	13	“	3,45
“	14	“	3,70
“	15	“	3,95
“	16	“	4,40

Influiscono molto nella determinazione del prezzo la stagionatura della merce, nonché la lunghezza e la larghezza.

Più la merce è stagionata, lunga e larga e tanto maggiore sarà il prezzo.

Le percentuali di lunghezza sono abitualmente all'incirca del:

30% da palmi 4 e 7

50% da palmi 8-9 e 10

20% da palmi 11-12 e più.

### **Tronchi per trancia**

Sono richiesti per la fabbricazione di compensati e ricavati da piante cedue di anni 30/40, di fibre gentile, diritti e senza alcun difetto apparente di marcio, cipollosa e nodosa.

Si producono perciò dalle basi delle piante e devono avere un diametro minimo, dalla testata più piccola, di cm 30.

Le lunghezze più usate sono quelle di m 1,70, m 2,20, m 3,00.

Il prezzo è stabilito a chilogrammo, franco su automezzi nei depositi dei compratori, o franco arrivo. 

### **Legna per produzione di tannino**

Viene ricavata dalle piante che risultano difettose di marcio e di cipolla, stroncata a circa un metro con pezzatura massima di Kg 10/15. Viene impiegata per la produzione di tannino e anche per legna da ardere.

La vendita viene effettuata a chilogrammo, franco su automezzi nei depositi degli acquirenti.

## **ONTANO**

Per il tavolame di ontano, l'unità di misura è il metro cubo. Per i tronchi e tronchetti la vendita viene, invece, effettuata a peso.

L'ontano viene utilizzato prevalentemente per imballaggi, per l'interno dei mobili ed anche per altri usi.

I tronchi vanno suddivisi in: tronchi da sega, aventi un diametro da cm 25 circa in su e che si forniscono con la corteccia e in tronchetti per imballaggio, aventi un diametro inferiore ai cm 25 e fino ad un minimo di 10/11 cm, che vengono forniti normalmente scortecciati.

## **FAGGIO**

Vale quanto detto per l'ontano, con la precisazione che anche i tronchetti per imballaggio vanno forniti con la corteccia.

I tronchi di diametro superiore a 25 cm, aventi caratteristiche particolari di ottima qualità (tronchi cilindrici, privi di difetti appariscenti) vengono denominati "tronchi da trancia" e vengono utilizzati per le industrie di compensati. Si suddividono normalmente in: tronchi da trancia di prima e di seconda, aventi diametri superiori a 30 cm, in punta con tolleranza di non oltre il 10% da cm 28-29.

**I tronchi da trancia** di prima non hanno alcun difetto esterno, salvo tolleranza di leggere spaccature (non più di 10 cm) alle estremità.

Sono classificati di seconda, quei tronchi da trancia che presentano spaccature più profonde o piccoli nodi sullo stesso lato, con tolleranza fino a tre nodi. 

Sono classificati **tronchi da sega** i tronchi anche non precisamente cilindrici o dritti, con difetti fine a un nodo per metro.

Vengono denominati infine, tronchi per traverse quei tronchi aventi una maggiore quantità di difetti nei confronti di quelli descritti per il tipo “sega”.

## PIOPPO

Anche il pioppo si può distinguere in due grosse categorie e cioè: tronchi da sega (per tavolame) o da trancia (merce particolarmente scelta) tronchetti da imballaggio.

La misurazione è effettuata per metro cubo, salvo pattuizione diversa.

I tronchi da sega vengono generalmente forniti scortecciati mentre quelli da trancia con la corteccia. I tronchetti per imballaggio sono normalmente forniti scortecciati.

In quanto alle lunghezze, i tronchi da sega o da trancia vengono sezionati nelle misure commerciali richieste dalle esigenze del mercato o su espressa indicazione degli acquirenti prima della lavorazione.

Vige tuttora l'uso di stroncare le piante di pioppo nelle misure di m 2 in su, di dieci in dieci cm.

La stroncatura è effettuata con un margine in eccesso di circa 5 cm, di cui non si tiene conto ai fini della misurazione. Per i tronchetti da imballaggio le lunghezze sono generalmente di m 2,45 (misurazione 2,40).

## NOCE

Il tavolame viene misurato a metro cubo.

La lunghezza dei pezzi va di cm 10 in cm 10; la larghezza va misurata a metà altezza dei pezzi di centimetro in centimetro completo; lo spessore pure di centimetro in centimetro completo.

Il legname “secco in piedi”, “tarlato”, “fradicio” e “spaccato” va escluso  dalla compravendita, salvo accordi particolari.

Il tavolame di noce viene usato principalmente per la costruzione di mobili ed infissi.

I tronchi sono trattati a peso o a metro cubo e vengono forniti con corteccia. Nel caso di vendita a metro cubo, la misurazione viene riferita al “sottocorteccia”.

## CIOCCO D'ERICA

In Provincia di Salerno lo sfruttamento del “ciocco d'erica” si pratica per la fabbricazione degli abbozzi di pipe, destinati alla esportazione. Viene contrattato a forfait in zona, oppure allo stato grezzo, solo pulito, a chilogrammo, in campagna.

## IMBALLAGGI

### **Imballaggio in legno**

L'imballaggio in legno si distingue in tre categorie:

imballaggio comune

imballaggio speciale

imballaggio atto all'esportazione.

### **Imballaggio comune**

Deve essere costituito da legname sano, mercantile, asciutto, esente da grossi difetti che possano pregiudicare la resistenza.

### **Imballaggio speciale**

Viene destinato per le esigenze di particolari industrie (acque minerali, succhi di frutta, vini, birra, vetri, macchinari ecc.) o per Enti statali e militari (cassette per munizioni).

Le caratteristiche e le tolleranze sono specificate nei capitolati.

### **Imballaggio atto all'esportazione**

Deve rispondere alle norme fissate dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Comunità Europea. 

## **LEGNAME TROPICALE**

### *1) Tronchi interi di essenze tropicali*

#### **Sistema di misurazione**

**Lunghezza:** viene rilevata in cm 10 in cm 10 con arrotondamento ai dieci centimetri inferiori quando non vengono raggiunti i cm 10 pieni. Nel caso di un tronco le cui testate risultino tagliate trasversalmente, la misura della lunghezza viene calcolata normalmente nella parte mediana, in modo particolare quando si tratta di tronchi di grosso diametro.

**Circonferenza:** il criterio base della misurazione di un tronco rimane quello della rilevazione, mediante nastro metrico, della sua circonferenza a metà lunghezza. La circonferenza viene misurata sotto corteccia tranne che per i tronchi da trancia.

Per la vendita a grossisti la misurazione viene effettuata attraverso le distinte originali.

**Abbuoni:** il tronco viene venduto per come appare nella sua esteriorità. Gli eventuali difetti riscontrabili esternamente non influiscono sulla sua misurazione - che è sempre totale - bensì soltanto sulla sua classificazione di qualità e, di conseguenza, sulla pattuizione del relativo prezzo.

Il criterio di misura prescinde dai termini della qualità. Nessun tipo di abbuono è previsto, salvo precisi accordi tra le parti in relazione alla classifica che al tronco stesso viene attribuita (cioè nel caso che la concessione di un determinato abbuono valga a far rientrare il tronco stesso in una classifica superiore, in quanto il difetto possa considerarsi eliminato).

## Attribuzione del rischio



**Rischio inerente all'acquisto del tronco:** il tronco viene venduto in quanto tale, indipendentemente dall'utilizzo cui è destinato. Il contenuto interno del tronco rimane a completo ed esclusivo rischio del compratore, salvo pattuizione contraria.

**Vendita del tronco "compresa segagione:** anche in questo caso, in cui è il venditore stesso ad effettuare la segagione del tronco, il rischio rimane totalmente a carico del compratore. La segagione è soltanto un servizio aggiuntivo che viene reso in un momento successivo alla vendita del tronco, la quale rimane pertanto soggetta alle regole sopra descritte.

### *2) Segati semirefilati di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali*

Si tratta di segati ricavati da tronchi di essenze tropicali e la loro caratteristica distintiva è quella di avere uno dei bordi delle tavole "refilato", cioè **a spigoli vivi**, mentre l'altro conserva e segue, totalmente o parzialmente, l'originaria superficie esterna del tronco da cui deriva. Per cui, essendo solo per "metà" refilati, essi hanno assunto la denominazione commerciale di "semirefilati".

Si ottengono prevalentemente da tronchi precedentemente spaccati per metà in senso longitudinale, ma anche da successive lavorazioni su tavole non refilate, mediante la refilatura a spigoli vivi di un bordo di esse (e quindi anche con presenza di alburno sui due bordi della tavola) o mediante taglio mediano di esse nel senso della larghezza.

Lo scopo per cui si producono tali segati è quello di limitare o arginare alcuni difetti tipici dei segati non refilati e di offrire all'utilizzatore un filo diritto parallelo alla fibra che serve d'aiuto per i successivi tagli nonché una maggiore maneggevolezza, senza peraltro raggiungere i costi del refilato integrale, offrendo così sul mercato un tipo di merce a costo più basso.

**Qualità:** La prima qualità deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm 10-12 x 200-220. Detto ricavo deve essere non inferiore al 75-80% della superficie di ogni tavola. 

Per la seconda qualità il ricavo deve essere non inferiore di 70/75% della superficie di ogni tavola.

Le percentuali predette si riferiscono a segati le cui dimensioni rientrano nei dati dimensionali che seguono.

La superficie considerata è quella della faccia più stretta. Le caratteristiche finali che i pezzi netti ricavati devono avere sono: prismatura, fibra ragionevolmente diritta nel corpo del pezzo, fatta eccezione per le ondulazioni o sovrapposizioni della fibra che comunque non alterino la resistenza meccanica del pezzo.

La percentuale di prima qualità considerata sulla totalità della partita non deve essere inferiore al 45-50%.

## **Dimensioni**

**Lunghezza:** minima m 2,20 con tolleranza di circa 180-210; media m 3,50 se richiesta; misure crescenti di cm 5 in cm 5.

**Larghezza:** minima cm 15 con tolleranza da cm 10 a 14 purché esente da difetti; media da convenire qualora richiesta.

La larghezza minima nominale si intende quella della faccia stretta, rilevata a metà lunghezza della tavola. La larghezza minima effettiva in qualsiasi punto della tavola, può essere inferiore (in nessun caso inferiore a 10 cm) purché tale minore larghezza non interessi più di un terzo della lunghezza della tavola.

**Spessori:** sono considerati di normale produzione gli spessori da mm. 40 a 80 incluso, con progressione di mm 5 in 5. È ammessa una tolleranza sullo spessore in più o in meno di 2 mm.

## **Caratteristiche di lavorazione**

**Spessori:** è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole, purché limitatamente ad una lunghezza di cm 10 per testata e

per una profondità massima in più o in meno di 4 mm sullo spessore nominale. 

Su un numero limitato di pezzi (massimo 2%) è tollerata limitata a 3 mm, in più o in meno sullo spessore nominale.

**Intestatura:** tutte le tavole devono essere opportunamente intestate.

**Difetti:** sono divisi in due categorie a seconda che interessino la totalità della tavola e quindi anche la superficie dei pezzi netti a ricaversi (cat. A) oppure le sole parti escluse da quanto prima (cat. B).

*Categoria A:* superficiali fenditure di stagionatura, superficiali chiavi o nodi sani ma piccoli; venature colorate, ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con la piallatura.

*Categoria B:* spaccature diritte di testata con lunghezza massima pari alla larghezza della tavola; fenditure di stagionatura alle testate, non superiore alla larghezza della tavola; modica presenza di buchi sparsi di tarli sia sull'alburno sia sul durame; buchi isolati di vermi sull'alburno; altri difetti dell'alburno come presenza di marcio o cotto, purché il difetto interessi solo 1/3 (in lunghezza) della tavola; presenza di lievi tracce di fenditure e altri difetti di cuore sul bordo refilato della tavola; presenza su un solo bordo della tavola di troncature trasversali delle fibre (cosiddetti colpi di vento) ma limitati ad una profondità massima del 20% rispetto alla larghezza della tavola. La determinazione di detta profondità deve essere fatta a vista su tavola non piallata.

**Alburno:** la presenza dell'alburno sui segati semirefilati è ovvia e non costituisce in nessun caso difetto o diminuzione di valore del materiale, tranne i casi previsti nella voce difetti. Pertanto l'alburno è considerato parte integrale delle tavole a tutti gli effetti; tuttavia è necessario che, considerando la faccia minore delle tavole, la fascia di alburno in ogni caso non abbia larghezza media superiore ad un terzo della larghezza di ciascuna tavola considerata.

**Misurazione:** lunghezza, calcolata al mezzo decimetro piano inferiore; larghezza, calcolata dividendo per due la somma delle larghezze delle due facce, arrotondando al cm. pieno, secondo il criterio qui esemplificato: 

media risultante cm 24,1  
 24,2  
 24,3 calcolare cm. 24  
 24,4  
 24,5  
  
 24,6  
 24,7  
 24,8 calcolare 25  
 24,9

Il rilievo delle larghezze deve avvenire a metà della lunghezza della tavola. In presenza di tavole particolarmente malformate sul bordo non refilato è ammessa la media delle misure rilevate ad 1/3 e 2/3 della lunghezza.

In presenza di ragionevoli lotti con spessore e lunghezza costanti la misura può essere rilevata anche col sistema del nastro metrico, fermo restando il concetto di arrotondamento finale da tabella che precede.

*3) Segati di spessori inferiori a mm 40  
 e spessori speciali a richiesta*

**Spessori inferiori a mm 40**

Possono essere prodotti come quelli di produzione normale. Per i maggiori costi di produzione (minore resa, maggiori costi di segazione o manipolazioni), il prezzo viene aumentato di comune accordo tra le parti.

Sugli spessori da mm 20 - 25 - 30 la tolleranza di spessore è ridotta a 1 mm in più o in meno.

### **Spessori speciali a richiesta**

Possono essere prodotti a richiesta del compratore.

È prevista in tal caso la riduzione delle percentuali di utilizzo per la prima e la seconda qualità rispettivamente al 65/70 e 55/60%.



#### *4) Segati refilati di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali*

Si tratta di segati ricavati da tronchi di essenze tropicali e la loro caratteristica destinativa è quella di avere entrambi i bordi delle tavole “refilati”, e cioè a spigoli vivi.

A seconda del reciproco andamento dei bordi delle tavole, questi segati si dividono nelle seguenti categorie: parallelo effettivo e parallelo all’occhio.

Gli usi vengono riferiti ai segati paralleli effettivi essendo questi di normale produzione in tutti i paesi di origine.

I segati refilati possono essere ricavati sia per completamento della lavorazione dei segati non refilati o semirefilati, sia per diversa lavorazione mediante preventiva squadratura dei tronchi e successiva riduzione in tavole.

Lo scopo per cui si producono tali segati è quello di consentire il massimo utilizzo dei materiali mediante la riduzione massima della presenza di parti inutilizzabili e mediante l’ottenimento di una forma geometrica regolare.

**Qualità:** La percentuale di prima qualità, considerata sulla totalità della partita, non deve essere inferiore al 50%.

La prima qualità deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm 10-12 x 200-220. Detto ricavo deve essere non inferiore al 90% della superficie di ogni tavola. Sono ammessi solo i difetti di cui alla categoria A che segue.

Per la seconda qualità il ricavo deve essere non inferiore all’85 della superficie di ogni tavola; sono ammessi solo: difetti di cui alla categoria

A che segue. Le percentuali si riferiscono a segati le cui dimensioni rientrano nei dati dimensionali che seguono. 

Le caratteristiche finali che i pezzi netti ricavati devono avere sono: parallelismo effettivo, salvo le tolleranze di cui in seguito; fibra sensibilmente diritta nel corpo del pezzo; tollerate ondulazioni o sovrapposizioni della fibra che comunque non alterino la resistenza meccanica del pezzo.

**Dimensioni:** Lunghezza: minima m 2.20 con tolleranza di circa 180-210; media m 3.00 o altra se richiesta; misure crescenti di cm 5 in cm 5. Larghezza: minima cm 15 con tolleranza da cm. 10 a 14 purché esente da difetti; media da convenire qualora richiesta.

Spessori: Sono considerati di normale produzione gli spessori da mm. 40 a 80 incluso, con progressione di mm 5 in mm 5. È ammessa una tolleranza sullo spessore di 2 mm in più o in meno.

### **Caratteristiche di lavorazione**

**Spessori:** È ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole, purché limitatamente ad una lunghezza di cm 10 per testata e per una profondità massima di 4 mm in più o in meno sullo spessore nominale. Su un numero limitato di pezzi (massimo 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a 3 mm in più o in meno sullo spessore nominale.

**Intestatura:** Tutte le tavole devono essere opportunamente intestate.

**Difetti ammessi:** Sono divisi in due categorie a seconda che interessino la totalità della tavola e quindi anche la superficie dei pezzi netti a ricavarli (cat. A) oppure le sole parti della tavola restanti dopo il ricavo dei pezzi netti (cat. B).

*Categoria A:* superficiali fenditure di stagionatura; superficiali chiavi o nodi sani ma piccoli; venature colorate; ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura.

*Categoria B:* spaccature diritte di testata con lunghezza massima pari alla larghezza della tavola; fenditure di stagionatura alle testate, non superiori alla larghezza della tavola; modica presenza di buchi sparsi di tarli sia sull'alburno che sul durame; presenza di lievi tracce di fenditore e altri difetti di cuore su un bordo della tavola; presenza su un solo bordo della tavola di troncature trasversali delle fibre (cosiddetti colpi di vento) ma limitati ad una profondità massima del 15% rispetto alla larghezza della tavola. La determinazione di tale profondità deve essere fatta a vista su tavola non piallata. 

**Parallelismo:** I due bordi delle tavole devono essere paralleli. È ammessa solo una lieve concità dovuta a lavorazione fino ad un massimo dell'1% della larghezza della tavola.

Il controllo del parallelismo deve essere effettuato a 20 cm da ogni testata. In tali 20 cm terminali possono esservi imperfezioni di maggiore entità, comunque limitate al 4% della larghezza della tavola.

**Smusso:** Su di un massimo del 20% delle tavole, è ammessa la presenza di smusso. Esso può interessare un lato e un bordo delle tavole per una profondità fino ad 1/3 dello spessore delle tavole e per lunghezza massima di 1/5 della lunghezza della tavola stessa.

**Alburno:** L'alburno è considerato parte integrante delle tavole. La fascia dell'alburno, in ogni caso deve avere larghezza media - riferita alle due facce - superiore ad 1/3 della larghezza di ciascuna tavola.

**Misurazione:** Lunghezza: calcolata al mezzo decimetro pieno inferiore; larghezza: rilevata in qualsiasi punto della tavola fatta eccezione per i 20 cm. terminali di ogni testata, arrotondando al centimetro pieno secondo il criterio qui esemplificato:

- media risultante cm 24,1
- 24,2
- 24,3 calcolare cm 24
- 24,4

24,5  
24,6  
24,7  
24,8 calcolare 25  
24,9



### **Riferimento parallelo all'occhio**

Il parallelismo di questi segati può essere solo apparente e cioè apparire tale solo all'occhio, in effetti i due bordi delle tavole possono essere non paralleli presentando una conicità fino al 5% della larghezza della tavola. La conicità va rilevata a 20 cm da ogni testata.

In considerazione di tale caratteristica la percentuale di ricavo dei pezzi netti è così variata:

per la prima qualità = 80% invece di 90%;

per la seconda qualità = 75% invece di 85%.

### *5) Segati in biglie (boules) ricavati da tronchi di essenze tropicali*

Un tronco si intende segato in **boules** quando è segato e ricomposto nella sua forma originaria od almeno le tavole di uno stesso tronco sono collocate in modo da essere facilmente identificate. I tronchi di grosso diametro sono considerati in **boules** anche se le tavole sono segate a metà larghezza. Sono altresì considerati in **boules** anche i tronchi nelle cui tavole centrali è stato eliminato il cuore guasto.

Scopo principale della vendita in boules infatti è che l'utilizzatore abbia a disposizione una consistente quantità di materiale ricavato dalla stessa pianta e, pertanto, con le medesime caratteristiche di fibra, di struttura e di colore.

**Dimensioni tavole:** Lunghezza normalmente da m 2.20 in avanti salvo richieste particolari; larghezza, normalmente cm 14-15 in avanti con tolleranza di leggera percentuale di larghezza inferiore.

La larghezza minima è riferita alla faccia stretta misurata a metà lunghezza della tavola. 

**Spessori:** Sono considerati **standard** gli spessori da mm 40 a mm 80 incluso, con progressione di mm 5 in mm 5. È ammessa una tolleranza sullo spessore di 2 mm in più o in meno.

### **Caratteristiche di lavorazione**

**Spessori:** Sono tollerate limitatissime deformazioni comportanti differenze lievi e per brevissimi tratti sullo spessore. È ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole purché limitatamente ad una lunghezza di cm 15 per testata e per una profondità massima di 5 mm in più o in meno sullo spessore nominale. Su un numero limitato di pezzi è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a 4 mm in più o in meno sullo spessore nominale.

**Intestatura:** È eseguita a facoltà del produttore.

**Difetti:** È ammessa senza alcun beneficio la presenza dei seguenti difetti: superficiali fenditure di stagionatura; superficiali chiavi e nodi sani; venature colorate; ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura; spaccature diritte alle testate con profondità massima pari alla larghezza della tavola; spaccature alle testate inclinate o parallele alle facce della tavola con lunghezza massima pari a metà larghezza della tavola; presenza di buchi di tarli nell'alburno purché con densità massima di un buco per metro lineare e purché la larghezza del buco non raggiunga il centimetro di diametro.

Sono pure tollerati, ma con l'obbligo di bonificarli interamente i seguenti difetti: l'alburno alterato o cotto; il cuore molle o marcio; le fenditure laterali quando queste sono presenti almeno ogni 50 cm e superino i 3 cm di larghezza. La presenza di nodi non superficiali o non sani comporta un beneficio nella lunghezza di 10 cm per ogni nodo sulla tavola interessata. La **boule** può essere venduta intera, a metà o a quarti.

**Alburno:** La presenza dell'alburno sui segati in **boules** non costituisce in nessun caso difetto o diminuzione del valore del materiale, tranne nei casi previsti nella voce difetti. 

Pertanto l'alburno è considerato parte integrale delle tavole a tutti gli effetti.

**Durame:** Qualora non diversamente stabilito, il durame deve essere presente sulla faccia minore delle due tavole esterne di ogni boule in una proporzione non inferiore al 50% della lunghezza della tavola.

**Misurazione:** La misurazione va effettuata a metà lunghezza della tavola facendo la media delle due facce.

La larghezza viene sempre arrotondata al centimetro pieno, con la seguente tabella:

media risultante cm. 24,1
24,2
24,3 calcolare cm 24
24,4
24,5
24,6
24,7
24,8 calcolare cm 25
24,9

### ***Compensati***

I compensati sono ottenuti per incollaggio di tre o più fogli di legno disposti a fibratura incrociata. Si suddividono in: strati, multistrati, controplaccati e panforti.

### **Legnami adoperati**

Per la preparazione dei compensati sono di regola utilizzati sfogliati

o tranciati di pioppo, faggio, mogano, noce nostrana, noce manzonina, rovere di slavonia e, in alcuni casi, altri legnami. 

### **Unità di misura**

I fogli di compensati vengono misurati a metro cubo o metro quadrato.

### **Prezzo**

Il prezzo varia a seconda della qualità, spessore, essenza legnosa e levigatura.

### **Pezzatura**

I compensati sono costituiti prevalentemente in fogli da m 2,20 x 1,10 e da m 2,40 x 1,20. Possono essere prodotti anche in diverse pezzature, secondo la capacità degli impianti di produzione e secondo le richieste del mercato.

## ***Mobili e infissi***

### **1 - Mobili**

#### **Ordinazione e prenotazione**

L'ordinazione e la prenotazione si effettuano a mezzo rappresentante, oppure direttamente ai fabbricanti o commercianti.

#### **Preventivo e progetti**

A richiesta, si ricorre a preventivi e progetti.

#### **Forma del contratto**

Il contratto è in forma scritta.

#### **Conclusione del contratto**

Il contratto si considera concluso con il versamento di un anticipo per i non commercianti. Per i commercianti, invece, è sufficiente l'accettazione della commissione da parte della ditta fornitrice.

### **Concessione di vendita con esclusiva**

I fabbricanti di mobili in serie concedono esclusive per determinate zone. Anche se la vendita è fatta direttamente, al concessionario spetta la provvigione secondo il tipo di contratto. 

### **Specie di vendita**

La vendita avviene su cataloghi, anche virtuale, su campione e a vista.

### **Determinazione del prezzo**

I mobili vengono venduti ad ambienti completi ed a pezzo.

### **Requisiti della merce**

I mobili devono essere fabbricati e rifiniti a regola d'arte, e devono rispondere ai requisiti pattuiti.

### **Imballaggio**

I mobili vengono protetti in più modi a seconda della distanza del luogo di consegna. Per determinati pezzi e per spedizioni il mezzo di trasporto e la distanza richiedono una forma di vero imballaggio, questo è abitualmente effettuato con scatole o gabbie. Le spese, al costo, sono a carico del compratore, salvo accordi particolari; sono sempre a carico dell'acquirente in caso di imballaggio speciale.

Di solito, sono già calcolati nel prezzo di listino.

### **Deposito della merce**

Il deposito avviene presso i magazzini del venditore, salvo diversa pattuizione.

### **Verifica della merce**

La verifica si effettua all'atto della consegna.

### **Difetti della merce**

Per difetti di costruzione, riscontrati dopo la consegna, il compratore ha la facoltà di chiedere la riparazione o, nei casi gravi, la sostituzione.

### **Reclami**

Solo per i difetti facilmente visibili le contestazioni devono sollevarsi entro otto giorni dalla consegna. 

### **Perizia e arbitrato**

A richiesta di parte si ricorre a perizia e/o arbitrato, in caso di contestazione.

### **Mediazione**

Il compenso per la mediazione è a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, salvo patto diverso.

## **2 - Infissi**

### **Ordinazione e prenotazione**

L'ordinazione e la prenotazione si effettuano direttamente ai fabbricanti oppure mediante rappresentanti con la clausola "salvo approvazione della casa".

### **Preventivi e progetti**

A richiesta, si ricorre a preventivi e offerte di prezzi per ogni pezzo o per unità di misura.

### **Forma e conclusione del contratto**

Il contratto viene concluso, il più delle volte, in forma verbale per le piccole forniture; per le medie e grosse forniture, la conclusione avviene, quasi sempre, in forma scritta su apposite commissioni, su cui figurano prestampate le condizioni generali di vendita (sulla base di quelle adottate dal gruppo nazionale infissi aderente alla Federazione Italiana delle Industrie del legno), in duplice esemplare firmate per accettazione dai contraenti.

### **Specie di vendita**

La vendita avviene su disegni o cataloghi, su campione o a vista.



### **Prezzi e norme convenzionali di misurazione nel caso in cui i prezzi non vengono indicati per ogni pezzo, ma a misurazione:**

- a) gli infissi esterni (finestre, porte-finestre, persiane alla romana od altri tipi) vengono misurati all'esterno del telaio fisso (o telaio maestro), con un minimo di 1,80 metri quadrati; tale minimo di misurazione significa che per ogni infisso, la cui superficie è inferiore a 1,80 mq, il prezzo unitario convenuto sarà computato sul minimo di 1,80 metri quadrati. Per gli infissi di quadratura superiore a mq 1,80 il prezzo sarà corrisposto alla effettiva quadratura. Alcune aziende, solo per grosse forniture, riducono il predetto minimo fino a 1,50 mq;
- b) le porte interne ed esterne vengono misurate all'esterno del telaio fisso (o cassonetto), escluso il controtelaio che si considera a parte, con un minimo di 2,00 metri quadrati; vengono preventivate a pezzo e non a misura.
- c) i cassonetti coprirullo delle persiane avvolgibili vengono misurati a metro lineare sul perimetro di base, compresi gli oggetti formanti le fiancate laterali, con un minimo di 1,30 metri lineari;
- d) le mostre e dietromostre, le cornici coprifilo o coprigiunto, i cielini coprirullo avvolgibili, i telai e controtelai vengono misurati al metro lineare di ordinativo e fornitura;
- e) tutte le forniture, di cui ai punti a), b) e d), se richieste a sesto o comunque centinate, vengono misurate sempre all'esterno, considerando il massimo rettangolo circoscritto, con un aumento sul prezzo del 60% circa;
- f) le persiane avvolgibili vengono misurate aumentando la luce architettonica di cm 5 in larghezza e cm 30 in altezza, con un minimo di fatturazione di mq 2,20.

### **Garanzie e requisiti della merce**

La ditta fornitrice garantisce la buona qualità dei materiali, lavorazione a regola d'arte e regolare funzionamento; restano al suo giudizio ed

alla sua responsabilità la scelta delle materie prime e la tecnica di lavorazione. Il compratore, nel caso risconterà dei difetti, avrà diritto alla sostituzione pura e semplice delle parti difettose. 

La venditrice non è responsabile delle alterazioni dei materiali, messi in opera o depositati in cantiere, per l'eccessivo riscaldamento o umidità dei locali; non garantisce il funzionamento dei suoi prodotti se messi in opera senza l'assistenza del suo personale.

Nel caso di fornitura di infissi esterni trattati con prodotti impregnanti antimuffa ed antitarlo il produttore ne garantisce il risultato per il periodo massimo di due anni dalla consegna.

Se gli infissi esterni sono forniti verniciati, le vernici devono essere a finitura liscia e resistenti alle intemperie, agli urti e all'irraggiamento; in tal caso la garanzia si estende per un periodo massimo di un anno dalla consegna.

È esclusa ogni garanzia della ditta fornitrice per infissi eseguiti in base a disegni costruttivi voluti ed imposti dal committente.

### **Verifica della merce e reclami**

I materiali e la relativa ferramenta s'intendono collaudati, da parte del committente, all'atto del loro ricevimento in cantiere. I reclami, per eventuali vizi o difetti, sono presi in considerazione solo se effettuati entro otto giorni dal ricevimento dei materiali. I ferramenta vengono registrati più volte nell'anno a seconda dei casi.

### **Custodia e posa in opera**

I materiali forniti s'intendono affidati alla custodia del compratore; questi, in attesa che i materiali vengono posti in opera, deve custodirli in locali asciutti ed areati ed è responsabile dei danni che i materiali stessi dovessero subire per qualsiasi causa (incendio, furti, avarie, ecc.). Le operazioni di scarico, immagazzinamento, tiro in alto, distribuzione ai vani d'impiego, i ponteggi, le opere murarie e le manovalanze sono comunque escluse dalla fornitura, come pure è generalmente esclusa l'assistenza alla posa in opera; quest'ultima, se richiesta esplicitamente dal committente, deve essere continuativa.

Qualora l'onere dell'assistenza alla posa in opera venisse inserito nei prezzi della fornitura, tale onere è convenzionalmente stabilito nella misura dal 6 al 9% sul prezzo stesso di fornitura a seconda del tipo e qualità dell'infitto. Se, per cause non dipendenti dalla fornitrice, l'assistenza alla posa in opera viene ritardata oltre un mese dalla consegna, essa si considera come compiuta agli effetti della decorrenza degli eventuali termini di pagamento ad essa collegati. 

### **Revisione prezzi**

I prezzi concordati corrispondono ai costi di lavorazione all'atto della commissione, sia verbale che scritta, e s'intendono con riserva delle eventuali maggiorazioni che intervengono sia nei costi delle materie prime che della manodopera con i relativi oneri e contributi.

### **Pagamento**

Il pagamento viene effettuato, il più delle volte, in contanti alla consegna per le piccole forniture; per le medie e grosse forniture avviene con dilazioni, da 30 a 90 giorni dalla data della consegna, secondo le condizioni espressamente stabilite dalle parti contraenti e riportate sulle fatture.

### **Perizia ed arbitrato**

In caso di contestazioni, a richiesta di una delle parti, si ricorre a perizia e/o arbitrato.

### **Mediazione**

La misura della provvigione per mediazione - che è sempre a carico del venditore - viene determinata caso per caso.

## CAP. XII



### **PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE**

#### *a<sup>1)</sup> Carta*

Nella provincia di Salerno ai rapporti fra cartiere e grossisti, fra cartiere e tipografie e, in genere, a tutti gli affari in materia di carta e prodotti affini, si applicano le norme seguenti:

- 1) All'atto dell'ordinazione, il committente deve specificatamente indicare:
  - a) la quantità per numero dei fogli, delle risme, delle bobine oppure per peso complessivo;
  - b) la qualità, con specificazione di tipo, marca o campione;
  - c) il colore o tinta, riferito al tipo, marca o campione;
  - d) il formato in centimetri o frazioni di esso, tenendo conto che la minima frazione ammessa è di mezzo centimetro;
  - e) il peso in chilogrammi per risma, o in grammi per metro quadrato;
  - f) la collatura: senza colla, mezza colla, collata leggermente, collata forte, collata alla gelatina;
  - g) il grado di lisciatura e di lucidatura: ruvida, lisciata in macchina, lucida, lucidissima;
  - h) l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;

- i) le condizioni convenute, quali prezzo, termine di spedizione, pagamento, ecc. 
- 2) Le commissioni ricevute ed i regolamenti di conti, eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono condizionati all'approvazione - entro dieci giorni - della parte.
- 3) La carta si contratta a peso, oppure a risme e rotoli, del peso nominale stabilito. La risma di carte stese è, di regola, composta di 500 fogli e quella di carta allestita (bianca o rigata) di 400 fogli. Si compromettono anche risme di diverse composizione numerica sia per le carte stese che per quelle piegate.
- 4) Sul peso nominale della carta, indicato nella commissione è concessa una tolleranza in più o in meno:
  - sino al 6% per carte inferiori a 20 gr. foglio mq;
  - sino al 4% per carte da 20 a 40 gr. foglio mq;
  - sino al 3% per carte da 40 a 180 gr. foglio mq;
  - sino al 4% per carte da 180 a 240 gr. foglio mq;
  - sino all'8% per carte superiori a 240 gr. foglio mq;
  - sino al 5% per tutte le carte a mano ed in genere per tutte le carte asciugate all'aria (gelatinate);
  - sino all'8% per le carte asciugate ad aria non gelatinate;
  - sino al 5% per tutte le carte in rotoli;
  - sino al 6% per tutte le carte d'impacco e di imballo. Singoli fogli, pezzi staccati dai rotoli, più pesanti e più leggeri della tolleranza, non sono ammessi per giudicare il complesso della partita. Nel caso che il committente abbia imposto un peso massimo o minimo per la carta acquistata, il limite di tolleranza può raggiungere il doppio di quelli sopraindicati.
- 5) Nel peso nominale delle carte è compreso quello di confezione della risma, dei pacchi, pacchetti o dei rotoli, cioè quelli della carta d'imballaggio (il peso della quale non deve superare 100 grammi

a metro quadrato), cartoncini di rinforzo, nastri e cordicelle. Così è pure compreso, nel peso a fatturarsi, la carta per avvolgere i rotoli, i centri dei rotoli, tappi e reggette. L'accertamento della corrispondenza del peso effettivo a quello contrattuale è fatto su campione rappresentativo della partita secondo le norme U.N.I.



- 6) Il prezzo a fatturarsi è quello nominale quando la carta è contrattata con prezzo a risma; quello effettivo quando il prezzo è a peso. Per differenze di peso, per carta contrattata con pezzo a risma, che restino nei limiti di tolleranza, non è ammesso alcun abbuono o aumento di prezzo.
- 7) Le carte in formato disteso, cioè in fogli, sono normalmente non rifilate, coi lati come provengono dal taglio longitudinale originario. Su tali carte distese è concessa una tolleranza di misura di 5 millimetri in più o in meno su ambo i lati. Sono escluse da queste norme le carte di paglia greggia, in quanto sottoposte a tagliatura più grossolana ed imperfetta. Un'uguale differenza di 5 mm è tollerata sulla misura di larghezza delle carte in rotoli. Sulle carte rifilate, sottoposte cioè ad un'ulteriore e più precisa tagliatura delle macchine rifilatrici, la differenza di misura tollerata, sempre su ambedue i lati, è di un mm.
- 8) Le ordinazioni di carte speciali non devono essere mai inferiori a kg 500 in carte bianche e Kg 1000 in carte colorate, per ogni qualità, tinta, formato e peso. Il committente è obbligato ad accertare quanto in più fabbricato, col 10% di tolleranza. Se la commissione di carte speciali è inferiore a Kg 500 in carte bianche, a Kg 1000 in carte colorate, il limite di tolleranza sarà del 30%. Se la commissione in carta speciale è superiore a Kg 2500 in carte bianche e a Kg 5000 in carte colorate il limite di tolleranza sarà del 5%.
- 9) Per le fabbricazioni speciali e nei limiti dei quantitativi di cui al n. 8 il committente è obbligato ad accettare anche la seconda scelta per una quantità non superiore al 15% con un ribasso sul prezzo del 10%.

- 10) Leggera differenza di tinte, purezza e tenacità delle carte fornite, non danno luogo a reclami o rifiuto di ricevimento da parte del committente; le stesse piccole differenze saranno pure tollerate tra parti d'una medesima fabbricazione, ma - per quanto riguarda la tinta - tali differenze devono essere separate nella scelta e segnalate al committente in fattura. 
- 11) Il grado di collatura deve essere sempre indicato. Le carte per stampa devono essere a mezza colla.
- 12) Salvo pattuizioni speciali al momento dell'ordinazione il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio gli aggrada, a condizione però che la merce abbia i requisiti del tipo, marca o campione di base, come contrattualmente stabilito.  
  
Le pattuizioni speciali riguardanti l'impasto possono richiedere:
  - a) che la carta sia di puro straccio; e s'intende quella che senza surrogati è anche senza cariche minerali;
  - b) che la carta sia senza pasta di legno e s'intende quella che, anche composta di qualunque genere di fibre vegetali, non contiene pasta di legno meccanica. Per questa carta sono ammesse tracce di sostanza legnosa purché l'impasto non contenga pasta di legno meccanica.
- 13) Nelle forniture di carte per giornale in rotoli non si ammettono scarti di ritorno. I rotoli che si mostrassero difettosi dovranno essere tenuti a disposizione dei fornitori e non è ammessa la liquidazione delle fatture a rendere, cioè ragguagliate dal numero delle copie del giornale.
- 14) Le carte in rotoli semplicemente con imballaggio di carta e reggie di ferro si fatturano lordo per netto.
- 15) Il termine di spedizione è sempre contrattualmente stabilito.

- 16) Interruzioni giustificate della lavorazione, cause di forza maggiore, sciopero nello stabilimento fornitore esentano dall'impegno di consegna, purché ne sia dato avviso. Le forniture ineseguite per tali ragioni, s'intendono annullate. 
- 17) La consegna, salvo diversa pattuizione, avviene sempre presso il domicilio del compratore.
- 18) La merce viaggia sempre a rischio del compratore anche quando i prezzi siano convenuti per merce resa franco destino. Si procede ad assicurazione solo su espressa richiesta del compratore.
- 19) Quando non sono stabilite le condizioni speciali di pagamento, questo s'intende convenuto per contanti, salve le modalità di legge, a 30 giorni, con sconto del 2 per cento.
- 20) Eventuali contestazioni devono essere avanzate al massimo entro 10 giorni dal ricevimento della merce. Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del fornitore per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione. Nelle contestazioni di carattere tecnico, la decisione è attribuita ad apposito laboratorio specializzato riconosciuto.

### **Carta paglia**

La percentuale di diminuzione tollerata sul peso nominale della carta paglia è del 4% per i tipi leggeri e dell'8% per i tipi pesanti.

### **Quinterno**

Nella vendita della carta da scrivere, quando si tratta di carte allestite (protocollo, commerciale, sestine, ecc.) per quinterno si intende un assieme di 5 fogli piegati.

## *a<sup>2</sup>) Cartoni*



Per quanto riguarda i cartoni si applicano le stesse norme indicate per la carta, salvo quelle sotto specificate:

### **Ordinazione**

Nelle ordinazioni il compratore indica la quantità di merce, precisando il numero dei fogli per pacco, nel formato normale che è di cm 71x101. I cartoni **ordinari**, ordinati secondo il numero dei fogli per pacchi da Kg 25, sono fatturati in base al peso nominale per pacco; i cartoni **fini** sono fatturati in base al peso reale del pacco che deve contenere fogli nel numero richiesto.

### **Imballaggio**

Il pacco di cartoni è del peso di Kg 25, compreso carta da imballaggio e spago.

### **Tolleranza**

Su tutti i cartoni è ammessa una tolleranza dell'8% in più o in meno sul peso per metro quadrato, indicato nell'ordinazione.

Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi da Kg 25, la tolleranza ammessa è:

- di fogli 1 in più o in meno per pacchi di fogli da 8 a 20;
- di fogli 2 in più o in meno per pacchi di fogli da 22 a 30;
- di fogli 3 in più o in meno per pacchi di fogli da 35 a 60;
- di fogli 5 in più o in meno per pacchi di fogli da 65 in più.

Il committente è obbligato nei limiti di quanto innanzi ad accettare la seconda scelta sino al 10%. La seconda scelta comporta una riduzione di prezzo del 10%.

### **Formato**

I cartoni vegetali, cuoio e bianco, ed i cartoni greggi sono forniti non rifilati, nel formato netto di circa cm 70x100.

## CARTA, CARTONE ONDULATI E IMBALLAGGI



### **Ordinazione e contrattazione**

Tutte le ordinazioni sono soggette all'approvazione del produttore.

Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- a) la quantità;
- b) la denominazione, la quantità e le caratteristiche tecniche;
- c) il formato dei fogli, l'altezza dei rotoli di carta ondulata e le misure degli imballaggi, espressi in millimetri, con le seguenti specificazioni:
  - 1) per la carta e il cartone ondulati:  
lunghezza (senso perpendicolare all'ondulazione) e altezza (senso parallelo all'ondulazione); l'altezza può anche essere messa in evidenza con sottolineature;
  - 2) per gli imballaggi di carta e di cartone ondulati:  
lunghezza, larghezza, altezza indicate nell'ordine, e riferite a misure utili interne intendendo per lunghezza e larghezza la distanza tra le due opposte pareti, a cassa montata, e per altezza, la distanza, a cassa chiusa, tra le pareti interne che costituiscono il fondo ed il coperchio; qualora si faccia riferimento a dimensioni esterne, tale particolarità dovrà essere sempre specificata;
- d) tutte le altre indicazioni (disegni, campioni, senso della canna, ecc.) e condizioni necessarie per la conclusione del contratto;
- e) l'eventuale imballaggio speciale desiderato.

### **Conferma d'ordine**

La conferma d'ordine viene comunicata normalmente per iscritto al committente entro il termine di giorni 10 dalla data della assunzione dell'ordine da parte dell'agente del produttore oppure dalla data di ricevimento dell'ordine, se fatto direttamente. Il silenzio, oltre questo termine, equivale ad approvazione dell'ordine.

Il committente, al ricevimento della conferma d'ordine, deve comunicare immediatamente, con mezzo idoneo, eventuali discordanze con l'ordine conferito. 

### **Unità base di contrattazione**

La carta ed il cartone ondulato sono contrattati a fogli, a peso o a superficie, mentre gli imballaggi e le confezioni di carte e cartone ondulati sono contrattati a numero. Nel peso sono comprese a fatturarsi la carta che avvolge le merci e le reggette.

La grammatura della carta e del cartone ondulato è indicata in grammi per metro quadrato.

### **Imballaggio**

Ove sia richiesto un imballaggio speciale per la merce, questo viene fatturato a parte.

### **Termini di consegna**

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensioni dal lavoro, ecc.) ed agli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti del fornitore, nella consegna delle materie prime di espressa fabbricazione. Il produttore deve comunicare tempestivamente al committente l'insorgere dell'impedimento.

### **Tolleranze**

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

a) sui formati:

- 1) per la carta ondulata “non refilata” in fogli è riconosciuta una tolleranza sull'altezza dell'1% in più o in meno e del 2% in più o in meno sulla lunghezza eventualmente convenuta;
- 2) per i cartoni ondulati “non refilati” in fogli è riconosciuta una tolleranza in più o in meno dello 0,50% nel senso dell'altezza e di mm. 10 mm in più o in meno nel senso della lunghezza;

3) per gli imballaggi di cartone ondulato, quando le ordinazioni sono date dal committente con dimensioni interne specificate, anche mediante disegno ovvero su campione la tolleranza riconosciuta su ognuna delle dimensioni è di mm 2 in meno o mm 3 in più per gli imballaggi che totalizzano sino a mm 1500, nelle loro tre dimensioni addizionate; per gli imballaggi superiori ai mm. 1500 la tolleranza è portata ad un massimo di mm. 5 in più o mm 3 in meno per ciascuna dimensione;

b) sulla qualità:

sulla grammatura a metro quadrato della carta e del cartone ondulato in fogli e degli imballaggi di carta e cartone ondulato sono riconosciute tolleranze in più o in meno del 5%;

c) sulla quantità:

per la carta ed il cartone ondulato è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del 15% sino a 500 Kg; 10% da 500 fino a 2000 Kg e 5% oltre i 2000 Kg. Quando la merce è ordinata a peso, è ammessa una tolleranza più o in meno del 1 % per le variazioni dovute a cause fisiche ambientali tra il peso dichiarato in partenza ed il peso riscontrato all'arrivo;

d) sull'umidità:

- 1) il grado di umidità relativo non deve superare l'8% nelle carte destinate ai centri ed il 5% in quelle destinate a copertine;
- 2) per gli imballaggi e le confezioni di carta e di cartone ondulato è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del 15% sino a n. 500 casse o pezzi; 10% da n. 501 a n. 2000 casse o pezzi; 5% oltre 2000 casse o pezzi;

e) nelle forniture

di carte e di cartone ondulato è consentita la consegna di una "seconda scelta" sino ad un massimo del 3%.

È ammessa inoltre la consegna di un ulteriore 3% di “seconda scelta” con una riduzione, limitatamente a questo quantitativo, del 10% sul prezzo pattuito. 

### **Spedizione**

La spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo. Se la merce è venduta con la clausola “franco destino” il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti, spedendo la merce, se per ferrovia, a velocità ordinaria; ove il committente richieda la spedizione della merce per altra via o tramite un servizio accelerato, la maggiorazione del costo del trasporto è a suo carico.

Contestazioni sulle condizioni della merce vengono fatte all’atto dello scarico. In particolare se la merce si presenta bagnata per pioggia durante il trasporto, il trasportatore è responsabile del danno ed è tenuto a risarcire direttamente o a mezzo della compagnia assicuratrice.

### **Reclami**

Il termine per la denuncia dei vizi è di 10 giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento per il peso, la quantificazione e per i vizi di qualità apparenti, e dal giorno della scoperta per i vizi e difetti occulti.

Le merci riscontrate difettose, devono essere tenute a disposizione del produttore per 15 giorni dalla data dell’avvenuta contestazione.

Non danno luogo a reclami eventuali differenze di tonalità della tinta e di presentazione delle carte impiegate, né la differenza di tonalità dei colori di stampa.

### ***b) Prodotti tipografici***

### **Ordinazione**

L’ordinazione o commissione viene fatta all’azienda grafica direttamente, oppure a mezzo dei suoi rappresentanti o produttori.

### **Preventivo**

Le offerte ed i preventivi - recanti la sola indicazione del prezzo - sono gratuiti ed a carico dell'azienda grafica. 

I preventivi e le offerte - se accompagnati da progetto di esecuzione del lavoro richiesto dal committente, da disegni, da pagine di saggio, da bozzetti, da composizioni di prova, ecc. - sono a carico del committente quando non siano seguite da ordinazione.

I prezzi segnati nei preventivi impegnano l'azienda grafica per un termine di otto giorni e s'intendono calcolati:

- per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- per originali dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti e ordinati;
- per originali di moduli commerciali, pubblicazioni pubblicitarie e lavori previamente determinati nelle loro proporzioni di testo e di spazio.

In tali casi, il committente ha diritto ad una sola copia delle prime bozze di colonna ed una sola copia delle seconde bozze impaginate.

Salvo diversa pattuizione, non s'intendono compresi nel prezzo di preventivo e vengono fatturati a parte:

- le bozze in colonna e le bozze impaginate oltre le prime copie, che sono comprese nel preventivo;
- il maggior costo per lavorazioni che per causa o ordine del committente devono essere eseguite in ore straordinarie;
- le spese occorrenti a rendere adatti alla stampa le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e il materiale destinato alla riproduzione.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro vale accettazione delle condizioni di preventivo.

### **Modificazioni di lavoro**

Iniziato il lavoro di composizione, di riproduzione litografica, di riproduzione fotomeccanica o di incisione, la spesa per eventuali modifiche è a carico del committente.

Per ogni lavoro litografico o tipografico a colori per la riproduzione di bozzetti, disegni o dipinti precedentemente approvati, le bozze o prove di torchio vengono presentate al committente per l'approvazione soltanto dei colori, perché non suscettibili di modificazioni. 

Per i manifesti murali o affissi a colori e per i lavori di rotocalcografia viene presentata bozza in formato ridotto.

Le modificazioni al testo delle composizioni tipografiche, il cambiamento del carattere precedentemente convenuto, la variazione della disposizione del testo, della giustezza e dell'impaginazione, le correzioni non tipografiche e le composizioni non utilizzate sono a carico del committente.

### **Modifiche e revisione dei prezzi**

Eventuali variazioni del costo della manodopera e della materia prima nel corso dell'esecuzione del lavoro danno diritto ad un'equa revisione del prezzo solo in caso di variazione del costo della materia prima.

Un'equa maggiorazione del prezzo può essere concordata fra le parti anche nel caso in cui, a richiesta del committente, il lavoro debba essere compiuto entro un termine inferiore a quello inizialmente convenuto o prorogato.

### **Quantitativi di stampa**

I quantitativi di stampa sono soggetti, a seconda del genere di lavoro, ad una tolleranza dal 3 al 10 per cento in più o in meno ed in misura direttamente proporzionata.

Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente ricevuta. Tutte le copie che per disposizioni di legge e di regolamento devono essere consegnate ad Enti od Autorità sono a carico del committente.

### **Esecuzione**

Il committente è tenuto a rispondere delle spese per arresti di macchina dovuti ad attesa di sue decisioni o modificazioni non comunicate con la restituzione delle bozze o comunque a sospensioni da lui causate.

Quando il lavoro venga sospeso per fatto imputabile al committente e per un periodo superiore a 30 giorni, l'azienda grafica ha facoltà di recedere dal contratto e richiedere il pagamento della parte di lavoro eseguito e della rimanenza della carta destinata al lavoro stesso; eventuale parte di lavoro stampato e carta spettano in tale caso al committente. 

### **Proprietà artistica**

Salvo patto che preveda la cessione, il diritto di riproduzione di ogni modello di composizione grafica, di ogni disegno da stamparsi in nero o a colori e di ogni confezione, resta riservato all'azienda grafica che lo ha creato e messo in atto. La consegna del modello o disegno al committente - che non abbia acquistato il diritto di riproduzione - non implica la cessione del diritto di usufruire, né di trasmetterlo ad altri per riproduzione o stampa.

### **Incisione clichés**

I clichés per la stampa tipografica sono eseguiti su disegni o fotografie fornite dal committente; la spesa per eventuali ritocchi alle fotografie e disegni è a carico del committente.

### **Pietre e lastre litografiche e zinchi**

Salvo diversa pattuizione, pietre e lastre litografiche, zinchi ed altro materiale sul quale siano impressi disegni (in nero od a colori), restano di proprietà dell'azienda grafica, anche quando il committente abbia pagato l'importo della spesa dell'incisione o riproduzione litografica. L'azienda è tenuta a conservare il materiale inerente a lavori eseguiti e già consegnati.

### **Carte e cartoni**

Il materiale occorrente all'esecuzione dell'ordine è fornito dall'azienda grafica. Le carte ed i cartoni sono forniti e venduti con le medesime tolleranze praticate dalle cartiere; per le altre materie sono ammesse le tolleranze d'uso.

La carta necessaria al lavoro commesso, se fornita dal committente,

dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa da impiegare. 

Qualora la carta fornita dal committente non abbia i requisiti di umidità relativa necessari, le spese per il condizionamento vanno a carico dello stesso committente.

Nessuna responsabilità potrà addebitarsi all'azienda grafica per eventuali difetti di stampa, dipendenti esclusivamente dalla qualità della carta fornita e non da altra causa ad essa imputabile.

L'azienda grafica ha diritto ad uno scarto da uno a cinque fogli per ogni cento e per tiratura, in proporzione della quantità del lavoro.

Al committente, per i tipi di carta di speciale fabbricazione, potrà essere richiesto il pagamento anticipato, totale o parziale, della carta stessa, specialmente per quei lavori che abbiano durata superiore ai tre mesi.

### **Stampa periodica**

Salvo diversa pattuizione, i lavori relativi a pubblicazioni periodiche (giornali, riviste, bollettini, ecc.) s'intendono assunti con reciproco obbligo di regolare pubblicazione per la durata dell'anno solare in corso. Il contratto s'intende rinnovato per l'anno successivo qualora nessuna delle parti abbia intimato disdetta entro il mese di ottobre.

La mancata osservanza o violazione, da parte dell'autore o dell'editore, delle norme vigenti in materia di stampa, diritti d'autore o del T.U. delle leggi di P.S. dà diritto allo stampatore di recedere dal contratto.

Nei giornali e nella stampa periodica le composizioni inutilizzate, le tabelle, l'uso di corpi più piccoli del pattuito e tutte le varianti nel corpo prestabilito del giornale - quando comportino maggiore costo per la composizione - sono conteggiate a parte, salvo il caso in cui gli editori inviano il file pronto per la stampa.

### **Termini di consegna**

Salvo diversa pattuizione, i termini di consegna s'intendono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate da forza maggiore, oppure da ritardo nella trasmissione di originali, bozze o prove di stampa non imputabile all'azienda grafica.

La fornitura viene effettuata nel domicilio dell'azienda grafica; se deve essere effettuata fuori sede, le spese di trasporto sono a carico del committente, insieme alla spesa dell'imballaggio. 

### **Pagamento**

Salvo diversa pattuizione, il pagamento viene effettuato secondo i mezzi di legge.

### **Reclami**

Le contestazioni da parte del committente devono essere sollevate entro otto giorni dal ricevimento della merce.

## ***Materiale fotocinematografico***

Generalmente, la commercializzazione del materiale fotocinematografico avviene per merce già pronta.

### **Garanzia**

Viene trasferita la garanzia della casa produttrice. Per i difetti visivi la garanzia è di otto giorni, per quelli occulti valgono le norme del codice civile.

### **Pagamento**

Il pagamento avviene per contanti, salve le modalità di legge, direttamente o a persona di fiducia della ditta.

### **Sviluppo e stampa**

Per lo sviluppo delle pellicole fotografiche il termine di consegna è di cinque giorni lavorativi; per lo sviluppo di pellicole cinematografiche il termine di consegna è di dieci giorni lavorativi.

Per lo sviluppo delle foto in stampa digitale il termine di consegna è di 24/48 ore, salvo diversa pattuizione.

### **Prezzo**

Il prezzo delle pellicole cinematografiche è comprensivo dello sviluppo salvo tipi speciali. 

Per le pellicole fotografiche a colori, il prezzo per lo sviluppo è stabilito con riferimento al listino delle case. Il prezzo viene determinato di volta in volta per le pellicole in bianco e nero, quando ne sia richiesto il solo sviluppo; qualora ne sia chiesto sviluppo e stampa il prezzo è comprensivo dell'uno e dell'altro.

Qualora la pellicola, affidata per lo sviluppo e stampa, non risulti idonea per la stampa, va pagato lo sviluppo. Il prezzo della stampa e ristampa viene concordato fra le parti, in relazione al tipo e formato.

Per i servizi fotografici e le riprese filmate fuori studio, il prezzo viene concordato in proporzione al tempo necessario alla prestazione, previo accordi tra le parti.

Negli ultimi anni si è sviluppato un mercato su supporto digitale per il quale la pattuizione avviene, di volta in volta, tra le parti.

## Cap. XIII



### PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

#### *Fonderie - 2<sup>a</sup> fusione ghisa*

##### **Ordinazione**

L'ordinazione si effettua per iscritto.

##### **Forma del contratto**

Il contratto si stipula in forma scritta oppure mediante lettere di compravendita commerciale.

##### **Unità base di contrattazione**

La vendita si effettua per unità di peso riferita al chilogrammo, oppure a prezzo unitario per getti di grandi serie.

##### **Imballaggio**

È previsto solamente per alcuni getti di particolare uso ed esigenze.

##### **Verifica della merce**

La verifica avviene all'atto della consegna per il peso, mentre per la qualità vengono richieste anche 180 giorni.

### **Tolleranza**

È prevista una tolleranza del 5% in più o in meno sui pesi teorici, mentre sulle quote dimensionali e sul quantitativo la tolleranza è concordata. 

### **Consegna**

La consegna della merce viene fatta nel domicilio del compratore oppure franco luogo di produzione.

### **Spedizione, trasporto, scarica ed assicurazioni**

Valgono gli accordi tra le parti.

### **Pagamento**

Il pagamento avviene in seguito ad accordi bilaterali con tutti gli accorgimenti possibili e prevedibili nella fase commerciale.

### **Difetti della merce**

Difetti esterni: bave, erosioni, fughe di metalli, incrinature, prominenze, riprese, rugosità, scaglie, sfoglie, tacconi, segregazioni e spostamenti; difetti interni: gocce fredde, risucchi, soffiature, inclusioni, ecc.

Alcuni difetti comportano la restituzione e la sostituzione dei “getti”: la relativa contestazione va sollevata entro sessanta giorni dalla consegna per getti semplici ed entro 180 giorni per quelli complessi, salvo pattuizione contraria.

### **Perizia ed arbitrato**

Si ricorre a perizia e/o arbitrato in caso di mancato accordo.

## ***Ferro - carpenterie metalliche***

### **Ordinazione**

L'ordinazione si effettua per iscritto.

### **Forma del contratto**

Il contratto si stipula in forma scritta.



### **Unità base di contrattazione**

La vendita si effettua: per unità di peso riferita a chilogrammi; a corpo; a metro quadrato, per determinati lavori.

### **Verifica della merce**

La verifica avviene a cura e spese del committente entro 8 giorni dalla consegna della merce quando non è previsto il montaggio a carico del fornitore; nel caso in cui il fornitore non abbia rispettato i disegni la verifica si effettua al montaggio da parte del committente.

Quando invece è previsto il montaggio a carico del fornitore la verifica della merce avviene a collaudo definitivo.

### **Tolleranza**

Per forniture **a corpo** o a metro quadrato, è prevista una tolleranza sul peso del 5% in più o in meno.

### **Consegna**

La consegna delle merci, per cui è previsto il montaggio, viene effettuata nella località indicata dal committente; quando non sia previsto montaggio, la consegna viene effettuata nel luogo e con le modalità stabilite dal committente.

### **Spedizione, trasporto, scarica e assicurazioni**

Valgono gli accordi tra le parti.

### **Pagamento**

Il pagamento viene effettuato come concordato fra le parti.

### **Difetti della merce**

Eventuali difetti vanno contestati al fornitore entro trenta giorni dal ricevimento della merce, salvo patto scritto contrario.

**Perizia e arbitrato**

In caso di contestazione, si ricorre a perizia e/o arbitrato.



**Mediazione**

Al mediatore è dovuta una provvigione del 2% a carico del venditore.

## Cap. XIV



### PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

#### *Mezzi di trasporto*

#### *1 – Autoveicoli nuovi*

##### **Ordinazione e prenotazione**

L'ordinazione e la prenotazione avvengono con il versamento di un anticipo, conteggiato all'atto del saldo al momento della consegna dell'autoveicolo.

##### **Preventivo e progetti**

Il prezzo è quello indicato dal listino dalla Casa produttrice.

##### **Forma del contratto**

Il contratto è sempre in forma scritta.

##### **Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude all'atto dell'ordinazione.

##### **Concessione di vendita con esclusiva**

La vendita avviene soltanto tramite i concessionari designati direttamente dalle Case produttrici.

### **Requisiti**

La casa produttrice si riserva di apportare modifiche senza che l'acquirente possa pretendere rimborso od altro. 

### **Bollatura**

Gli autoveicoli portano il marchio di fabbrica e la numerazione su particolari pezzi.

### **Deposito**

Gli autoveicoli vengono depositati presso i concessionari.

### **Consegna**

La consegna avviene presso il commissionario, previo congruo preavviso.

### **Verifica**

La verifica avviene all'atto della consegna.

### **Difetti**

Eventuali difetti, imputabili alla costruzione, vengono eliminati a cura e spese della Casa costruttrice.

### **Reclami**

Le contestazioni devono essere avanzate al concessionario entro sei mesi dalla consegna.

### **Diritti doganali**

I diritti doganali sono sempre a carico dell'acquirente.

### **Mediazione**

Al mediatore spetta una provvigione del 2%; al produttore una provvigione del 3%: sempre a carico del venditore.

## *2 – Autoveicoli usati*



### **Forma del contratto**

I contratti di compravendita di autoveicoli usati si stipulano verbalmente o per iscritto.

### **Consegna**

La consegna degli autoveicoli usati - sia se destinati al trasporto persone che al trasporto cose - avviene presso il venditore, salvo diversa pattuizione.

### **Verifica**

Le vendite s'intendono fatte nelle condizioni in cui gli autoveicoli si trovano, dopo visita e gradimento del compratore che ha facoltà di esigere prove prima della consegna.

### **Pagamento**

Il pagamento del prezzo avviene secondo accordi tra le parti. Nella compravendita di autoveicoli usati viene corrisposta caparra il cui ammontare è determinato dalle parti. Salvo diversa pattuizione, qualora non sia fissato termine per la consegna, il venditore, decorsi dieci giorni, può mettere in mora l'altro contraente con lettera raccomandata. Quando l'affare non vada a buon fine per colpa del compratore, questi perde la caparra. Se, invece, il buon fine non si verifica per colpa del venditore, questi è tenuto a restituirla in misura doppia.

Non concludendosi l'affare per mancato gradimento dell'autoveicolo al momento delle prove, si effettua semplice restituzione della caparra. In caso di contestazione la controversia sarà risolta da un arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Salerno su richiesta delle parti.

### **Passaggio di proprietà**

La spesa per le pratiche amministrative e legali relative al passaggio di proprietà degli autoveicoli, è a carico del compratore.

### **Mediazione**

La provvigione per la mediazione è, di solito, del 2 per cento per gli autocarri ed automobili; dal 4 al 5 per cento per i motocicli. Salvo diversa pattuizione tra i contraenti, è a carico del venditore. 

### ***3 – Cantieristica navale***

Nella Cantieristica Navale è essenzialmente sviluppata la costruzione in legno per scafi da pesca e quella prevalentemente in vetroresina per scafi da diporto.

Gli scafi sia da diporto che da pesca si distinguono in:

- a) Navi iscritte nei registri delle Navi minori e Galleggianti;
- b) Navi non iscritte.

### ***Costruzione di scafi da pesca e da diporto in legno iscritti nei registri navi minori e galleggianti***

#### **Preventivo**

I preventivi - recanti la sola indicazione del prezzo - sono gratuiti ed a carico dell'azienda.

Le offerte ed i preventivi - se accompagnati da progettazioni e disegni - sono a carico del committente quando non siano seguite da ordinazione.

#### **Forma del contratto**

Il contratto è sempre in forma scritta.

#### **Prezzo**

Il prezzo è determinato da: qualità dei materiali da impiegare; grado di rifinitura della costruzione; tipo di carena; pontatura; tonnellaggio di stazza.

### **Pagamento**

Il pagamento si effettua, salvo diversa pattuizione, con acconti ad avanzamento lavori e più specificamente:

Primo acconto alla stipula del contratto; secondo acconto alla impostazione; terzo acconto a completamento ossature; quarto acconto a scafo cintato e imbagliato; quinto acconto a fasciame esterno alternato; sesto acconto a completamento fasciame esterno; settimo acconto a completamento fasciame di coperta; ottavo acconto a completamento cabina e timoniera.

Il saldo ha luogo a completamento scafo e comunque prima del varo, salvo diverso accordo con l'armatore.

### **Modifiche**

Iniziato il lavoro, le spese per eventuali modifiche sono a carico del committente, che le richiede, come pure a suo carico sono quelle per maggiorazioni di dimensioni e miglioramenti nella qualità di materiale impiegato e grado di rifinitura.

### **Esclusioni**

Anche se non è menzionata nel contratto, sono sempre esclusi dalla fornitura i rivestimenti interni, la pitturazione delle parti interne, gli apparati motori, gli accessori, e tutto ciò che non è legno.

### **Termini di consegna**

Il termine di consegna si intende prorogato per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro, provocate da forza maggiore o da ritardo - che non può superare i sessanta giorni - nella fornitura di quanto compete al committente.

### **Consegna**

La consegna avviene presso il cantiere a varo effettuato.

### **Verifica**

Le verifiche parziali sono effettuate nel corso della costruzione; il

collaudo viene effettuato, dopo il varo, dal registro navale italiano sotto la cui sorveglianza si esegue la costruzione. 

### **Passaggio proprietà**

Tutte le relative spese sono a carico del committente.

## *Costruzione di scafi da diporto in vetroresina iscritti nei registri navi minori e galleggianti*

### **Preventivo**

I preventivi - recanti la sola indicazione del prezzo - sono gratuiti ed a carico dell'azienda; se accompagnati da progettazione e disegni, sono a carico del committente quando non siano eseguiti su ordinazione.

### **Forma del contratto**

Il contratto è sempre in forma scritta.

### **Prezzo**

Il prezzo è generalmente quello riportato dai cataloghi.

### **Pagamento**

Salvo diversa pattuizione, avviene con acconto alla firma del contratto e saldo alla consegna.

### **Modifiche**

Se richieste dal committente, sono a suo carico.

### **Consegna**

Avviene presso il cantiere, a varo effettuato.

### **Verifica**

La verifica e il collaudo sono effettuati dal Registro Navale italiano.



### **Passaggio di proprietà**

Tutte le relative spese sono a carico del committente.

***Costruzione di scafi da pesca e da diporto  
in legno e vetroresina  
non iscritti nei registri navi minori e galleggianti***

### **Preventivo**

I preventivi - recanti la sola indicazione del prezzo - sono gratuiti ed a carico dell'azienda; se accompagnati da progettazioni e disegni, sono a carico del committente quando non siano eseguiti su ordinazione.

### **Forma del contratto**

I contratti si stipulano generalmente per iscritto.

### **Pagamento**

Salvo diversa pattuizione avviene con acconto alla firma del contratto e saldo alla consegna.

### **Modifiche**

Le modifiche allo scafo, se richieste dal committente, sono a suo carico.

### **Consegna**

La consegna avviene presso il cantiere a varo effettuato.

### **Passaggio di proprietà**

Avviene mediante emissione di fattura da parte del costruttore e le spese sono a carico del committente.

***Compravendita di scafi usati iscritti  
nei registri navi minori e galleggianti***



**Forma del contratto**

I contratti di compravendita di scafi usati sia da pesca che da diporto si stipulano per iscritto.

**Consegna**

Avviene generalmente in mare, salvo diversa pattuizione. Qualora lo scafo sia in fase di riparazione o trasformazione, la consegna avviene in cantiere.

**Verifica**

Le vendite si intendono fatte nelle condizioni in cui trovansi gli scafi, dopo visita e gradimento del compratore, che ha facoltà di esigere prove prima della consegna, qualora lo scafo non sia in riparazione, trasformazione, rimessaggio. Le spese inerenti le prove sono a carico del compratore.

**Pagamento**

Il pagamento del prezzo avviene alla consegna dello scafo, salvo diversa pattuizione. Qualora lo scafo sia in cantiere per riparazioni, trasformazioni, rimessaggio, il compratore può eventualmente accollarsi tutte le spese spettanti al cantiere per opere e prestazioni eseguite prima della compravendita e non pagate precedentemente dal venditore.

**Passaggio di proprietà**

Le spese per le pratiche amministrative e legali, relative al passaggio di proprietà, sono a carico del compratore.

**Mediazione**

La provvigione, salvo diversa pattuizione, è a carico del venditore e viene stabilita di volta in volta.

***Compravendita di scafi usati non iscritti  
nei registri navi minori e galleggianti***



**Forma del contratto**

I contratti di compravendita si stipulano generalmente per iscritto.

**Consegna**

La consegna avviene nel luogo ove trovasi lo scafo, salvo diversa pattuizione.

**Verifica**

La vendita si intende fatta nelle condizioni in cui trovasi lo scafo, dopo visita e gradimento del compratore.

**Pagamento**

Il pagamento del prezzo avviene alla consegna salvo diversa pattuizione. Qualora lo scafo sia in cantiere per riparazioni, trasformazioni, rimessaggio, il compratore può eventualmente accollarsi tutte le spese, spettanti al cantiere per opere e prestazioni eseguite antecedentemente alla compravendita e non ancora pagate dal venditore all'atto della compravendita.

**Mediazione**

La provvigione, salvo diversa pattuizione, è a carico del venditore e viene stabilita di volta in volta.



## Cap. XV



# PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

## *Marmi e pietre*

### **Forma del contratto**

Nelle compravendite effettuate presso stabilimenti o grossisti il contratto è di regola in forma scritta.

### **Unità base di contrattazione**

Le contrattazioni possono stipularsi:

- 1) a peso per blocchi e granulati di marmo, polvere di marmo, pietre per decorazioni e pietrisco;
- 2) a metro cubo per blocchi e lastroni di marmo, pietrame, scheggioni, travertino e prodotti simili;
- 3) a metro quadrato per lastre di marmo;
- 4) a numero per pietre di tufo, secondo le seguenti dimensioni:
  - pietre cosiddette da «uno», ossia di dimensioni tali da richiederne 110-120 pezzi per formare un metro cubo di muratura, compresa la malta;

- pietre cosiddette da «uno e mezzo» ossia di dimensioni tali da richiederne 85-95 pezzi per formare un metro cubo di muratura, compresa la malta;
- pietre cosiddette da «due» ossia di dimensioni tali da richiederne 65-75 pezzi per formare un metro cubo di muratura compresa la malta.

Si usa anche contrattare le pietre tufo calcolando l'effettivo volume della muratura messa in opera.

Per le altre condizioni, vedansi gli usi vigenti per i materiali da costruzione in genere.

### *Calce, cemento e gesso*

#### **Unità base di contrattazione**

Le contrattazioni avvengono a peso per il cemento, la calce idrata, la calce molle ed il gesso.

La calce «in grassello» viene contrattata a metro cubo. La misurazione avviene nella fossa, a completa evaporazione dell'acqua e cioè quando si riscontrano delle incrinature.

Alla spegnitura della calce provvede l'acquirente.

Per le altre condizioni vedasi gli usi vigenti per i materiali da costruzione in genere.

### *Materiali da costruzione*

#### **Forma del contratto**

Nelle compravendite effettuate presso stabilimenti o grossisti il contratto è di regola in forma scritta; le vendite effettuate dai dettaglianti avvengono di solito verbalmente e qualche volta seguite da conferma a mezzo lettera.

### **Unità base di contrattazione**



Le contrattazioni possono stipularsi:

1. a numero per i mattoni pieni o forati, le tegole, i colmi e i coppi di qualsiasi materia; per i materiali in cemento vibrato, in ceramica e in gres;
2. a metro quadrato per i laterizi per solai, tavelle, tavelloni, campigiane, marmette e quadroni di cemento, piastrelle di gres, di ceramica e di maiolica, salvo pezzi speciali che vanno a metro lineare o a numero. Per le tavelle e tavelloni è in uso anche la vendita a numero;
3. a metro cubo per pietrame, ghiaia, sabbia, possolana, scheggioni, ferrugine e ferruginetta;
4. a peso per ferro da costruzione, sabbia per stucchi, granulati e pietrisco.

### **Clausola “circa”**

La clausola “circa” riferita a quantitativi contrattati, comporta una tolleranza in più o in meno del 2% e viene considerata soltanto per i materiali venduti a metro cubo e a peso; percentuali differenti vengono concordate alla stipula del contratto.

### **Ordinazioni**

Le commissioni tramite viaggiatori, rappresentanti, piazzisti s'intendono sempre salvo conferma del venditore.

Quando il venditore non può accettare la commissione, deve darne comunicazione al compratore non appena in possesso dell'ordine relativo.

Le offerte del venditore si intendono sempre per “quanto in tempo” e “salvo venduto”.

### **Imballaggio**

I laterizi in genere (mattoni pieni o forati, tegole, colmi, laterizi per solai, tavelloni, tavelle, campigiane, piastrelle di argilla) non vengono imballati. Se richiesto, l'imballaggio - comunque fatto - è sempre a carico del compratore.

Per le piastrelle maiolicate e per le piastrelle di gres, l'imballaggio è compreso nel prezzo della merce, salvo il caso per l'imballaggio speciale, concordato tra le parti. 

### **Consegna, spedizione, trasporto ed assicurazione**

All'atto dell'ordinazione le parti concordano i termini di spedizione o di consegna. Detti termini rimangono prorogati in caso di forza maggiore per impossibilità di lavorazione o di essiccamento.

Nelle vendite franco cantiere, le consegne vengono effettuate fino al punto dove la strada è praticabile su mezzo di trasporto.

Salvo diversa pattuizione, i trasporti vengono effettuati per conto, rischio e pericolo del compratore. I materiali s'intendono consegnati ed accettati per solo fatto dell'avvenuto caricamento sul mezzo di trasporto da parte del venditore, anche se il prezzo venne stabilito franco destino. L'acquirente che effettua con propri mezzi il trasporto è tenuto a provvedere al ritiro entro e non oltre quindici giorni dall'avviso di materiale pronto. Decorso tale termine, il venditore può effettuare direttamente il trasporto per la consegna addebitandone il costo all'acquirente. Il materiale viene assicurato solo su richiesta dell'acquirente e a sue spese.

### **Tolleranza**

Sulle misure dei laterizi dei pavimenti di argilla è ammessa una tolleranza in più od in meno del quattro per cento; su quelle delle piastrelle maiolicate e di gres la tolleranza è del due per cento. Per le piastrelle maiolicate e per quelle di gres è ammessa tolleranza nella tonalità delle singole tinte purché non sia turbato l'equilibrio cromatico.

### **Pagamento**

Il pagamento avviene secondo pattuizione.

### **Reclami**

Qualsiasi contestazione relativa alla qualità dei materiali deve essere sollevata dal compratore entro otto giorni dal loro ricevimento e prima dell'impiego dei materiali stessi.

Nel caso di accertati difetti di fabbricazione, il compratore ha diritto alla sostituzione dei materiali difettosi. 

Contestazioni, reclami e richieste di sostituzioni vanno proposte per iscritto, a mezzo lettera raccomandata.

### ***Piastrelle di gres e maiolica e listelle di cotto o di gres in opera***

Il prezzo per il materiale posto in opera è determinato sempre a metro quadrato sviluppato in opera e comprende il costo del materiale impiegato, reso “franco stazione arrivo” o “franco cantiere” del compratore (secondo gli accordi) e della mano d’opera dei piastrellai. Tutte le altre spese (trasporto, manovalanza, tiro e consegna sul posto di impiego, malta, ecc.) sono a carico del compratore che è tenuto a provvedere anche alle assicurazioni infortuni ed invalidità e vecchiaia dei piastrellai. Quando è pattuita la posa in opera, il committente è tenuto a mettere a disposizione del venditore un locale chiuso per il deposito del materiale.

Il materiale è sempre venduto su campione.

Dopo la stipula del contratto, il venditore eseguirà un ambiente campione che servirà di riferimento durante lo svolgersi del lavoro. Detto campione dovrà essere pagato in base al prezzo pattuito.

La consegna del materiale in opera viene fatta ambiente per ambiente. Per ogni ambiente finito sarà data comunicazione scritta dal venditore al compratore. Trascorsi otto giorni dalla data della comunicazione non sono ammesse contestazioni per gli ambienti finiti e decorso tale termine il lavoro s’intenderà definitivamente accettato.

S’intendono come finiti anche gli ambienti il cui completamento non sia possibile per cause estranee ai piastrellai e non imputabili al fornitore.

Le contestazioni devono essere avanzate sempre per iscritto.

### ***Bitume e similari***

Il bitume viene fornito a mezzo di autotermiche od in fusti di proprietà del fornitore. Nel primo caso la fatturazione del materiale è praticata al

netto di qualsiasi tara; nel secondo i recipienti vengono calcolati tara per merce e ritirati dal fornitore a sue spese. 

### ***Sabbia, ghiaia e pietrisco***

Per la sabbia, la ghiaia ed il pietrisco, in mancanza di diversa pattuizione, i contratti devono sempre intendersi per consegna «franco cava» e per merce resa sui mezzi di trasporto. Nelle consegne dei detti materiali, salvo diverso accordo, il compratore è tenuto a concedere un abbuono per il calo di assestamento dovuto al trasporto, variabile del 3 al 5% per i materiali ghiaiosi e per il pietrisco.

### **Imballaggio**

Il prezzo dell'imbballaggio, relativo alle varie specie di materiali è a carico del compratore.

I sacchi di iuta vengono restituiti; in mancanza il costo viene addebitato. Il sacco carta o viene fatturato a parte e non si restituisce, oppure viene considerato nel peso della merce.

### **Consegna**

Per la consegna non si riscontrano usi particolari. Essa si effettua nel luogo convenuto e con le modalità stabilite: nel deposito del venditore, in quello del compratore oppure a «piè d'opera».

La sabbia, la ghiaia, le pietre e gli altri materiali trasportati alla rinfusa, e non soggetti a danneggiarsi con la scarica automatica a mezzo autocarri ribaltabili, vengono scaricati dal personale addetto ai trasporti; gli altri materiali, invece, vengono scaricati dal detto personale con l'aiuto di quello del cantiere.

Nelle vendite con la clausola «franco cantiere», le consegne dai mezzi di trasporti s'intendono effettuate fin dove la strada è praticabile. I termini di consegna rimangono prorogati in caso di impossibilità di lavorazione o di festività. Quando il ritardo nella consegna superi 20 giorni lavorativi dalla data fissata, il compratore ha facoltà di annullare l'ordine, previa comunicazione al venditore a mezzo lettera raccomandata.

### **Verifica**

Il peso è quello risultante dalle reversali ferroviarie oppure quello riscontrato al momento in cui la merce viene consegnata al destinatario. La verifica della qualità e quantità della merce viene fatta nello stabilimento della ditta produttrice oppure nei magazzini di deposito del venditore.

I materiali da costruzione consegnati in cantiere si verificano all'atto dello scarico dai relativi mezzi di trasporto, sia per quanto riguarda il tipo che per il peso e la quantità.

Per l'accettazione viene rilasciata, da parte dell'acquirente, una ricevuta denominata «buono». Se la merce è consegnata nel cantiere con bolla di consegna o con lettera di vettura, queste vengono firmate dall'acquirente per accettazione al posto del «buono».

### **Trasporto, facchinaggio e pesatura**

Le spese di trasporto sono a carico del compratore quando la merce è venduta per consegna nei depositi o magazzini del venditore; sono a carico del venditore quando essa è venduta per consegna nei depositi o magazzini del compratore oppure a «piè d'opera».

Per le operazioni di carico e scarico, le spese di facchinaggio gravano, di solito, per il carico al venditore e per lo scarico al compratore. Le spese di pesatura, se effettuate dal venditore sono a suo carico, se effettuate dalle Ferrovie o dal compratore sono a carico del compratore.

### **Pagamento**

Il pagamento avviene secondo accordo tra le parti. Decorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della fattura, la stessa si ritiene regolarmente accettata.

### **Reclami**

Qualsiasi contestazione deve essere annotata sul buono o sulla bolletta di consegna.

### **Mediazione**

Qualora si ricorra a mediazione, è dovuta una provvigione pari al 2% dell'importo dell'affare, a contratto concluso ed effettuato, a carico per metà di ciascuna delle parti. 

### ***Calcestruzzo preconfezionato***

I produttori di calcestruzzo preconfezionato svolgono attività industriale e commerciale nello stesso tempo, in quanto il ciclo di produzione del calcestruzzo richiede il collocamento del prodotto nel luogo di impiego, nel termine massimo di circa due ore dalla fase iniziale della lavorazione e non consente, pertanto, alcuna possibilità di ammagazzinamento.

Le stesse macchine che eseguono il trasporto sono nel contempo macchine operatrici, in quanto nella fase del trasporto continua il processo di formazione del calcestruzzo.

### **Ordinazione**

L'ordinazione del prodotto avviene generalmente per iscritto direttamente alla ditta fornitrice.

### **Conclusione del contratto**

Il contratto s'intende concluso al momento della conferma.

### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione per il calcestruzzo è il metro cubo.

### **Consegna**

Il termine per la consegna è indicato nel contratto, insieme ai relativi tempi orari. È ammessa una tolleranza ragionevole per quanto concerne l'arrivo in cantiere degli automezzi della ditta fornitrice.

### **Prezzo del prodotto**

Il prezzo di vendita del calcestruzzo confezionato varia in rapporto al dosaggio del cemento impiegato ed in rapporto alla «resistenza

caratteristica» richiesta. Varia inoltre in base alla distanza di trasporto in quanto il prodotto va consegnato in cantiere. 

Pertanto viene adottato il seguente criterio nella formazione del prezzo: si prende a base il calcestruzzo con dosaggio a Kg 300 di cemento sia del tipo 425 che 325 per una distanza di trasporto nei limiti di Km 10. Il prezzo viene ridotto o aumentato a seconda delle variazioni del quantitativo di cemento che viene sottratto o aggiunto.

Per le distanze oltre i 10 Km il prezzo viene maggiorato per m<sup>3</sup>/Km sul percorso eccedente i Km 20 di andata e ritorno.

Oltre i 20 Km (10 di andata e 10 di ritorno), il prezzo viene maggiorato per m<sup>3</sup>/Km effettivamente percorsi in più.

Per i calcestruzzi a resistenza i prezzi vanno maggiorati in rapporto alla resistenza richiesta e alla maggiore garanzia alla quale deve rispondere il prodotto fornito.



## Cap. XVI



### PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

#### *a) Concimi chimici*

##### **Ordinazione**

L'ordinazione viene fatta per iscritto, con l'indicazione del tipo di concime, del tempo di consegna e del committente.

##### **Forma del contratto**

Il contratto è sempre in forma scritta.

##### **Specie di vendita**

La vendita avviene a peso.

##### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo, a volte il litro.

##### **Campioni ed analisi**

In caso di contestazione vengono prelevati campioni per farli analizzare.

##### **Requisiti della merce**

I requisiti dei concimi chimici acquistati devono rispondere a quelli di legge.

### **Imballaggio**

Di norma l'imbballaggio è costituito da sacchi di plastica; il peso unitario varia da 10 a 40 Kg e s'intende al lordo dell'imbballaggio.



### **Bollatura**

I contenitori sono bollati e cartellinati dalla fabbrica; quelli in plastica portano stampate le caratteristiche del prodotto.

### **Deposito della merce**

La merce viene depositata presso le fabbriche produttrici, oppure, per modesti quantitativi, presso depositi locali.

### **Consegna**

La consegna viene effettuata franco arrivo. I pesi vengono controllati.

### **Consegna ripartita**

La consegna ripartita si effettua su richiesta dell'interessato.

### **Verifica della merce**

La merce viene verificata all'atto della consegna.

### **Ricevimento**

Le spese di sosta sono a carico del destinatario. Quando il venditore pattuisce il prezzo della merce, concorda con l'acquirente della merce il termine del ritiro. Qualora da parte del compratore il ritiro avviene oltre tale termine si applica il prezzo corrente all'epoca del ritiro stesso.

### **Ritardo nella consegna**

In caso di ritardo nella consegna, l'interessato ha facoltà di recedere dal contratto previa messa in mora.

### **Spedizione e trasporto**

La merce viaggia a rischio del compratore, ma viene consegnata nel di lui domicilio a cura e spese del venditore.

### **Pagamento**

Il prezzo viene convenuto all'atto dell'acquisto. Il pagamento avviene secondo accordo tra le parti, ed in base al periodo di acquisto. 

### **Obblighi di garanzia del venditore**

I prodotti devono rispondere esattamente ai requisiti indicati sul contenitore, specialmente per quanto riguarda il contenuto in elementi fertilizzanti.

### **Difetti**

I difetti possono riguardare la natura fisica del prodotto (granulazione non regolare) oppure eccessivo grado di umidità.

### **Reclami**

Eventuali contestazioni devono essere sollevate per iscritto, con lettera raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento della merce.

In casi di gravi difetti, il compratore può richiedere la sostituzione della merce.

### **Perizia e arbitrato**

In caso di contestazione si ricorre a perizia e/o arbitrato.

## ***b) Anticrittogamici ed antiparassitari***

### **Ordinazione**

Viene fatta su commissione rispettando per i prodotti le nuove catalogazioni previste dal Ministero della Salute. Il consumatore può invece acquistare i prodotti classificati se munito di apposito patentino e liberamente quelli non classificati.

### **Forma del contratto**

Per il commerciante il contratto è in forma scritta.

### **Specie di vendita**

La vendita è a peso.



### **Unità base di contrattazione**

L'unità base di contrattazione per gli antiparassitari e per gli anticrittogamici è il chilogrammo.

### **Campioni e analisi**

In caso di contestazione si prelevano campioni per farli analizzare.

### **Requisiti della merce**

I requisiti della merce devono rispondere alle indicazioni apposte sui cartellini, oppure sulle confezioni.

### **Bollatura**

I prodotti in sacchi sono marchiati e cartellinati; quelli in recipienti di plastica o cartone e in flaconi sono stampigliati o etichettati.

### **Imballaggio**

Gli anticrittogamici tradizionali (zolfo, solfato di rame, di ferro, ecc.) vengono imballati in sacchi di juta, di cotone o di carta del peso non superiore a 25 Kg; per gli antiparassitari, l'imballaggio è vario: scatole di cartone, recipienti di plastica, flaconi di vetro o di alluminio, ecc., con peso variante da chilogrammi 20 a grammi 100.

### **Deposito della merce**

La merce viene depositata presso le fabbriche, oppure in depositi fiduciari o presso commercianti.

### **Consegna**

La consegna viene effettuata franco magazzino del rivenditore, con addebito di un extra/Kg.

### **Consegna ripartita**

La consegna ripartita si effettua anche per piccoli quantitativi.



### **Verifica della merce**

La merce si verifica alla consegna.

### **Ricevimento**

In genere, le grosse partite si consegnano direttamente al commerciante o si depositano in magazzini ed il relativo costo è a carico del fornitore.

### **Ritardo nella consegna**

In caso di ritardo nella consegna, l'interessato ha facoltà di recedere dal contratto previa messa in mora.

### **Spedizione, trasporto ed assicurazione**

La merce acquistata dai commercianti viaggia a loro rischio e pericolo e viene venduta franco partenza o franco arrivo.

La vendita al consumatore è fatta franco magazzino del venditore e viaggia a rischio e pericolo del consumatore.

### **Pagamento**

Il prezzo viene convenuto all'atto dell'acquisto. Il pagamento viene effettuato in base ad accordi specifici ed a seconda del tempo di acquisto.

### **Obblighi di garanzia del venditore**

I prodotti devono avere tutti i requisiti indicati nel cartellino, oppure sull'imballaggio, specie per quanto riguarda i titoli dei principi attivi.

### **Difetti**

I difetti riguardano la difformità della merce nei confronti di quanto dichiarato dal fabbricante o dal venditore.

### **Reclami**

Eventuali contestazioni devono essere proposte per iscritto, con lettera raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento della merce. In caso di gravi difetti, il compratore può chiedere la sostituzione della merce. 

### **Perizia ed arbitrato**

In caso di contestazione si ricorre a perizia e/o arbitrato.

### ***c) Saponi, glicerina, profumeria***

Non si riscontrano usi particolari.

### ***d) Prodotti farmaceutici***

#### **Forma del contratto**

Generalmente è in forma scritta mentre tra farmacista e grossista è verbale o in via telematica.

#### **Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude all'atto del ricevimento dell'ordinazione.

#### **Deposito della merce**

Quando non vi è diretta spedizione tra produttore e acquirente, la merce viene depositata presso depositi privati convenzionati con il produttore.

#### **Spedizione, trasporto ed assicurazione**

Le spese di spedizione e di trasporto, generalmente, sono a carico del produttore. L'assicurazione, quando viene richiesta, è a carico del compratore.

#### **Pagamento**

Il pagamento si effettua con una dilazione di 30/60 giorni dall'emissione della fattura o anche in base ad accordi personalizzati.

Per pagamento pronto cassa sono concessi sconti speciali (sconti cassa). 

### **Difetti**

Quando la merce risulta difettosa dopo il controllo da parte dell'acquirente viene restituita al produttore. Si accetta con riserva per i colli deteriorati.

### **Scaduti**

Se la merce rimane invenduta, dopo la scadenza segnata sulla confezione, viene sostituita dal produttore.

## *e) Colori e vernici*

### **Ordinazione**

L'ordinazione viene effettuata per telefono, a mezzo fax o e-mail o tramite rappresentanti.

### **Forma del contratto**

Il contratto si stipula in forma scritta.

### **Vendita e contrattazione**

La vendita viene effettuata a mezzo di rappresentanti o con contratti di distribuzione. Le unità base di contrattazione sono il litro o il chilogrammo.

### **Campioni ed analisi**

Vengono prelevati dei campioni ed effettuate delle analisi.

### **Imballaggio**

Per l'imballo vengono utilizzati barattoli, fusti o cisterne in metallo o plastica.

### **Deposito della merce**

La merce viene depositata nel magazzino del produttore.

### **Consegna**

Viene effettuata direttamente dal produttore con mezzi propri o tramite corrieri esteri. 

### **Verifica della merce**

La verifica della merce avviene prima del confezionamento; il peso e lo stato delle confezioni vengono verificati in magazzino e prima di effettuare il carico per le spedizioni.

### **Spedizione e trasporto**

Le spese di trasporto sono a carico del venditore mentre i rischi sono a carico del compratore.

### **Pagamento**

Il prezzo viene convenuto all'atto dell'acquisto. Il pagamento viene effettuato secondo accordi tra le parti.

### **Obblighi di garanzia del venditore**

I prodotti devono essere conformi a quanto dichiarato sull'imballaggio.

### **Reclami**

In caso di non conformità si effettua il ritiro e/o la sostituzione della merce.

## ***f) Materie plastiche***

### **Forma e conclusione del contratto**

La compravendita della polvere, dei granuli di polimero e dei profilati avviene, normalmente, su ordinazione via e-mail o a mezzo fax. È invalso l'uso di una prima compravendita sperimentale che viene conclusa per piccoli quantitativi.

Eventuali variazioni sul prezzo e sulle modalità di pagamento vengono comunicate con gli stessi mezzi.

### **Specie di vendita**

Le vendite si effettuano su campione; in alcuni casi anche su schede tecniche. 

### **Tolleranza**

Per lotti consegnati in tempi differenti c'è tolleranza di tonalità di tinta.

### **Verifica della merce**

La verifica della merce viene effettuata sia in fase di produzione che prima della consegna.

### **Unità base di contrattazione**

Alcuni prodotti vengono venduti al chilogrammo, altri a pezzo.

## ***g) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone***

### **Ordinazione**

L'ordinazione è effettuata a mezzo telefono, fax o e-mail.

### **Forma del contratto**

Il contratto si stipula prevalentemente in forma orale; in alcuni casi per iscritto.

### **Unità base di contrattazione**

La merce viene venduta al Kg, al litro o al metro cubo.

### **Campioni ed analisi**

Normalmente non si effettuano tranne che per misurarne la densità e la qualità.

### **Requisiti della merce**

La merce deve rispondere alle caratteristiche previste dalla scheda tecnica.

### **Imballaggio**

Per gli oli normalmente in fusti da 200 litri oppure in lattine da 1 o da 5 litri; per gli altri prodotti in bombole o serbatoi.



### **Deposito della merce**

Il deposito avviene in appositi spazi all'interno dell'impianto di produzione. Le spese di magazzinaggio sono a carico dell'azienda.

### **Consegna**

La consegna della merce avviene a mezzo di addetti alla distribuzione o spedizionieri.

### **Ritardo nella consegna**

In caso di ritardo nella consegna si effettua preliminarmente un sollecito telefonico.

### **Verifica della merce**

La verifica della merce avviene a campione.

### **Pagamento**

Il prezzo viene stabilito in fase contrattuale. Il pagamento avviene in contanti, entro i limiti fissati dalla legge, titoli bancari o a mezzo di canali telematici.

### **Reclami**

I reclami avvengono telefonicamente, per fax o via e mail.

## ***h) Gas compressi e liquefatti***

### **Ordinazione**

Le ordinazioni vengono effettuate telefonicamente, a mezzo e-mail o fax.

### **Forma del contratto**

Il contratto viene stipulato per iscritto o oralmente.



### **Vendita e contrattazione**

La merce viene venduta al Kg, al litro o al metro cubo.

### **Deposito della merce**

La merce viene depositata in appositi serbatoi presso lo stabilimento.

### **Consegna**

La consegna viene effettuata da personale incaricato al domicilio del compratore. Le spese di trasporto sono a carico del compratore.

### **Pagamento**

Il prezzo è convenuto al momento dell'ordinazione ed il pagamento avviene con dilazioni di 30/60 gg. a mezzo di assegni o bonifici bancari.



## CAP. XVII



### PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

#### *a) Pneumatici*

##### **Ordinazione**

L'ordinazione si effettua per iscritto a mezzo copia commissione o per lettera; può essere anche verbale, o tramite e-mail.

##### **Forma del contratto**

Tra le fabbriche di pneumatici ed i grossisti si stipula un contratto in forma scritta, non in esclusiva.

##### **Unità base di contrattazione**

Il prezzo è sempre unitario per pneumatico.

##### **Imballaggio**

Non costituisce imballaggio la scatola di cartone in cui è contenuta la camera d'aria che avvolge i pneumatici. Ulteriori imballi per la spedizione sono gratuiti o a pagamento secondo accordo tra le parti.

### **Verifica della merce**

Si effettua all'atto della consegna, salvo i vizi occulti.



### **Tolleranza**

Non è ammessa tolleranza.

### **Requisiti**

Le partite classificate di seconda scelta, hanno un prezzo che può variare dal 10 al 20% in meno del prezzo delle partite di prima scelta.

### **Pagamento**

I pagamenti vengono effettuati secondo i patti intercorsi tra le parti e nelle normali forme di uso commerciali.

### **Premio di fedeltà**

Al venditore concessionario viene corrisposto un premio detto «di produzione» a fine anno solare, a partire dalla data del contratto, proporzionato all'entità degli affari conclusi ed alle modalità di pagamento.

## ***b) Gomme rivestite***

Il rivestimento su «carcasse» intere di pneumatici viene effettuato previa consegna direttamente all'impresa ricostruttrice, o tramite un distributore (gommista); viene rilasciato un buono ove sono riportate: quantità, marca, matricola, stato d'uso della carcassa, nonché il disegno del battistrada.

### **Prezzo**

Secondo il listino del ricostruttore all'atto della riconsegna.

### **Riconsegna**

Le gomme ricostruite possono essere ritirate con la riconsegna del buono o direttamente o tramite il ricostruttore (gommista). 

### **Ricostruzione**

Si pratica solo per le «carcasse» non tagliate e che diano affidamento per il riattamento e consiste nell'applicazione di un nuovo battistrada.

### **Pagamento**

Avviene alla riconsegna salvo pattuizione contraria.

### **Verifica della merce**

Avviene alla consegna.

## *c) Tubi di gomma*

### **Ordinazione**

Può essere per iscritto o a mezzo rappresentante.

### **Prezzi**

Sono fissati nel listino del costruttore.

### **Sconti**

Sono praticati in ragione dei quantitativi acquistati, delle modalità di pagamento o di categoria del rivenditore, e variano dal 35 al 50%.

Si riconoscono premi di produzione.

### **Imballaggio**

Generalmente il materiale è rivestito da striscia di carta ed il costo è incluso nel prezzo.

### **Garanzie**

Il venditore può pattuire espressamente l'esonero della garanzia per il caso di «scoppio» del tubo, dovuto a difetto di fabbricazione. 

### **Verifica**

La merce viene accettata per il metraggio e peso segnati nella bolla di consegna.

### **Tolleranza**

È prevista una tolleranza massima dell'1%.

## CAP. XVIII



### PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE

#### *a) Lampade e cavi elettrici*

##### **Unità base di contrattazione**

Per i cavi elettrici, a seconda della classe di isolamento, l'unità base di contrattazione è il metro per la lunghezza, ed il millimetro quadrato per la sezione. Per i fili di avvolgimento l'unità di misura è il chilogrammo, per le lampade la vendita si effettua ad unità.

##### **Imballaggio**

Le lampade vengono imballate, a spese del venditore, in scatole di cartone o involucri di cartone ondulato; i cavi ed i fili di avvolgimento vengono forniti in rotoli o in bobine di legno a rendere.

##### **Deposito della merce**

La merce viene depositata nel magazzino del venditore o del di lui concessionario.

##### **Collaudo**

Per il collaudo delle lampade e dei cavi, in mancanza di altri accordi, valgono le norme all'uso stabilite dal Comitato Elettrotecnico Italiano.

### **Pagamento**

Il pagamento avviene secondo accordi.



### **Difetti della merce**

La merce difettosa viene restituita al venditore.

### **Vizi occulti**

Per i cavi sono considerati vizi occulti, atti a giustificare rescissione del contratto, anche gli isolamenti insufficienti, le sezioni insufficienti e non uniformi o il metraggio non rispondente a quello indicato sull'apposito cartellino.

### **Perizia ed arbitrato**

Si ricorre a perizia e/o arbitrato in caso di contestazione.

## ***b) Impianti frigoriferi***

### **Ordinazione**

L'ordinazione avviene generalmente per iscritto, su commissione riportante l'indicazione del tipo di macchinario e l'epoca della consegna. Essa è impegnativa per l'acquirente, ed è subordinata all'approvazione della ditta fornitrice.

L'eventuale mancata accettazione sarà comunicata all'acquirente mediante lettera raccomandata, entro 40 giorni dalla ricezione dell'ordine, con la restituzione dell'anticipo versato.

### **Forma del contratto**

Il contratto si stipula di regola in forma scritta.

Per quanto riguarda termine e modalità di consegna, collaudo e garanzia, risoluzione del contratto, data la natura della fornitura, la ditta fornitrice richiede l'accettazione scritta di tutte le particolari clausole contrattuali, contenute in formulari dalla stessa predisposti.

TITOLO SESTO

**CREDITO, ASSICURAZIONI,  
BORSE VALORI**



## **CAP. I USI BANCARI**



### **Operazioni di credito documentario**

Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. Civ. alle “norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

### **Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 Cod. Civ.)**

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’art. 1527 Cod. Civ.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo banca, i documenti devono essere presentati alla banca incaricata durante le ore di apertura degli sportelli.

### **Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalla banca, all’atto di presentazione dei documenti secondo le forme d’uso (art. 1530 Cod. Civ.)**

Quando il rifiuto di una banca al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

**Termine per la reintegrazione della garanzia (art. 1850 Cod. Civ.)** 

Se il valore dei beni dati in garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo, o più, rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, le banche accordano per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni lavorativi.

**Deposito di titoli a custodia ed in amministrazione (art. 1838 Cod. Civ.)**

Le banche svolgono il servizio di deposito e custodia e/o amministrazione di titoli di credito e di strumenti finanziari; tra gli strumenti finanziari oggetto del servizio sono ricompresi anche quelli dematerializzati.

Quando il servizio attiene a strumenti finanziari dematerializzati, esso si esplica in regime di gestione accentrata attraverso appositi conti di seguito denominati indifferentemente depositi.

Le banche custodiscono i titoli cartacei e mantengono la registrazione contabile dei titoli dematerializzati esigono gli interessi ed i dividendi, verificano i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, curano la riscossione per conto dei depositanti ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvedono alla normale tutela dei diritti inerenti i titoli stessi.

Le banche non inviano ai depositanti gli avvisi di convocazione di assemblea della società di cui i titoli azionari sono immessi in deposito, se non hanno avuto espressa singola richiesta, inoltrata in forma scritta. Nel caso dell'esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento dei decimi, le banche chiedono istruzioni ai depositanti e provvedono all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, le banche depositarie curano la vendita dei diritti di opzione per conto dei depositanti.

Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati il cliente è tenuto a dare alla Banca, tempestivamente, le opportune istruzioni, in mancanza delle quali la Banca non compie alcuna operazione. Nei depositi di titoli a custodia ed amministrazione le banche percepiscono i diritti di custodia, le commissioni e le spese così come pattuito ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 385/93 (T.U. Leggi in materia bancaria e creditizia).

### **Raggruppamento dei titoli**

Nel caso di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, le banche possono procedere, anche senza darne avviso al depositante, al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte degli organismi presso i quali è effettuato il subdeposito e restituirne al depositante altrettanti titoli della stessa specie e quantità.



### **Termine per l'esercizio del diritto di opzione**

Nel caso di aumento del capitale, le banche invitano con sollecitudine i depositanti di titoli a custodia ed amministrazione a far loro pervenire istruzioni in merito all'esercizio dei diritti di opzione, per la conseguente sottoscrizione delle azioni, ovvero alla vendita dei diritti medesimi, entro il quinto giorno lavorativo antecedente l'ultimo giorno lavorativo antecedente l'ultimo giorno di trattazione in borsa del diritto di opzione, per consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.

### **Calcolo degli interessi delle operazioni bancarie a breve termine**

Nelle operazioni attive e passive a breve termine in Euro il calcolo degli interessi, da parte delle banche, è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

### **Rinnovazione di precedente operazione cambiaria**

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, le banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: l'estinzione dell'effetto in scadenza e lo sconto del nuovo effetto.

### **Fondi o somme a disposizione**

Le espressioni "fondi a disposizione" o "somme a disposizione" stanno ad indicare somme a disposizione di terzi e giacenti presso la banche in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

### **Accredito in conto “salvo buon fine”**

Le banche curano l'incasso dei crediti della clientela accreditando i relativi importi con riserva di verifica e salvo buon fine.

Per le operazioni di incasso di assegni e altri strumenti di pagamento (quali : ricevute bancarie, RID, o altri), le banche si avvalgono di procedure interbancarie e usano, sulla base di tali procedure, predeterminare e indicare alla clientela, per ciascuna singola tipologia di operazioni, i termini, decorsi i quali, in assenza di riaddebito per mancato incasso, i relativi importi sono disponibili.

Per le operazioni di incasso di titoli o di strumenti diversi da quelli contemplati dalle predette procedure interbancarie, le banche non mettono a disposizione i relativi importi prima che la succursale accreditante abbia avuto conoscenza dell'avvenuto incasso.

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. È tuttavia facoltà della banca di rendere disponibile l'importo anche prima di aver effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso la banca si riserva tutti i diritti e azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 Cod. Civ.

### **Termine usuale per il recesso**

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato (art. 1845 Cod. Civ.) e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente (art. 1855 Cod. Civ.), le banche sono solite, se non diversamente pattuito, esercitare il diritto di recesso con il preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

### **Valuta di addebito in conto corrente**

Gli assegni vengono addebitati sul conto corrente con valuta data di emissione.

### **Esecuzioni di incarichi ricevuti dalle banche**

Gli incarichi che le banche operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

## Cap. II USI IN MATERIA DI LEASING



### *Leasing mobiliare*

#### **Scelta del fornitore e del bene**

L'utilizzatore sceglie il fornitore, indica il tipo e le caratteristiche del bene, negozia il prezzo e le modalità di fornitura.

I rischi dipendenti dalla scelta del fornitore e del bene, compresi quelli derivanti dall'eventuale versamento di acconti da parte del concedente, sono a carico dell'utilizzatore.

#### **Forma del contratto**

Il contratto di leasing è stipulato per iscritto.

#### **Ordine al fornitore**

Il concedente, sulla base delle indicazioni fornite dall'utilizzatore circa le sue precorse intese con il fornitore, ordina a quest'ultimo il bene.

L'utilizzatore può proporre tutte le azioni derivanti dal contratto di compravendita, con la sola esclusione di quella di risoluzione.

#### **Consegna**

Il bene viene consegnato dal fornitore all'utilizzatore e da quel momento ogni rischio connesso con il bene è a carico dell'utilizzatore.

### **Versamento del corrispettivo**

Il versamento del corrispettivo viene effettuato al domicilio del concedente e non può essere sospeso a motivo di contestazioni sul bene, o per il verificarsi di eventi concernenti lo stesso. 

### **Assicurazione**

Per tutta la durata del contratto il bene viene assicurato a spese dell'utilizzatore con apposita polizza vincolata a favore del concedente, che copre i rischi di responsabilità civile nonché quelli di perimento totale o parziale del bene.

### **Uso e ubicazione del bene**

L'utilizzatore usa il bene curandone a proprie spese anche la manutenzione straordinaria, senza mutarne l'utilizzatore e l'ubicazione se non con il consenso del concedente.

Inoltre, deve ottenere e rinnovare le prescritte licenze e autorizzazioni. È in facoltà del concedente di verificare lo stato del bene.

### **Divieto di cessione e vincoli**

L'utilizzatore non può cedere in uso il bene senza il consenso per iscritto del concedente, non può vincolarlo ed ha l'obbligo di avvertire il concedente nel caso che terzi pretendano di avere diritti sul bene stesso.

### **Facoltà di scelta al termine del contratto**

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore adempiente ha la facoltà di:  
restituire il bene al concedente;  
acquistare il bene previo pagamento del prezzo stabilito.

## ***Leasing del fornitore o diretto***

### **Leasing diretto**

Il leasing si denomina "leasing del fornitore o diretto" quando il concedente è anche produttore del bene mobile oggetto del contratto.

## *Leasing immobiliare*



### **Acquisto di fabbricato costruito**

Se l'immobile oggetto del leasing è già costruito, il concedente lo acquista sulla base delle trattative intercorse tra il venditore e l'utilizzatore.

### **Consegna del fabbricato**

L'immobile viene consegnato dal venditore all'utilizzatore unitamente ad un a relazione peritale.

### **Fabbricato da costruire: area progetto**

L'utilizzatore individua l'area e, verificatane l'edificabilità, fa elaborare da professionista abilitato per specifica attività, in accordo con il concedente, il progetto di costruzione.

Il concedente acquista l'area al prezzo concordato dall'utilizzatore con il venditore.

### **Fabbricato da costruire: edificazione**

L'utilizzatore procura le necessarie autorizzazioni e/o concessioni per edificare e fornisce gli elaborati tecnici firmati dal progettista per la costruzione del fabbricato.

Il concedente, in accordo con l'utilizzatore, stipula il contratto per la costruzione del fabbricato, nomina o conferma il direttore dei lavori e controlla i lavori di costruzione fino alla consegna.

### **Consegna del fabbricato**

L'immobile ultimato viene collaudato con l'intervento dell'utilizzatore. A collaudo avvenuto si redige un verbale di consistenza e il costruttore provvede a consegnare l'immobile all'utilizzatore.

### **Pagamento del corrispettivo**

Il pagamento del corrispettivo viene eseguito al domicilio del concedente.

### **Assicurazione**

Per tutta la durata del contratto il bene viene assicurato, a spese dell'utilizzatore, con apposita polizza, vincolata a favore del concedente, che copre i rischi di responsabilità civile nonché quelli di perimento totale o parziale del bene. 

### **Uso dell'immobile e oneri relativi**

L'utilizzatore usa l'immobile curandone anche la manutenzione straordinaria, autorizzata dal concedente, nonché il rinnovo delle prescritte concessioni ed autorizzazioni.

Il concedente ha facoltà di accedere all'immobile per verificarne lo stato. L'utilizzatore può cedere a terzi l'uso totale o parziale dell'immobile previa autorizzazione scritta del concedente.

### **Facoltà di scelta al termine del contratto**

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- riconsegnare l'immobile al concedente nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il naturale degrado;
- acquistare l'immobile previa corresponsione del prezzo predeterminato.

## Cap. III



### USI IN MATERIA DI FACTORING

#### **Durata del contratto**

Il contratto può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. Il contratto a tempo determinato si intende tacitamente rinnovato per un egual periodo, se una delle parti non comunica all'altra disdetta con lettera raccomandata; il contratto a tempo indeterminato può essere disdetto con un preavviso, mediante lettera raccomandata.

#### **Obblighi del fornitore-cedente**

Il fornitore-cedente deve consegnare al factor, al più presto e, normalmente, entro 30 giorni, dall'esecuzione della fornitura, tutti i documenti probatori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi o girati dal debitore-ceduto e tutti i documenti di garanzia concernenti il credito, previa apposizione della propria girata sui documenti che ne siano suscettibili.

È altresì tenuto, nei confronti del factor, a:

- trasmettere le somme eventualmente ricevute a fronte dei crediti ceduti;
- consentire i necessari accertamenti amministrativi e contabili;
- comunicare tutte le notizie che possano modificare la valutazione dei rischi assunti e la solvibilità dei debitori-ceduti;

- eseguire tutte le formalità occorrenti per portare a conoscenza del debitore-ceduto la cessione del credito e per consentire al factor ogni azione, anche stragiudiziale, a tutela del credito ceduto;
- cedere al factor, salvo patto contrario, la globalità dei crediti vantati nei confronti del singolo debitore-ceduto.

Il fornitore-cedente, inoltre, non può concedere riduzioni di prezzo al debitore-ceduto, né autorizzare restituzioni di merce o modificare i termini di pagamento, senza il preventivo benestare scritto del factor.

### **Obblighi del factor**

Il factor è tenuto a:

- gestire e incassare i crediti ceduti e liquidare il relativo importo secondo le modalità pattuite;
- tenere informato il fornitore-cedente della gestione dei crediti;
- assumere, per i crediti approvati, il rischio di insolvenza del debitore ceduto, accreditando al fornitore-cedente il relativo importo, entro 150-210 giorni dalla data della scadenza.

### **Notifica di cessione del credito**

Il fornitore-cedente comunica al debitore-ceduto l'avvenuta cessione del credito solitamente con lettera raccomandata.

### **Approvazione dei crediti ceduti**

Nel contratto di factoring il cedente garantisce la solvibilità del debitore-ceduto, salvo che il factor, approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia. L'approvazione da parte del factor dei crediti ceduti implica l'assunzione del rischio di insolvenza e suole avvenire mediante restituzione, da parte del factor, di apposita richiesta redatta dal fornitore-cedente e controfirmata dal factor stesso.

L'approvazione potrà essere data del factor, sempre per iscritto, invece che per i singoli crediti, sino alla concorrenza di un determinato ammontare, in relazione ad ogni debitore-ceduto.

### **Revoca dell'approvazione**

Il factor può revocare l'approvazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al fornitore; la revoca ha effetto purché il fornitore-cedente ne venga a conoscenza prima che abbia eseguito la fornitura.



### **Conti periodici**

Il factor deve inviare almeno mensilmente al fornitore-cedente:

- estratto conto con l'indicazione , per ciascun debitore, dell'importo dovuto;
- estratto conto relativo alla situazione di dare e avere tra le parti.

Gli estratti conto si intendono approvati se il fornitore-cedente non li contesta entro 20 giorni dalla ricezione.



## CAP. IV



### USI IN MATERIA DI ASSICURAZIONI

#### *Sezione I Assicurazioni*

##### **Provvigioni su polizze in co-assicurazione**

L'Agenzia della Compagnia delegataria ha diritto a trattenere, salvo espresso patto contrario tra i coassicuratori, una provvigione unica ricorrente fissata dagli organi dei Sindacati Provinciali di categoria.

##### **Clausola “tutti i rischi” (all risks)**

Nella copertura “tutti i rischi” si intendono compresi i rischi di cui alla polizza marittima italiana sopra merci 1993 - più quelli di bagnamento di acqua piovana, di strappi di ganci, di contatti con sostanze contaminanti del carico, di furto, di manomissione, di mancata consegna, di dispersioni, di rottura e di colaggio.

I danni sono liquidati con franchigia del 3% (pagamento integrale, eccedendo), collo per collo; per i liquidi e le merci fragili in genere si deduce invece la franchigia fissa al 5%, collo per collo.

Nella clausola suddetta non sono compresi rischi di guerra.

### **Calo naturale (natural shrink-age)**

Il calo naturale delle merci colpite da avarie o ammanchi si determina mediante confronto fra il peso di partenza e il peso a destino della parte del carico giunto a destinazione senza avaria di sorta. Se il confronto non è possibile, si prende per base il calo naturale d'uso per le diverse merci.

Anche per le merci soggette a sfrido (cioè perdita di peso conseguente alla polverizzazione o al distacco di particelle di merce trasportata, con o senza imballo, in seguito a sfregamento dovuto al movimento del mezzo di trasporto o alle operazioni di carico e scarico) e per le merci trasportate alla rinfusa si applica la norma di cui al precedente comma.

### **Interpretazione delle clausole inglesi ed americane**

Alle particolari clausole originali in uso presso gli assicuratori inglesi e americani, quando siano inserite nei contratti di assicurazione sia nella lingua originale che nella loro traduzione, si dà l'interpretazione adottata sul mercato inglese o americano.

## ***Sezione II Broker assicurativi***

### **Forma e contenuto dell'incarico ed esclusiva**

L'incarico di mediazione di assicurazione al Broker - per la copertura dei rischi - suole essere conferito dal cliente per iscritto.

E' prevista, solitamente, l'esclusiva del cliente a favore del mediatore di assicurazione per la durata dell'incarico.

Di solito la durata dell'incarico è annuale.

### **Corrispettivo**

L'incarico di mediazione, comunemente, esclude oneri economici, di qualsiasi tipo, a carico del cliente.

## **Cap. V**



### **USI IN MATERIA DI BORSE VALORI**

Nella provincia di Salerno non sono stati rilevati usi.



TITOLO SETTIMO

**ALTRI USI**



## Cap. I



### PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

#### *a) Lavatura di biancheria*

##### **Ritiro e consegna**

Gli indumenti da lavare sono ritirati a domicilio del committente - quando si tratta di rilevanti quantitativi - da incaricati della lavanderia. Il committente unisce distinte dei capi consegnati.

Il ritiro degli indumenti a domicilio del committente ha luogo settimanalmente, salvo diversa pattuizione.

Per le consegne effettuate da alberghi, convitti, ecc., il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed una copia della distinta, sottoscritta da chi effettua il ritiro.

La riconsegna della biancheria lavata è eseguita a domicilio del committente, settimanalmente o come diversamente pattuito.

Si è diffusa la pratica delle lavanderie self service, per le quali la merce non viene ritirata a domicilio né riconsegnata a domicilio. Non si rinvengono usi per i capi mancanti alla riconsegna, posto che il cliente deve provvedere direttamente al ritiro dei capi.

##### **Reclami**

Le contestazioni da parte del committente devono essere sollevate non oltre sette giorni dalla riconsegna.

### **Smarrimento oggetti**

Gli oggetti mancanti alla riconsegna si considerano smarriti dopo due turni di ritiro o riconsegna, fermi restando gli obblighi nascenti dal contratto di deposito. 

### ***b) Lavatura e pulitura a secco e ad umido, tintura di abiti ed indumenti***

### **Consegna**

Il committente, all'atto della consegna degli oggetti, può richiederne la verifica alla ditta e deve indicare con precisione il lavoro da eseguirsi. La ditta ricevente rilascia al committente una ricevuta - documento indispensabile per la riconsegna della merce - dalla quale deve risultare chiaramente anche il lavoro da eseguirsi.

### **Obblighi della ditta**

La ditta nell'accettare le commissioni è tenuta a custodire gli oggetti secondo le norme regolanti il deposito.

Essa deve eseguire le commissioni affidatele a «regola d'arte». La ditta non risponde dell'esito delle lavorazioni e della conservazione degli oggetti deteriorati dall'azione dei raggi solari, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso o da cause analoghe. Parimenti non risponde di eventuali raccorciamenti, pieghe, deformazioni che si possano verificare su stoffe tinte o lavate per la natura del tessuto o per difetto della fibra o per vizi di confezione, quando si tratti di indumenti. Analogamente non risponde del deterioramento delle guarnizioni in pelle o finta pelle, dei bottoni, delle asole, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle alterazioni su articoli gommati, scamosciati e plastificati.

La ditta può recedere dal contratto se da migliore esame accerti che il lavoro richiesto non darebbe buon esito.

La ditta non assume responsabilità in relazione all'identità della persona che ritira gli oggetti, purché la stessa si sia presentata con la

ricevuta, salvo tempestiva comunicazione - da parte del committente - dell'eventuale smarrimento del documento. 

### **Tintura su campione**

Nella commissione di tintura secondo campione la ditta è tenuta ad accostarsi il più possibile al colore desiderato dal committente. Se il risultato della tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura in colore più scuro o diverso da quello di prima ordinazione, pagando una maggiorazione del 50% sul prezzo originariamente pattuito.

### **Verifica e reclami**

Il committente deve verificare gli oggetti all'atto della riconsegna. Comunque non sono ammessi reclami oltre le 48 ore successive alla riconsegna.

### **Termini per il ritiro**

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di novanta giorni da quello indicato per la riconsegna. Trascorso tale termine la ditta ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento per diritto di deposito in ragione del 10% del prezzo pattuito per il lavoro e per ogni mese o frazione di mese trascorsi dalla scadenza del termine suddetto.

La ditta, comunque, non risponde del deterioramento che potesse derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine predetto, salvo colpa da parte sua nella conservazione o custodia.

### ***c) Tinteggiatura di stanze e verniciatura di infissi***

Per lavori importanti di tinteggiatura di stanze e verniciatura di infissi, viene presentato, a richiesta, preventivo fornito gratuitamente. In tale preventivo vengono specificati i lavori da eseguire, i materiali

da usare e con approssimazione il tempo occorrente per l'esecuzione del lavoro. 

Il preventivo s'intende accettato se sottoscritto per accettazione dal committente. Con tale accettazione viene concluso il contratto.

Per lavori di piccola entità, il contratto viene stipulato verbalmente.

In caso di contestazione, si ricorre a perizia e le relative spese sono a carico del soccombente.

Il prezzo viene stabilito per metri quadrati per tutto (pareti ed infissi) o, trattandosi di lavori di piccola entità, a forfait. Il lavoro eseguito si intende, comunque, «**a perfetta regola d'arte**».

#### *d) Lavori di tappezzeria in carta da parati*

Il contratto, di regola, è verbale.

La superficie delle pareti da tappezzare è calcolata vuoto per pieno.

Sono qualificate carte super-fini quelle stampate a mano, quelle speciali giapponesi, quelle fabbricate solo su commissione.

Nei disegni che si ripetono si intende per «**rapporto del disegno**» la distanza, nel senso del rotolo o della bobina, che intercorre fra l'inizio di un motivo e l'inizio del motivo susseguente.

Per le carte «super-fini» la misurazione è comprensiva anche dei ritagli inutilizzati per rispettare detto rapporto. I ritagli e le parti di rotolo non utilizzati delle carte «super-fini» sono a carico del committente.

L'applicazione della carta deve essere eseguita con la messa a piombo.

Nella preparazione delle pareti (raschiatura, lavatura, pulitura, stacco carta, ecc.) il tappeziere deve curare la sistemazione di un sottofondo adatto al tipo di materiale da parati da applicare.

Il corrispettivo per lavori eseguiti dal tappeziere viene determinato a mq.; quando si tratta di lavori di particolare difficoltà o di superfici inferiori ai 50 mq (soffitti, pareti, scale, bagni cucine, ecc.) il corrispettivo viene determinato a «forfait». Il tappeziere ha l'onere di spostare i mobili vuoti di contenuto, con esclusione delle specchiere e dei mobili

di pregio segnalati dal committente.

Le leggere differenze, nello stesso locale, delle tinte rispetto a quelle del campione scelto dal committente non danno luogo a reclamo. 

### ***e) Posteggio in autorimessa di autoveicoli e motoveicoli***

Sono oggetto del contratto di posteggio in autorimessa il deposito e la custodia di autoveicoli e motoveicoli.

Il contratto di posteggio giornaliero s'intende rinnovato per il giorno successivo, se non viene disdettato entro l'ora di scadenza.

Per contratti di posteggio per la durata di un mese o oltre, la disdetta deve essere data con un preavviso di 15 giorni, in caso contrario il contratto s'intende tacitamente rinnovato.

Il canone per il posteggio giornaliero è pagato in via posticipata al momento della riconsegna del veicolo, mentre per quello mensile o plurimensile è pagato in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese.

Il canone è dovuto anche se il depositante, per qualsiasi motivo non imputabile al depositario, non usufruisce del deposito dell'autoveicolo o del motoveicolo.

Il depositario non risponde della sottrazione o della perdita degli oggetti lasciati nella macchina in posteggio.

Il depositario risponde dei danni provocati per colpa all'autoveicolo o al motoveicolo durante il periodo di custodia, purché il depositante provveda a farli rilevare, all'atto del ritiro del veicolo al personale addetto.

Il depositario per la riconsegna del veicolo a persona diversa dal depositante può richiedere l'autorizzazione scritta di quest'ultimo.

La riconsegna immediata dell'autovettura da parte del personale di servizio è subordinata ad un congruo tempestivo preavviso da parte del cliente ogni qualvolta la richiesta di immediata riconsegna venga effettuata nottetempo e comunque fuori dell'orario di massima fissato

dal cliente per il ritiro del proprio autoveicolo. Sono in uso parcheggi su suolo pubblico giornalieri. Il canone di parcheggio è pagato in via anticipata o, se previsto, all'uscita tramite biglietto elettronico e non. La custodia non comporta alcuna responsabilità sia per il veicolo sia per le cose in esso contenute. Il veicolo viene ritirato da chi ha la detenzione del veicolo e ha pagato o ritirato il tagliando di ingresso. 

## Cap. II



### USI MARITTIMI

#### *a) Sbarco e imbarco merci*

Con D.P.R. del 23.06.2000 è stata istituita l'Autorità Portuale di Salerno, competente a tutte le operazioni di utilizzo delle aree portuali, anche da parte dei privati, e che nell'ambito delle sue competenze, con relativi atti amministrativi, ha disciplinato le operazioni di sbarco ed imbarco di merci, nonché i relativi posti di ormeggio e le relative modalità di attracco.

#### *b) Stallie e controstallie*

##### **Stallie**

Il termine di stallia si computa a giorni lavorativi, esclusi i giorni festivi secondo la legge e le consuetudini locali, con le sospensioni a norme di legge.

Spirato il termine di quattro ore di franchigia dall'arrivo della nave in porto, le stallie decorrono dall'inizio del lavoro del turno successivo all'arrivo stesso e sempre che la nave sia stata ammessa **a libera**

**pratica.** La decorrenza delle stallie deve essere precisata con lettera di prontezza, notificata in ore d'ufficio (dalle ore 8 alle ore 17) dal Capitano della nave o dal suo agente, dal lunedì al venerdì. 

Qualora le navi giungessero in giorni festivi, i termini, innanzi stabiliti, decorrono dal giorno seguente non festivo con computo delle stallie dall'inizio del secondo turno di lavoro del giorno successivo al festivo.

Il tempo di stallia viene calcolato anche **pro rata**.

I rendimenti giornalieri (ore normali lavorative) per boccaporto, per piroscafi, motonavi, sono - in relazione alle vette impiegate - quelli specificati per ciascuna merce e tipo di operazione nelle tariffe eventualmente richiamate nel Regolamento di lavoro del porto di Salerno, approvato dall'Autorità Marittima.

I boccaporti lunghi 10 o più metri attrezzati all'estremità con verricelli che possono operare contemporaneamente, si considerano - ai fini del calcolo di rendimento giornaliero - come se usufruissero di due vette.

Il lavoro è considerato normale per una vetta su ciascun boccaporto, quando, sia le attrezzature della nave che le merci, non comportano alcuna difficoltà nelle operazioni.

Per navi di piccolo tonnellaggio - per disposizione della competente Autorità - e per carichi di pozzolana, ghiaia, ghiaietta e sabbia comune, per i quali le operazioni siano effettuati con personale di bordo, non si usa stabilire termine di stallia.

### **Controstallie**

Per i piroscafi e le motonavi, e per tutte le navi noleggiate a condizioni diverse dagli usi del Porto di Salerno, è dovuto quanto stabilito dal relativo contratto.

Per le navi noleggiate secondo gli usi del Porto di Salerno, le controstallie vengono pagate per ogni tonnellata di peso morto (deadweight) giorno per giorno, **pro rata**.

Per giorni correnti s'intendono anche quelli festivi e comunque non lavorativi. La scadenza del termine di stallia deve essere preventivamente comunicata per iscritto dal comandante della nave o da suo agente al ricevitore o al caricatore.

La responsabilità di questi ultimi viene meno nel caso che il comandante o il suo agente non provveda a fare detta comunicazione. In caso di contestazione, e salvo patto contrario, è consentito, per il pagamento delle controstallie, il rilascio di una garanzia bancaria, valida sino alla definizione della controversia.



Spirato il termine di controstallia, è dovuto un compenso di controstallia straordinaria nella misura del doppio di quello previsto per le ordinarie, salvo diversa pattuizione.

### *c) Cali*

Per la merce alla rinfusa, agli effetti del nolo e delle spese di imbarco e sbarco, dai quantitativi di polizza si deduce fino a 1,5 per cento.

Quando la merce, per esigenze commerciali o doganali, viene pesata, per il nolo e le spese di maneggio vale il peso riscontrato dall'Autorità doganale.

### *d) Noli e mediazione*

#### **Pagamento del nolo**

Quando il nolo deve essere pagato in Salerno il comandante della nave può, a garanzia del pagamento, trattenere sulle chiatte o in banchina o fermare nei magazzini generali un quantitativo di merci idoneo a coprire tanto il nolo che le eventuali spese conseguenti.

Il nolo deve essere comunque versato alla nave o al suo agente prima della scarica, oppure, in linea subordinata, man mano che questa si effettua ed in proporzione al quantitativo scaricato.

Per le navi noleggiate in valuta estera, qualora il pagamento debba avvenire in euro, vale per cambio la quotazione ufficiale e, salvo diversa pattuizione, quella corrente al giorno di arrivo della nave.

### **Mediazione**

Per i noleggi d'intero carico, al mediatore autorizzato compete il sei per cento (in esso è compreso il 2% per commissione "Address Commission" al noleggiatore), sul prezzo del nolo. Negli altri casi si applica la tariffa dell'Associazione nazionale degli agenti marittimi e mediatori. 

Le mediazioni predette sono esclusivamente a carico degli armatori.

Agli spedizionieri presentatori delle merci, per l'imbarco su navi di linea o con polizza di linea, compete, da parte degli agenti della nave, la commissione del 4% sull'importo del nolo, netto di ristorni, meno un quinto, ad eccezione del Nord Europa Continentale che è del 2%, meno il quinto.

### ***e) Clausole marittime***

Per le clausole marittime si fa riferimento all'ultima edizione degli "Incoterms" internazionali.

### **Cap. III**



## **TRASPORTI TERRESTRI**

Non si sono riscontrati particolari usi inerenti ai trasporti terrestri.



## **Cap. IV**



### **TRASPORTI AEREI**

Non si sono riscontrati particolari usi inerenti ai trasporti aerei.



## Cap. V



### PORTI TURISTICI

#### *Contratti di ormeggio*

##### **Contratto**

Sono oggetto di contratto di ormeggio le imbarcazioni da diporto che occupano lo specchio acqueo nei Porti Turistici sia con ormeggio a gavitello, che a banchina o pontile.

Tali contratti si applicano per gli ormeggi annuali, stagionali, mensili, settimanali, giornalieri.

Il contratto di ormeggio è in forma scritta.

##### **Concessione**

I Porti Turistici sono di competenza regionale e dati in concessione per gestione, a Enti e privati, per un periodo delimitato di solito compreso tra i quattro e dieci anni.

Il concessionario svolge il servizio di ormeggio che consiste:

- Assegnazione di un posto barca (presso pontile, banchina, gavitello);
- Vigilanza sicurezza e guardiania;

- Assistenza alla presa e molla delle cime d'ormeggio;
- Fornitura di servizi (acqua e energia elettrica);
- Fornitura di altri servizi.



### **Prezzo**

Il calcolo dell'importo da corrispondere al concessionario e fornitore di servizio di ormeggio, si parametrizza, principalmente, alla lunghezza e larghezza dell'imbarcazione, quindi all'occupazione di specchio acqueo. Tale criterio è alla base della determinazione delle tariffe, che si rappresentano in forma grafica e devono essere esposte e ben visibili. Le clausole contenute nel contratto di ormeggio, disciplinano il tipo di servizio offerto, le tariffe applicate, la validità.

I costi relativi ai servizi di ormeggio, vigilanza, sicurezza e guardiania, sono compresi nel costo generale.

I servizi di assistenza all'ormeggio, ad esempio presa e molla delle cime, in alcuni casi comportano costi aggiuntivi proporzionati al numero degli interventi.

I costi per la fornitura dei servizi (acqua e energia elettrica) sono conteggiati a parte o a consumo effettivo o forfetario.

Le forniture di servizi accessori quali lavaggio, rimessaggio, manutenzioni, etc. sono oggetto di altro tipo di contratto.

## Cap. VI



### USI NEL SETTORE CINEMATOGRAFICO

#### *Esercizio*

In caso di mancato svolgimento dello spettacolo, il biglietto non viene rimborsato, ma sostituito o convalidato per uno spettacolo del giorno successivo.

In caso di proiezione su supporto digitale l'operatore di cabina verifica lo stato d'uso della pellicola attraverso lo "statino" redatto dalla casa di distribuzione e direttamente sulla bobina in pellicola.

In caso di accertata imperfezione, l'operatore di cabina lo annota sullo statino che accompagna la pellicola.

#### *Festival del cinema*

Non si riscontrano usi.



## APPENDICE



**I****TAVOLE DI RAGGUAGLIO**

DEI PESI E DELLE MISURE ANCORA IN USO  
NELLA PROVINCIA DI SALERNO COI PESI E LE MISURE  
DEL SISTEMA METRICO DECIMALE.

**Misure Locali****Misure metriche**

*Denomin.*    *Valore misure metriche*        *Denomin.*        *Valore misure locali*

**MISURE DI LUNGHEZZA**

Canna	m.	Metro	Canne
	2.645503		0.378000

Palmo	m.	Metro	Palmi
	0.264550		3.780000

**MISURE DI SUPERFICIE**

Moggio	Are	Ara	Moggia
	6.998684		0.142884

Palmo quadr.	Metri quadr.	Metro quadr.	Palmi quadr.
	0.069987		14.288400

**MISURE DI CAPACITÀ PER GLI ARIDI**



Tomolo	Ettoltri 0.555451	Ettolitro	Tomoli 1.800338
--------	----------------------	-----------	--------------------

**MISURE DI CAPACITÀ PER I LIQUIDI**

Barile	Ettoltri 0.436250	Ettolitro	Barili 2.292262
--------	----------------------	-----------	--------------------

**PESI**

Libbra	Chilogrammi 0.320759	Chilogrammo	Libbre 3.117605
--------	-------------------------	-------------	--------------------

## II



### TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

#### **COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI** (anche di aziende industriali, artigiane e commerciali):

sul prezzo fino ad € 500.000,00	il 4%
oltre € 500.000,00	il 3%

In ogni caso l'ammontare della mediazione non potrà essere inferiore a € 50,00.  
L'ammontare della provvigione è a carico per metà di ciascuna delle parti.

#### **LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI** (anche di aziende industriali, artigiane e commerciali)

- a) locazioni di immobili urbani di durata non stagionale:  
una mensilità del fitto pattuito oppure il 10% della prima annualità di fitto.
- b) locazioni di immobili urbani di durata stagionale:  
il 10% di una sola mensilità di canone.

In ogni caso, l'ammontare della mediazione non potrà essere inferiore a € 10,00.  
L'ammontare della provvigione è a carico per metà di ciascuna delle parti.

#### **COMPRAVENDITA DI IMMOBILI RUSTICI**

sul prezzo fino ad € 500.000,00	il 4%
oltre € 500.000,00	il 3%

In ogni caso, l'ammontare della provvigione non potrà essere inferiore ad € 50,00.  
Salvo diversa pattuizione, la provvigione è pagata, nella misura del 50%, da ciascuna delle parti.

## MUTUI IPOTECARI



Per i mutui - ipotecari e non - stipulati tra privati, al mediatore compete la metà del compenso di cui sopra, a carico della parte che richiede l'opera del mediatore stesso.

## COMPRAVENDITA DI PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA E RELATIVI PRODOTTI GREZZI

**a) Bovini** da vita, da latte e da macello (nei mercati e nelle fiere, per ciascun capo ed a carico del venditore) (nelle stalle o presso il venditore, per ciascun capo ed a carico del compratore):

minimo € 5,16  
massimo € 10,32

Nel caso di bestiame selezionato la misura può raggiungere:

€ 12,91

**b) Equini** (a carico per metà di ciascuna delle parti):

minimo 3%  
massimo 5%

**c) Suini** (nei mercati e nelle fiere, per ciascun capo ed a carico del venditore):

minimo € 1,03  
massimo € 2,58

(nelle stalle o presso il venditore, per ciascun capo ed a carico del compratore)

minimo € 1,03  
massimo € 2,58

**d) Ovini e caprini** (nei mercati e nelle fiere, per ciascun capo ed a carico del venditore):

minimo € 0,51  
massimo € 1,03

(nell'ovile o presso il venditore, per ciascun capo ed a carico del compratore):

minimo € 0,51  
massimo € 1,03

**e) Pelli grezze** (a carico per metà di ciascuna delle parti):  
2%



**f) Lana** (a carico per metà di ciascuna delle parti):  
2%

### **PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA**

**a) Grano** (a carico del venditore):  
minimo 0,50 %  
massimo 1 %

**b) Granturco e cereali minori** (a carico del venditore):  
minimo 0,50 %  
massimo 1 %

**c) Patate** (a carico per metà di ciascuna delle parti):  
da 1 a 2 centesimi di euro  
per 10 chilogrammi

**d) Pomodoro** (a carico per metà di ciascuna delle parti):  
2%

**e) Carciofi** (a carico per metà di ciascuna delle parti):  
(Nella vendita in blocco l'ammontare della provvigione viene  
stabilito caso per caso)

2%

**f) Insalata** (a carico per metà di ciascuna delle parti):  
2%

**g) Uva** (a carico per metà di ciascuna delle parti):  
2%

**h) Olive** (a carico per metà di ciascuna delle parti):  
2%

**i) Agrumi** (a carico per metà di ciascuna delle parti):  
- fino a € 516,45 4%  
- da € 516,46 ed oltre 2%

**l) Frutta fresca**

(per vendita sul luogo di produzione, quando il mediatore esplica la sua opera per il ritiro ed il pagamento della merce: l'1% a carico del venditore e l'1% a carico del compratore)



2%

**m) Castagne**

(per vendita presso il venditore: l'1% a carico del venditore e lo 0,50% a carico del compratore

1,50 %

(per vendita fra commercianti: a carico per metà di ciascuna delle parti)

2%

**n) Noci**

(a carico per metà di ciascuna delle parti)

2%

**o) Nocciuoole**

(a carico per metà di ciascuna delle parti)

2%

**p) Fichi secchi**

(a carico del compratore)

da stabilirsi caso per caso

**q) Sementi**

(a carico del compratore)

dal 2 al 4% da stabilirsi  
caso per caso

**r) Paglia**

(a carico per metà di ciascuna delle parti)

minimo 2 %  
massimo 3 %

**s) Fieno**

(a carico per metà di ciascuna delle parti)

minimo 2 %  
massimo 3 %

**t) Cascami di cereali**

(a carico per metà di ciascuna delle parti)

minimo 2 %

massimo 3 %



**u) Piante ornamentali**

(l'1% a carico del venditore ed il 2% a carico del compratore)

3%

**v) Fiori**

(a carico per metà di ciascuna delle parti)

4%

**z) Piante da vivaio e da trapianto**

(l'1% a carico del venditore ed il 2% a carico del compratore)

3%

**PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA**

**a) Legna da ardere**

(a carico per metà di ciascuna delle parti)

2%

**b) Carbone vegetale**

(a carico per metà di ciascuna delle parti)

2%

**PRODOTTI DELLA PESCA**

**a) Pesce fresco**

(al commissionario, dal venditore)

5%

**b) Pesce congelato**

(al commissionario, dal venditore)

la provvigione è stabilita dal  
Regolamento di mercato

**PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE**

<b>a) conserve di pomodoro</b>	
al rappresentante	fino al 3%
al rappresentante con deposito	fino al 6%
al mediatore	fino al 2%
<b>b) frutta allo sciroppo</b>	
	fino al 3%
<b>c) derivati del latte</b>	
	dal 2 al 4%
<b>d) vini</b>	
	dal 3 al 5%

**PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI**

<b>a) pelli conciate ovine e caprine</b>	
al rappresentante	fino al 5%
al mediatore (a carico per metà di ciascuna delle parti)	3%
<b>b) suola (a carico per metà di ciascuna delle parti)</b>	2%

**PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO**

<b>a) legno comune</b>	
(a carico per metà di ciascuna delle parti)	2%
<b>b) mobili e infissi</b>	da stabilirsi caso per caso

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE**

<b>a) carpenterie metalliche</b>	
(a carico del venditore)	2%

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE**

<b>a) autoveicoli nuovi</b>	
(al produttore, a carico del venditore)	3%
(al mediatore, a carico del venditore)	2%
<b>b) autoveicoli usati</b>	
(a carico del venditore)	2%
<b>c) motocicli usati</b>	
(a carico del venditore)	minimo 4%
	massimo 5%
<b>d) cantieristica navale scafi usati</b>	
(a carico del venditore)	da stabilirsi caso per caso

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE  
DEI MINERALI NON METALLIFERI**

<b>a) calce spenta</b>	
(a carico per metà di ciascuna delle parti)	2%
<b>b) pietre di tufo</b>	
(a carico per metà di ciascuna delle parti)	2%
<b>c) bitume e similari</b>	
(a carico per metà di ciascuna delle parti)	2%
<b>d) sabbia ghiaia e pietrisco</b>	
(a carico per metà di ciascuna delle parti)	2%





### DIZIONARIO DI VOCABOLI E DI CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO

**“a bocca di trebbia”:**

vendita effettuata in campagna per grano e granturco appena uscita dalla trebbia.

**“a colpo d’occhio”:**

Vendita in uso per caprini ed ovini: quando si assegna a vista il valore a ciascun capo oppure all’intera partita di bestiame.

**“a corpo”:**

il prezzo contrattuale è determinato per l’intera zona di terreno o per tutto l’oggetto (non “a misura”).

**“a dente ed unghie”:**

clausola in uso per i suini: secondo il peso accertato delle due mezzene nelle quali viene sezionato l’animale, compresi la testa ed i piedi posteriori.

**“ad uso di fiera”:**

non si ammette altra prova circa le capacità e le condizioni fisiche dell’animale, oltre quelle acquisite all’osservazione (in uso per gli equini).

**“a fiamma e fuoco”:**

vendita senza alcuna garanzia, a tutto rischio del compratore (si usa specialmente per il bestiame bovino).

**“a frutto pendente”:**

(blocco o forfait) per la frutta fresca: si concorda un valore totale quale corrispettivo del prodotto di un determinato fondo o di parte di esso.

**“alla gavezza”:**

non si ammette altra prova circa le capacità e le condizioni fisiche dell’animale, oltre quelle acquisite all’osservazione (si usa per gli equini).

**“a mazza secca”:**

per la frutta fresca: si concorda prima della fioritura un valore totale quale corrispettivo del prodotto di un determinato fondo o di parte di esso.



**“a peso morto”:**

vendita effettuata pesando, dopo la mattazione dell'animale, i quattro quarti.

**“a peso morto calcolato sul peso vivo”:**

vendita effettuata pesando l'animale vivo e, dopo la mattazione, i quattro quarti.

**“a peso vivo”:**

vendita effettuata pesando l'animale vivo.

**“aumentando aumentate”:**

clausola che, inserita nei contratti a consegna differita, attribuisce al venditore facoltà di aumentare proporzionalmente il prezzo del prodotto venduto nel caso di aumento del prezzo della materia prima.

**“a vista”:**

vendita del bestiame effettuata senza pesatura.

**“bottata”:**

unità base di contrattazione usata per la vendita di doghe e fondi per botti, destinati all'esportazione.

**“breglie” o “sbreglie”:**

sfoglie della pannocchia del granturco.

**“buona media dell'annata”:**

qualità media di un prodotto riferita alla zona di produzione ed all'annata in corso.

**“canna centimetro”:**

unità di misura per la vendita di piante.

**“cannello” (carbone a...):**

carbone ottenuto dalla carbonizzazione di legname di bosco ceduo (forteto) e come tale ritenuto il più pregiato.

**“capinere”:**

noci macchiate.

**“carbone misto”:**

carbone prodotto da legname di bosco ceduo sottoposto a tagli in conformità delle prescrizioni di massima forestali. 

**“carrata”:**

unità base di contrattazione per la vendita di doghe e fondi di castagno e di ontano.

**“cianciolo”:**

rete da pesca.

**“circa”:**

clausola che comporta tolleranza - in più o in meno - nel quantitativo da consegna.

**“con tutta amicizia”:**

vendita con completa garanzia per il compratore (per gli equini).

**“fasoline”:**

baccelli dei fagioli.

**“franco” (spuntatura del...):**

taglio dei fittone radicale della parte selvatica delle piante da vivaio.

**“franco di mediazione”:**

clausola che indica che il corrispettivo per la mediazione è a carico di una sola delle parti.

**“franco su automezzo o altro veicolo”:**

clausola che obbliga il venditore a provvedere al vagone e ad effettuare il caricamento, mentre il compratore è tenuto a fornire automezzo od altro veicolo.

**“franco vagone merce estera”:**

clausola che obbliga il venditore a fornire tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle operazioni doganali.

**“gavezza a terra”:**

non si ammette altra prova circa le capacità e le condizioni fisiche dell'animale, oltre quelle acquisite dall'osservazione (per gli equini).

**“groppone”:**

parte superiore di una pelle.

**“mattoli”:**

fasci di fieno.



**“mazzama”:**

pesce di scarso pregio.

**“merce resa franco vagone partenza”:**

clausola che obbliga il venditore a provvedere al vagone e ad effettuare il caricamento.

**“merce viaggiante”:**

contrattazione riferita a merce effettivamente già consegnata dal venditore al vettore.

**“mezze noci”:**

noci aventi diametro compreso fra 26 (escluso) e 25 (escluso) millimetri.

**“noci correnti”:**

noci dal guscio generalmente duro e molto rugoso; di forma, in massima parte, tondeggianti, irregolare e costoluta (dette anche selvatiche o di montagna).

**“noci di Sorrento”:**

noci dal guscio piuttosto tenero e quasi liscio; di forma oblunga, con gherigli bianchi e leggermente maculati di bruno.

**“nocilli”:**

noci aventi diametro inferiore a 26 millimetri.

**“noci”:**

vedasi anche “mezze noci”.

**“pagamento contro documenti”:**

clausola che obbliga il compratore ad eseguire il pagamento al momento della presentazione dei documenti, anche se questa viene effettuata prima dell’arrivo della nave che trasporta la merce.

**“palangresi”:**

reti spadare.

**“panzacotta”:**

tipica malattia dei limoni.



**patata “novella” o “primaticcia”:**

patata precoce.

**“per amicizia”:**

vedasi” con tutta amicizia”.

**“per quanto in tempo”:**

clausola secondo la quale la proposta di vendita è revocabile.

**“pesce azzurro”:**

termine generico per indicare alici, sarde, sgombri, ecc.

**“peso ripesato (o reale)”:**

peso delle pelli fresche rilevato all’atto della consegna dopo la salatura.

**“peso-sbarcato”:**

il peso della merce è quello riconosciuto all’atto della scarica in banchina.

**“pié d’opera”:**

materiale da costruzione depositato in cantiere.

**“salvo approvazione della casa”:**

clausola che subordina il perfezionamento del contratto all’approvazione della casa venditrice.

**“salvo venduto”:**

clausola secondo la quale la proposta di vendita è revocabile.

**“sbreglie”:**

vedasi “breglie”.

**“schiappa”:**

mezza pelle.

**“schiava dogana”:**

clausola che trasferisce all’acquirente definitivo il pagamento degli oneri doganali.

**“spacco (carbone a...)”:**

carbone di legno proveniente da piante di alto fusto (rovere, cerro e leccio).



**“spedizione pronta”:**

spedizione da eseguirsi all’arrivo dei vuoti o entro un termine massimo.

**“sorrentina” (cesta alla...):**

imballaggio tipico dei limoni, in uso nella Costiera amalfitana.

**“stretta di mano”:**

nelle compravendite di bestiame e di prodotti agrari sancisce la conclusione del contratto.

**“sulla parola”:**

contratto verbale impegnativo.

**“venduta nazionalizzata”:**

clausola che obbliga il venditore a provvedere allo sdoganamento della merce fornendo a proprie spese la relativa documentazione.

**“verme”:**

tipica malattia dei limoni.

**“vranche”:**

fasci.

**“vista e piaciuta”:**

clausola indicante che dopo la conclusione del contratto non si ammettono reclami (per la vendita di legname).



**TABELLA DELLE MISURE LOCALI DELLE SUPERFICI AGRARIE  
DELLA PROVINCIA DI SALERNO**

COMUNE	MISURA LOCALE	
	<i>Denominazione</i>	<i>Equivalenza in mq</i>
Acerno	Tomolo	2.664
Agropoli	“	4.000
Albanella	“	4.000
Alfano	“	4.000
Altavilla Silentina	“	3.365
Amalfi	Ettaro	10.000
Angri	Moggio	3.702
Aquara	Tomolo	4.200
Ascea	“	4.000
Atena Lucana	“	3.800
Atrani	Ettaro	10.000
Auletta	Tomolo	4.115
Baronissi	Moggio	3.677,71
Battipaglia	Tomolo	4.087,89
Bellizzi	“	4.087,89
Bellosguardo	“	4.000
Bracigliano - montagna:	Passo	123,40
	Moggio	3.702
“ - pianura:	Canna	134,37
	Moggio	3.225
Buccino	Tomolo	3.600
Buonabitacolo	“	3.585
Caggiano	“	4.024
Calvanico	Moggio	3.677,71
Camerota	Tomolo	4.000
Campagna	“	4.087,89
Campora	“	4.000

## CAMERA COMMERCIO SALERNO

Cannalunga	Tomolo	4.116	
Capaccio	“	4.087,89	
Casalbuono	“	3.559,53	
Casaletto Spartano	“	3.333,33	
Casalvelino	“	4.000	
Caselle in Pittari	“	3.333,33	
Castelcivita	“	4.000	
Castellabate	Tomolo	4.087	
Castelnuovo Cilento	“	4.000	
Castelnuovo di Conza	“	3.333,33	
Castel San Giorgio	Moggio	3.702	
Castel San Lorenzo	Tomolo	4.000	
Castiglione del Genovesi	“	4.000	
“	Moggio	3.300	
Cava de' Tirreni	“	3.702	
Celle di Bulgheria	Tomolo	4.116	
Centola	“	4.000	
Ceraso	“	4.000	
Cetara	Ettaro	10.000	
Cicerale	Tomolo	4.400	
Colliano	“	4.000	
Conca dei Marini	Ettaro	10.000	
Controne	Tomolo	3.333,33	
Contursi	“	4.000	
Corbara	Moggio	3.702	
Corleto Monforte	Tomolo	3.335	
Cuccaro Vetere	Tomolo	4.000	
Eboli	“	4.087,89	
Felitto	“	4.000	
Fisciano	Moggio	3.677,71	
Furore	Ettaro	10.000	
Futani	Tomolo	4.000	
Giffoni Sei Casali	“	4.087,89	
Giffoni Valle Piana	“	4.087,89	
Gioi	“	4.000	

## CAMERA COMMERCIO SALERNO

Giungano	Tomolo	4.000	
Ispani	“	3.333,33	
Laureana Cilento	“	4.087,89	
Laurino	“	3.333,33	
Laurito	“	4.000	
Laviano	“	3.333,33	
Lustra	“	4.000	
Magliano Vetere	“	4.000	
Maiori	Ettaro	10.000	
Mercato S. Severino	Moggio	3.702	
Minori	Ettaro	10.000	
Moio della Civitella	Tomolo	4.116	
Montano Antilia	“	4.000	
Montecorice	“	4.000	
Montecorvino Pugliano	“	4.000	
Montecorvino Rovella	“	4.087,89	
Monteforte Cilento	“	4.000	
Monte San Giacomo	“	3.359	
Montesano sulla Marcellana	“	3.333,33	
Morigerati	“	4.000	
Nocera Inferiore	Moggio	3.702	
Nocera Superiore	Moggio	3.702	
Novi Velia	Tomolo	4.116	
Ogliastro Cilento	“	4.087,89	
Olevano sul Tusciano	“	4.000	
Oliveto Citra	“	3.560	
Omignano	“	4.000	
Orria	“	4.000	
Ottati	“	4.500	
Padula	“	3.585	
Pagani	Moggio	3.702	
Palomonte	Tomolo	3.400	
Pellezzano	Moggio	3.677,71	
Perdifumo	Tomolo	4.087,89	
Perito	“	4.400	

## CAMERA COMMERCIO SALERNO

Pertosa	Tomolo	4.089	
Petina	“	4.000	
Piaggine	“	3.333,33	
Picciotta	“	4.087,89	
Polla	“	3.585	
Pollica	Ettaro	10.000	
Pontecagnano - Faiano	Tomolo	4.087,89	
“	Moggio	3.677,71	
Positano	Ettaro	10.000	
Postiglione	Tomolo	4.500	
Praiano	Ettaro	10.000	
Prignano Cilento	Tomolo	4.000	
Ravello	Ettaro	10.000	
Ricigliano	Tomolo	3.333,33	
Roccadaspide	“	4.087,89	
Roccagloriosa	“	4.000	
Roccapiemonte	Moggio	3.702	
Rofrano	Tomolo	4.000	
Romagnano al Monte	“	3.333,33	
Roscigno	“	3.333,33	
Rutino	“	3.333,33	
Sacco	“	4.087,89	
Sala Consilina	“	3.559	
Salento	“	4.000	
SALERNO	Moggio	3.677,71	
Salvitelle	Tomolo	4.000	
San Cipriano Picentino	“	4.087,89	
“	Moggio	3.677,71	
San Giovanni a Piro	Tomolo	4.000	
San Gregorio Magno	“	3.660	
San Mango Piemonte	Moggio	3.333	
“	Tomolo	4.087,89	
San Marzano sul Sarno	Moggio	3.702	
San Mauro Cilento	Ettaro	10.000	
San Mauro la Bruca	Tomolo	4.000	

San Pietro al Tanagro	Tomolo	3.586
San Rufo	“	3.586
Santa Marina	“	3.333,33
Sant’Angelo a Fasanella	“	3.333,33
Sant’Arsenio	“	3.585
Sant’Egidio del Monte Albino	Moggio	3.702
Santomenna	Tomolo	3.400
San Valentino Torio	Moggio	3.702
Sanza	Tomolo	3.559,53
Sapri	“	3.333,33
Sarno	Moggio	3.702
Sassano	Tomolo	3.600
Scafati	Moggio	3.702
Scala	Ettaro	10.000
Serramezzana	Tomolo	4.000
Serre	Tomolo	4.087,89
Sessa Cilento	“	4.000
Siano	Moggio	3.702
Sicignano degli Alburni	Tomolo	4.000
Stella Cilento	“	4.000
Stio	“	4.000
Teggiano	“	3.559,53
Torchiaro	“	4.000
Torraca	“	3.333,33
Torre Orsaia	“	4.116
Tortorella	“	3.333,33
Tramonti	Ettaro	10.000
Trentinara	Tomolo	4.000
Valle dell’Angelo	“	3.333,33
Vallo della Lucania	“	4.116
Valva	“	3.333,33
Vibonati	“	3.900
Vietri sul Mare	Moggio	3.677,71



